

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

I Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Bartolomeo Manna

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti relatore

PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Emanuela Pesel Rigo,

Deliberazione del 14 luglio 2005

avente come oggetto la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2004 e di legittimità e regolarità delle relative operazioni

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista la deliberazione n. 5/Sez.PI./2005 con la quale è stata approvata l'integrazione del programma di attività della Sezione di controllo per l'anno 2005 nell'ambito del quale è stato

precisato che la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2004 si atterrà ai principi metodologici enunciati nella deliberazione n. 10 del 9 luglio 2004, relativa alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto afferente l'esercizio 2003; vista la deliberazione n. 8/I°C./2005 del 10 maggio 2005 con la quale sono stati approvati il piano di lavoro e i criteri di campionamento delle operazioni ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2004;

vista la relazione istruttoria sugli esiti del controllo eseguito ai fini della dichiarazione di affidabilità deferita alla Sezione dal magistrato istruttore in data 6 luglio 2005;

vista l'ordinanza n. 6 del 22 marzo 2005 relativa alla composizione dei collegi della Sezione;

vista l'ordinanza presidenziale del 6 luglio 2005 n. 13 con la quale è stata convocato il I Collegio per il giorno 14 luglio 2005 alle ore 15.30 presso la sede della Corte dei conti per l'approvazione degli esiti del controllo, previo contraddittorio con l'Amministrazione in adunanza pubblica;

vista la nota prot. 2752 /Sez. del 6 luglio 2005, con la quale è stata trasmessa all'Amministrazione regionale la relazione istruttoria al fine dell'attivazione del contraddittorio e con la quale è stata data informazione dell'avvenuta fissazione della data della suddetta adunanza;

viste le osservazioni presentate dall'Amministrazione regionale in data 12 luglio 2005 con nota della Direzione Centrale delle Risorse Economiche e Finanziarie prot. n. 23104 e della Direzione Centrale dell'Istruzione, Cultura, Sport e Pace prot. n. 18424;

preso atto della presenza all'adunanza del 14 luglio del Direttore centrale del segretariato generale e riforme istituzionali della Regione, del Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie della Regione, del Direttore

centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace della Regione;

considerate le osservazioni verbali formulate in adunanza dai tre rappresentanti regionali;

sentito il relatore cons. avv. Fabrizio Picotti

DELIBERA

- di approvare gli esiti del controllo finalizzato alla presentazione della dichiarazione di affidabilità quali risultano dalla relazione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte sostanziale e integrante e che riporta anche le osservazioni scritte presentate dall'Amministrazione regionale;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, comma 3, del d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902, di rendere al Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la seguente dichiarazione:

"Si dichiara, nei limiti e con le precisazioni espresse nelle conclusioni della relazione allegata alla presente deliberazione, l'affidabilità del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2004 nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni";

ORDINA

che, a cura della segreteria, copia della presente deliberazione e dell'unita relazione siano trasmesse al Consiglio regionale e per opportuna informazione al Presidente della Regione.

ORDINA ALTRESI'

all'Amministrazione regionale di provvedere alla comunicazione alla Corte e al Consiglio regionale delle misure consequenzialmente adottate ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 14.1.1994 n. 20.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005.

Il Relatore

f.to Fabrizio Picotti

Il Presidente

f.to Bartolomeo Manna

Depositata in Segreteria il 14 luglio 2005

Il Dirigente

f.to Dott. Bacchisio Crispo

Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia

Art. 33, terzo comma, del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, come sostituito dall'articolo 3 del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125

Dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2004 e di legittimità e regolarità delle relative operazioni

Relazione
allegata alla deliberazione n. 9/I° C./2005

Indice

Sintesi e conclusioni della relazione	I
Corte dei conti	I
1 Descrizione dell'attività di controllo	3
1.1 Presupposti teorici e significato della dichiarazione di affidabilità	3
1.2 Programmazione e svolgimento del controllo	4
2 Metodologia di campionamento	8
3 Verifiche di regolarità intrinseca	14
3.1 Conservazione dei residui attivi	14
3.2 Riscossioni	17
3.3 Conservazione dei residui passivi	18
3.4 Competenza derivata	23
3.5 Reiscrizione dei residui perenti	26
3.6 Prelevamento da fondi speciali	28
3.7 Fondi globali	31
4 Verifiche di regolarità estrinseca (legittimità e regolarità delle singole operazioni sottostanti)	41
4.1 Premessa	41
4.2 Oggetto del controllo per le entrate	41
4.2.1 cap.432	42
4.2.2 cap.1686	43
4.2.3 cap.81	43
4.2.4 cap.772	44
4.2.5 cap.72	45
4.2.6 cap.751	45
4.2.7 cap.1299	52
4.2.8 cap.742	53
4.2.9 cap.794	53
4.2.10 cap.423	53
4.2.11 cap.749	54
4.2.12 cap.686	54
4.2.13 cap.520	55
4.2.14 cap.115	55
4.2.15 cap.362	55
4.2.16 cap.1197	56
4.2.17 cap.712	56
4.2.18 cap.1095	57
4.2.19 cap.244	58
4.3 Oggetto del controllo per le spese	59
4.3.1 cap.901	60
4.3.2 cap.425	60
4.3.3 cap.303	61
4.3.4 cap.4110	62
4.3.5 cap.9804	62
4.3.6 cap.9631	63
4.3.7 cap.1303	64
4.3.8 cap.581	65
4.3.9 cap.609	66
4.3.10 cap.4404	69

4.3.11	cap.5346	70
4.3.12	cap.5073	70
4.3.13	cap.6047	72
4.3.14	cap.6140	72
4.3.15	cap.5151	80
4.3.16	cap.4761	81
4.3.17	cap.8011	81
4.3.18	cap.5080	82
4.3.19	cap.6201	82
4.3.20	cap.6574	83
4.3.21	cap.3159	84
4.3.22	cap.2935	85
4.3.23	cap.223	86
4.3.24	cap.3863	87
4.3.25	cap.8608	87
4.3.26	cap.1641	88
4.3.27	cap.751	89
5	Il controllo sul conto del patrimonio (controllo di regolarità sulle procedure di formazione del conto del patrimonio e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti)	90
5.1	Premessa	90
5.2	Analisi delle variazioni delle partecipazioni azionarie esposte nel conto del patrimonio	90
5.2.1	Agenzia per lo sviluppo economico della Montagna spa (Agemont)	91
5.2.2	Insiel spa	92
5.2.3	Mediocredito F.V.G. spa	93
5.2.4	Promotur spa	93
5.2.5	Società immobili F.V.G. spa (Gestione Immobili)	94
5.3	Residui attivi: corrispondenza fra conto del bilancio e conto del patrimonio	96
5.4	Residui passivi: corrispondenza fra conto del bilancio e conto del patrimonio	96
6	Conclusioni	98
	allegato 1: elenco e descrizione dei capitoli esaminati per le verifiche di regolarità intrinseca	108
	allegato 2: risultati della procedura di campionamento monetario	118
	allegato 3: crediti esaminati sul cap.772 dell'entrata	120
	allegato 4: osservazioni della Direzione Centrale delle Risorse Economiche e Finanziarie sui rilievi istruttori relativi al capitolo 772 dell'entrata	123
	allegato 5: osservazioni della Direzione Centrale dell'Istruzione, Cultura, Sport e Pace sui rilievi istruttori relativi al capitolo 6140 della spesa	126

L'istruttoria è stata svolta da un gruppo di lavoro coordinato dalla dott.Consolata De Vecchi e formato dalla dott.Wania Moschetta, dalla sig.Cristina Brunetta e dal sig.Raimondo Ronconi.

SINTESI e conclusioni della relazione.

Il terzo comma dell'art.33 del D.P.R. 25 novembre 1975, n.902, come sostituito dall'art.3 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n.125, prevede che la Sezione presenti al Consiglio regionale una dichiarazione con cui attesta l'affidabilità del rendiconto generale della Regione nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica.

La dichiarazione di affidabilità (declaration d'assurance DAS) relativa al rendiconto dell'esercizio 2004 è la prima che la Sezione viene a rendere a seguito di un controllo che ha compiutamente interessato entrambe le componenti (controllo sulle procedure e controllo sui singoli atti) in cui esso si articola alla luce dell'inquadramento normativo e dell'impostazione teorica del controllo derivante dalla deliberazione n.10 del 9 luglio 2004 (DAS 2003); è anche la prima in cui viene applicata una metodologia di selezione delle operazioni basata su criteri statistici integrati da scelte professionali.

I principi ai quali si è uniformata l'attività di controllo finalizzata alla presentazione della dichiarazione di affidabilità si possono così riassumere:

1. il controllo propedeutico alla dichiarazione è un controllo successivo di regolarità contabile-amministrativa (cd. auditing finanziario-contabile);
2. l'affidabilità è un concetto composito, nel senso che essa esprime la sintesi tra il risultato della verifica circa il rispetto dei principi e delle regole valide per la formazione del rendiconto (regolarità delle procedure) e il risultato della verifica di esistenza, legittimità e regolarità delle singole operazioni di cui il rendiconto è espressione (regolarità dei singoli atti); include anche l'esigenza della "leggibilità" del rendiconto nel senso che implica anche che il documento contabile debba essere idoneo a trasmettere informazioni di qualità tale da permettere la comprensione dei dati esposti;
3. il concetto di affidabilità include in sé anche l'esistenza di un procedimento/metodo scientifico di selezione delle operazioni da assoggettare a controllo che consenta di poter fondatamente espandere all'intero rendiconto gli esiti dei due tipi di verifiche di cui sopra, eseguite con riferimento ad alcune parti dello stesso;
4. la dichiarazione di affidabilità e il controllo che le è sotteso sono funzionalmente preordinati al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione che compete alla Sezione sempre ai sensi del terzo comma dell'art.33 del D.PR.n.902/1975;
5. il significato e finalità della dichiarazione (effetto certificatorio in senso lato) è che il Consiglio regionale possa conoscere e valutare i dati contenuti nel rendiconto, che in occasione della parificazione danno luogo anche a considerazioni e valutazioni di carattere generale sugli equilibri della finanza regionale, in un contesto di dichiarata ragionevole certezza circa la verità e la regolarità dei dati e delle procedure seguite per la formazione del rendiconto medesimo. In questo senso la dichiarazione è espressione di una logica collaborativa;
6. conclusivamente, il terzo comma dell'art.33 del D.P.R. 25 novembre 1972 delinea, in un'ottica moderna e adeguata all'evoluzione della disciplina legislativa in materia di

controlli, gli innovativi contenuti delle attività di controllo preordinate alla parificazione del rendiconto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto attiene ai criteri utilizzati per la selezione delle operazioni da assoggettare a controllo, nell'impossibilità materiale di esaminare tutte le procedure e le operazioni di cui il rendiconto è espressione, si è reso indispensabile adottare una metodologia statistica di selezione, integrata da scelte professionali, che consentisse di poter successivamente espandere, entro chiari e predeterminati parametri di riferibilità, all'intero rendiconto le valutazioni professionali espresse con riferimento alle singole parti del rendiconto e alle singole operazioni che hanno costituito oggetto del controllo. L'effetto (in senso lato) certificatorio della dichiarazione è infatti direttamente proporzionale alla qualità e alla significatività della metodologia di controllo effettivamente attuata.

La metodologia applicata per la selezione delle operazioni si è basata sull'analisi del cosiddetto "rischio del controllo" articolato nelle sue tre componenti del rischio intrinseco (IR), che rappresenta il rischio che si verifichino irregolarità o errori rilevanti, del rischio di controllo interno (CR), che rappresenta il rischio che i controlli interni nell'ambito dell'organismo controllato non riescano a impedire o individuare una irregolarità o un errore significativi, del rischio di non individuazione (DR), che rappresenta il rischio che irregolarità o errori rilevanti, non corretti nel corso di controlli interni all'organismo controllato, non vengano individuati dal controllore. Siffatta metodologia è stata sviluppata in conformità alle indicazioni generali all'uopo desumibili dai criteri guida emanati dall'INTOSAI e dalla manualistica di settore.

Ai fini dell'applicazione della metodologia, la Sezione, nell'ambito della programmazione del controllo, ha predeterminato l'entità del rischio del controllo (AR) e della soglia di rilevanza (SR) che, applicata alla popolazione, determina il livello massimo tollerabile di inesattezze che si possono accettare; a tale fine si è tenuto conto, in ragione del fatto che si tratta della prima esperienza applicativa, dell'esigenza di garantire lo svolgimento di un'attività compatibile con le risorse all'uopo utilizzabili e l'effettività del controllo.

L'utilizzo del metodo statistico è avvenuto innanzitutto secondo le logiche di un campionamento numerico finalizzato a individuare i capitoli del rendiconto (che, in quest'ottica, costituiscono l'unità di campionamento) in relazione ai quali esercitare in primo luogo il controllo (afferente le procedure di formazione del rendiconto definito come controllo di "regolarità intrinseca") inerente alle sette tematiche a tale fine predeterminate in fase di programmazione (conservazione dei residui attivi, riscossioni, conservazione dei residui passivi, competenza derivata, reinscrizione dei residui perenti, prelevamento da fondi speciali, fondi globali).

L'applicazione del metodo statistico di campionamento numerico ha portato all'individuazione di 64 capitoli (dei 2900 che compongono il rendiconto), cui sono stati aggiunti altri 16 capitoli individuati sulla base di una valutazione professionale di rilevanza, in parte anche fondata sulle particolari specifiche esigenze connesse a questo primo anno di attività.

Complessivamente sono stati pertanto individuati 80 capitoli (21 afferenti le entrate e 59 afferenti le spese).

In secondo luogo gli stessi 80 capitoli sono stati presi in considerazione ai fini del controllo inerente alla legittimità e regolarità delle operazioni contenute in ciascun capitolo (controllo di "regolarità estrinseca") secondo una logica di campionamento monetario, che ha portato all'individuazione delle singole operazioni presenti in ogni capitolo da assoggettare a controllo. In questo caso l'unità di campionamento è costituita dall'unità monetaria raggruppata per operazioni, intendendosi con tale espressione i crediti per le entrate (tenendo specificamente conto anche dei residui attivi) e i decreti di impegno per le spese.

L'utilizzazione della sopra descritta metodologia statistica ha consentito nell'ambito del campionamento monetario l'individuazione per ciascun capitolo di un valore monetario da tenere in considerazione al fine di assoggettare a controllo tutte le operazioni che lo superassero. Di fatto sono stati esaminati 113 crediti sui 607 presenti nei capitoli coinvolti nel controllo e 118 decreti di impegno sui 1296 presenti nei capitoli interessati dal controllo (questo ultimo dato risente della circostanza che il capitolo 223 della spesa contiene 1149 decreti di cui uno solo risultato assoggettabile a controllo).

Le verifiche di regolarità intrinseca hanno avuto come oggetto il rispetto delle norme che disciplinano i sette istituti contabili sopra evidenziati, norme contenute nella legge regionale n.7/99 in materia di bilancio e contabilità regionale e in altre leggi regionali aventi implicazioni finanziarie.

Per le verifiche di regolarità estrinseca relative alle entrate, in particolare per quelle conseguenti ad attività gestionali direttamente riferibili alla Regione, il controllo si è in generale sviluppato con i seguenti contenuti:

- verifica circa l'esistenza e il contenuto dell'atto che costituisce il titolo giuridico dell'entrata;
- verifica circa la conformità del credito al titolo giuridico;
- verifica circa l'esistenza e la pertinenza dell'iscrizione a capitolo da parte della Regione dell'entrata, con eventuale istituzione del capitolo stesso;
- verifica circa il contenuto degli atti regionali di gestione, con eventuale accertamento di maggiori/minori entrate;
- verifica circa esistenza di riscossioni in conto residui e/o in conto competenza.

Per le verifiche di regolarità estrinseca relative alle spese il controllo si è invece articolato con i seguenti contenuti generali:

- verifica circa l'esistenza e il contenuto del decreto di impegno;
- individuazione e analisi dei presupposti normativi o contrattuali che giustificano l'emissione e il contenuto del decreto di impegno;
- verifica circa la conformità del decreto ai presupposti;
- verifica circa il rispetto dell'iter procedurale richiesto ai fini dell'emissione del decreto di impegno;
- verifica circa la correttezza dell'imputazione della spesa a capitolo e a esercizio finanziario;
- verifica circa la correttezza dell'emissione dei titoli di spesa (individuazione del beneficiario, dell'importo, dell'esercizio finanziario).

Limitatamente a quei capitoli sui quali sono state verificate tutte le operazioni, il controllo si è esteso anche alla verifica dei livelli massimi di impegno consentiti dal patto di stabilità e definiti per il 2004 con D.G.R. 16 aprile 2004 n.931.

La valutazione dei risultati del controllo è rimessa esclusivamente al giudizio professionale basato sull'analisi della consistenza delle irregolarità riscontrate. Tale giudizio viene articolato in relazione alla gravità dell'irregolarità sotto il profilo della sua incidenza sulle logiche giuridiche e contabili che sovrintendono alla formazione del rendiconto, alla sua significatività monetaria, alle sue influenze sugli equilibri generali del rendiconto, al suo carattere episodico o sistematico, alla sua natura formale o sostanziale.

Gli esiti del controllo eseguito depongono per l'affidabilità del rendiconto e in generale per la legittimità e regolarità delle relative operazioni.

Sotto il profilo quantitativo, sono state riscontrate irregolarità solo in 8 capitoli rispetto alla soglia di 36 capitoli, in cui, nell'ambito della metodologia di campionamento numerico dei capitoli da assoggettare al controllo, sarebbe risultato accettabile che si rinvenissero errori.

La considerazione testè svolta non si modifica anche se si prendono in considerazione gli ulteriori quattordici capitoli interessati dalla problematica dell'irregolarità nella gestione dei fondi globali (che rileva sul rendiconto 2004 per complessivi euro 3.780.843,02) che è stata esaminata nella sua interezza e sulla quale non hanno inciso i criteri utilizzati ai fini della selezione dei capitoli.

Anche sotto il profilo qualitativo le irregolarità riscontrate non sono tali da compromettere il giudizio positivo sull'affidabilità del rendiconto nell'accezione precisata nella parte introduttiva di questa relazione.

Per quanto attiene specificamente alla legittimità e regolarità delle singole operazioni solo in quattro capitoli (751 delle entrate, 6140, 5073, 2935 delle spese) è stata superata la soglia di tollerabilità degli errori (determinata nell'ambito della metodologia del campionamento monetario), ma un carattere di sistematicità (nel senso che verrà di seguito specificato) degli errori nella gestione delle operazioni si rinviene solamente nel capitolo 751 delle entrate (redditi da beni patrimoniali disponibili) e nel capitolo 6140 delle spese (contributi in conto capitale per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi) in ordine al quale debbono però svolgersi nel prosieguo di queste conclusioni alcune specifiche considerazioni alla luce delle osservazioni presentate dalla competente Direzione Centrale dell'Istruzione, Cultura, Sport e Pace nell'ambito del contraddittorio finale promosso dal magistrato istruttore.

Considerazioni specifiche debbono anche essere svolte con riferimento al capitolo di entrata 772 relativo alle entrate derivanti da titoli obbligazionari di proprietà della Regione.

Il contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale ha confermato appieno l'esistenza di quella che al termine della fase istruttoria (a fronte della mancata trasmissione di sufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli uffici regionali) era stata qualificata (assieme ad altre tre questioni, che invece sono state nel contraddittorio finale positivamente definite) come un'apparente discrasia gestionale.

L'esito finale del contraddittorio ha confermato cioè che con riferimento ad un'ampia maggioranza (tutti i crediti esaminati ad eccezione di cinque) delle operazioni di accertamento e/o di riscossione degli interessi maturati sui titoli obbligazionari di proprietà della Regione (ai fini delle problematiche fiscali ora in commento da considerarsi soggetto "nettista") non è stata assolta l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 1.4.1996 n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati.

I dati da ultimo trasmessi dalla Regione evidenziano che il fenomeno interessa sotto il profilo dell'accertamento la mancata applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% per euro 113.711,34 (a fronte di un accertamento per euro 909.687,68) in conto residui e per euro 101.179,01 (a fronte di un accertamento per euro 809.432,07) in conto competenza

Anche in questo caso l'entità dell'irregolarità riferite all'accertamento supera abbondantemente la soglia di rilevanza predeterminata in sede di programmazione (euro 12.465,34 per i residui ed euro 11.337,32 per la competenza). Questo riscontro di illegittimità coinvolge in primo luogo, sulla base della situazione di fatto rappresentata dalla Regione, la responsabilità dell'istituto tesoriere, quale soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del d. lgs. 239/96, depositario dei titoli, che essendo direttamente obbligato nei confronti dell'erario, dovrà attivare i rimedi e i meccanismi correttivi previsti dall'ordinamento fiscale.

La stessa Regione peraltro è direttamente coinvolta dalla problematica sia perché è tenuta a restituire le somme indebitamente percepite sia perché dovrà esercitare con la dovuta attenzione quella vigilanza che (sul tema ora in esame) non ha finora dispiegato nella gestione dei rapporti di tesoreria, anche al fine di non rimanere effettivamente coinvolta nella responsabilità solidale prevista dall'art. 4, quinto comma, del d.lgs. 239/96.

In considerazione della rilevanza non solo contabile della fattispecie, dovrà anche specificamente riferire alla Sezione circa l'avvenuta regolarizzazione della situazione.

Il suddetto giudizio sostanzialmente e complessivamente positivo circa l'affidabilità del rendiconto non può però indurre a sottovalutare alcune problematiche emerse con nitidezza, in relazione alle quali il controllo ha evidenziato la necessità che l'Amministrazione regionale operi interventi correttivi sotto il profilo procedurale e sostanziale e che comunque si attivi per assicurare una maggiore conformità dell'azione regionale alla "ratio" di talune disposizioni normative o a determinati principi contabili.

Si tratta di cinque tematiche da tenere in attenta considerazione o perché esistono significative criticità nella gestione dei capitoli (com'è per i predetti capitoli 751 e 6140) o perché coinvolgono problematiche o principi di ampia rilevanza ai fini della corretta elaborazione del rendiconto e che pertanto, come tali, trascendono la sola esigenza del mero rispetto delle regole e dei principi che disciplinano le singole operazioni.

1) Il riferimento è innanzitutto al tema (ripetutamente, ma finora inutilmente, segnalato nell'ambito degli ultimi giudizi di parificazione e anche nell'ambito della dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2003) della gestione dei fondi globali, in cui ha assunto un contenuto

oramai sistematico l'utilizzo del fondo di parte capitale per il finanziamento di spese di parte corrente.

Siffatto "modus operandi" evidenzia un chiaro contrasto con le logiche gestionali sottese alla previsione di cui all'art.10, c.5 della legge regionale n.7/1999 e con le disposizioni delle varie leggi finanziarie regionali che prevedono l'articolazione dei fondi globali in una parte di spesa corrente e in una parte di spesa capitale.

2) In secondo luogo il riferimento è al predetto capitolo 751 delle entrate (esaminato sia nell'ambito della tematica della conservazione dei residui attivi sia ai fini del controllo sulla legittimità e regolarità delle singole operazioni) ove è stata riscontrata una conservazione di un residuo attivo in realtà non esistente per complessivi euro 185.411,28. Il dato è molto significativo, se si considera che le operazioni (o più precisamente i crediti) che sono complessivamente interessati dalla gestione del capitolo sono 460 a fronte dei 42 complessivamente assoggettati al controllo (peraltro i crediti selezionati ai fini del controllo sono quelli di maggior valore).

Va anche segnalato che in due casi i crediti che originano il residuo attivo risalgono in un caso al 1993 e nell'altro al 1994 e ciò in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Si tratta pertanto di crediti (residui) formalmente esistenti, ma il cui realizzo si presenta assai incerto.

L'entità del fenomeno riscontrato, gli approfondimenti svolti in sede istruttoria e l'ampio superamento del predeterminato limite di tollerabilità degli errori inducono ad attribuire un carattere di sistematicità all'irregolarità nella gestione del capitolo nel senso che le procedure attualmente in atto non sono idonee a impedire la creazione e la conservazione nel rendiconto di residui attivi di fatto inesistenti.

Va sottolineato a tale proposito che quella ora in esame è l'unica situazione riscontrata in cui non è stata rinvenuta nei fascicoli trasmessi alla Sezione la dichiarazione ordinariamente richiesta agli uffici competenti dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie circa la sussistenza di fondati motivi che giustificano la conservazione nel rendiconto dei residui attivi.

L'istruttoria ha peraltro evidenziato la consapevolezza dell'esistenza del fenomeno in capo alla competente struttura dell'apparato regionale, che ha anche riferito di aver già in atto procedure finalizzate a porre rimedio alla situazione sopra descritta.

3) In terzo luogo una particolare attenzione deve essere riservata alla gestione del capitolo 6140 di spesa in relazione alla quale l'istruttoria si è conclusa rilevando l'esistenza di irregolarità nelle operazioni relative a 24 dei 40 decreti esaminati. Poiché i decreti di impegno assunti nel corso del 2004 sono complessivamente 44, il controllo ha interessato la quasi totalità delle operazioni eseguite sul capitolo.

Sulla base delle risultanze istruttorie la predeterminata soglia di tollerabilità degli errori (euro 11.720,84) è stata ampiamente superata in quanto l'importo delle contribuzioni concesse in esito a procedure interessate da errori ammonta a euro 527.327,28.

Va precisato che si tratta di irregolarità di significato prevalentemente procedurale; in alcuni limitati casi gli errori riscontrati sono però di natura sostanziale.

A tale proposito è doveroso sottolineare che la competente Direzione Centrale della Regione ha presentato in data 12 luglio 2005, in occasione del contraddittorio finale sulle risultanze istruttorie del controllo, una serie di articolate osservazioni a chiarimento dei contenuti dell'azione amministrativa svolta e di critica di talune conclusioni istruttorie.

Tali osservazioni sono integralmente riportate nell'allegato 5 di questa relazione.

Si rende pertanto necessario un esame delle stesse che non può prescindere da alcune considerazioni preliminari.

In primo luogo va preliminarmente sottolineato che molte delle deduzioni svolte dall'Amministrazione si basano sull'affermata esistenza di atti che in realtà non sono stati rinvenuti nei fascicoli trasmessi alla Corte ai fini dell'istruttoria.

Al riguardo non si può che richiamare l'attenzione sull'esistenza dell'onere dell'amministrazione controllata di trasmettere una documentazione completa e idonea a soddisfare le esigenze istruttorie del controllo; nel caso concreto l'attività istruttoria, di fatto, ha anche agevolato l'assolvimento di tale onere a mezzo dell'indizione di una specifica riunione istruttoria in data 30 giugno 2005, cui hanno partecipato i competenti funzionari regionali e nella quale sono state illustrate le problematiche che stavano emergendo dal controllo e cioè quelle stesse problematiche che sono state successivamente evidenziate nella relazione istruttoria.

Le obiezioni che vengono svolte al riguardo con la nota del 12 luglio sono pertanto certamente utili a chiarire, sia per gli aspetti sistematici che per i dettagli procedurali, l'attività in concreto svolta dagli uffici, ma, non essendo accompagnate dalla produzione dei documenti di cui si afferma l'esistenza, non possono risultare idonee a superare le diverse risultanze derivanti dall'esame dei fascicoli trasmessi. La logica e la finalità sottesa al controllo propedeutico alla dichiarazione di affidabilità consentono comunque che ad esse si dia un doveroso risalto nell'ambito di questa relazione.

In secondo luogo e con riferimento alle deduzioni critiche svolte sulla metodologia e sul contenuto del controllo, va precisato che questo è necessariamente limitato alla verifica della legittimità e della regolarità delle singole operazioni che producono risultanze contabili rilevanti ai fini del rendiconto dell'esercizio finanziario 2004. Ciò non comporta affatto, anche a fronte della segnalata unicità del provvedimento generale avente ad oggetto la ripartizione dell'intero stanziamento tra i beneficiari, un'impropria moltiplicazione delle irregolarità procedurali effettivamente riscontrate, la cui autonoma consistenza non è scalfita dall'unicità del provvedimento generale.

In terzo luogo pare opportuno ricordare che gli esiti dell'attività istruttoria sono riassumibili nell'affermazione svolta nella relazione istruttoria circa l'esistenza di numerose irregolarità procedurali nella gestione delle operazioni afferenti il capitolo di spesa ora in commento, nel senso di una diffusa disattenzione per gli adempimenti procedurali previsti dalla legge (15 casi di presentazione delle domande di contributo oltre il termine di legge, 1 caso di

assenza di ogni evidenza circa la data di ricevimento da parte del servizio regionale, 11 casi di assenza del parere comunale richiesto dalla legge e altri casi di minor rilievo).

A questa considerazione di fondo, cui, per l'entità del fenomeno risultante dall'esame dei fascicoli, era stato, in sede istruttoria, attribuito un carattere sistematico, hanno fatto seguito nella stessa sede due rilievi di carattere sostanziale: l'uno afferente la mancata acquisizione (in due casi) della dichiarazione del beneficiario del contributo prevista dall'articolo 5 comma 4 della legge regionale 43/1980 circa la sua capacità finanziaria di sostenere le spese delle opere assistite dal contributo per la parte non coperta dallo stesso; l'altra afferente (in tre casi) la concessione di un nuovo contributo per il "rifi naziamento" dell'esecuzione delle stesse opere interessate da precedente contribuzione.

Premesse queste tre considerazioni preliminari, si rileva che le osservazioni svolte dalla Direzione Centrale dell'Istruzione, Cultura, Sport e Pace nella sua nota del 12 luglio sotto un primo profilo delimitano quantitativamente il contenuto delle irregolarità procedurali, ma sotto un secondo profilo e nel contempo confermano esse stesse il fondamento delle conclusioni istruttorie circa una significativa inosservanza degli adempimenti procedurali previsti dalla legge, la quale peraltro, secondo quanto rappresentato dalla Direzione, non deriverebbe da disattenzione della struttura per gli stessi, ma da giustificate prassi operative consolidate negli anni.

Va al riguardo precisato che la disciplina procedurale posta dalla legge regionale 43/80 (oggi non più vigente) ai fini della concessione dei contributi è molto chiara, anche se la prevista necessaria concatenazione degli adempimenti da parte dei vari soggetti coinvolti nel procedimento può obiettivamente comportare difficoltà nel puntuale rispetto della disciplina stessa. Ciò non può però legittimare l'adozione di prassi gestionali "praeter legem".

Sotto il primo profilo la Direzione afferma infatti la tempestività della presentazione di 7 delle 13 (rectius 15) domande che risultano pervenute oltre il termine, le quali sarebbero state invece tempestivamente spedite a mezzo posta entro i termini di legge, cosicché il rilievo istruttorio di intempestività si fonderebbe sulla semplice mancata allegazione da parte degli uffici regionali della relativa documentazione postale. Nello stesso senso afferma anche che in 4 degli 11 casi in cui la domanda risulta priva del motivato parere comunale richiesto dalla legge, tale parere risulta invece regolarmente acquisito agli atti (ancorché non sia presente nei fascicoli trasmessi alla Corte). Precisa anche che in un caso la domanda sarebbe tempestiva perché pervenuta nei termini e protocollata direttamente dall'ufficio di segreteria dell'Assessore allo Sport.

Sotto il suddetto secondo (diverso) profilo le osservazioni regionali sono finalizzate a giustificare, sulla base di prassi ventennali, la tempestività della presentazione della domanda allorché essa sia pervenuta nei termini non presso il competente Servizio regionale come previsto dalla legge, ma presso il comune chiamato a rendere il parere e a inoltrare la domanda oppure presso un'altra amministrazione cui la domanda era stata erroneamente trasmessa; affermano anche l'equiparazione dell'inoltro della domanda di contributo ad opera del comune (chiamato a rendere il parere) all'emissione, ad opera del comune stesso, del motivato parere richiesto dalla legge.

L'esistenza delle problematiche procedurali testè riportate non deve però distogliere l'attenzione delle due predette tematiche di carattere sostanziale evidenziate nella relazione istruttoria, che hanno un più profondo spessore e su cui la Sezione ritiene più importante soffermarsi.

Al riguardo, le osservazioni svolte dalla Direzione centrale non solo non sono condivisibili, ma costituiscono ulteriore dimostrazione di un eccessivo allontanamento dalla legge delle procedure amministrative di fatto seguite.

Va innanzitutto chiarito che l'articolo 8 della legge regionale 43/80 non afferma un generale principio di "rifornanziabilità" delle opere già assistite da precedente contribuzione limitatamente alla differenza tra la spesa sostenuta e quella precedentemente ammessa contributo, ma, in un contesto espressivo di significato chiaramente derogatorio al principio generale della non "rifornanziabilità", circoscrive l'ipotesi del contributo integrativo al caso di maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali e alla condizione che la domanda sia presentata entro l'anno dall'avvenuto collaudo delle opere e quindi ad opere ultimate e a fronte di una spesa definitivamente quantificata.

I rilievi e le considerazioni al riguardo svolte in sede istruttoria circa la non "rifornanziabilità" delle stesse opere già assistite da precedente contribuzione non facevano un astratto riferimento al principio di legge, ma erano riferite alla realtà dei tre casi concretamente esaminati, ove non solo non c'è traccia dell'avvenuta considerazione dei presupposti previsti dall'art.8 per la concessione del contributo integrativo, ma anzi emerge una realtà antitetica.

Ad esempio, la domanda di cui al decreto n. 578/CULT-5 SP del 2 aprile 2004 non è affatto motivata dalla revisione dei prezzi contrattuali (la domanda al contrario espressamente conferma l'entità del quadro economico preso in considerazione ai fini della concessione del precedente contributo) bensì dalla circostanza che le "limitate disponibilità di bilancio" del richiedente non consentivano di sostenere la spesa non coperta dal precedente contributo regionale.

Tale affermazione introduce immediatamente la seconda problematica rilevata in sede istruttoria circa il significato da attribuire alla dichiarazione del beneficiario prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge regionale 43/80 a proposito della sua capacità di sostenere le spese non coperte dal contributo.

Al riguardo, a fronte della chiara previsione di legge, pare grave l'affermazione svolta dalla competente Direzione circa l'inesistenza di un obbligo al rilascio della dichiarazione da parte del beneficiario e circa il fatto che l'impegno a coprire la parte di spesa non assistita da contributo "deve essere considerato implicito a priori", alla luce delle previsioni di legge che fissano il limite massimo della contribuzione nell'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Va anche detto che la circostanza che la legge ritenga sufficiente a tale fine una dichiarazione del beneficiario è espressione di una logica di semplificazione degli adempimenti, ma non consente certamente di considerare non dovuta la presentazione della dichiarazione medesima. In questo contesto una prassi operativa che si limitasse a ritenere essenziale la

dichiarazione del beneficiario solo "allorchè la misura del contributo sia significativamente inferiore al livello massimo possibile" sarebbe illegittima.

Le deduzioni regionali hanno peraltro precisato che l'assenza della dichiarazione si riscontra solamente in uno (decr. 1551) dei due casi rilevati in sede istruttoria, mentre nell'altro caso la dichiarazione risulta effettivamente depositata agli atti (ma non trasmessa alla Corte).

In conclusione quindi si conferma un quadro complessivo di irregolarità nella gestione delle operazioni, pur dovendosi dare evidenza alle dichiarazioni rese dall'Amministrazione circa l'esistenza di un fenomeno quantitativamente ridotto rispetto a quello emergente dall'istruttoria.

4) Il quarto argomento cui prestare attenzione non coinvolge problematiche afferenti la legittimità e la regolarità delle operazioni, ma attiene ad uno degli elementi costitutivi del concetto di affidabilità, quale è stato illustrato nelle pagine introduttive di questa relazione; attiene cioè al tema della "leggibilità" del rendiconto nel senso che il documento contabile deve essere idoneo a trasmettere informazioni complete e di qualità tale da consentire la comprensione e la valutazione delle rappresentazioni contabili che esso espone.

Nell'ambito del controllo operato ai fini della dichiarazione di affidabilità il tema della leggibilità si è manifestato in tutta la sua importanza in relazione alla verifica eseguita con riferimento alla correttezza dei dati contabili afferenti la variazione del valore (consistenza) delle partecipazioni azionarie esposte nel conto del patrimonio.

In questo contesto operativo il controllo ha accertato la conformità delle rappresentazioni contabili in esame ai criteri di quantificazione applicati dalla Regione, ma ha anche preliminarmente rilevato la totale assenza di ogni rappresentazione e indicazione (in una sede amministrativa o nell'ambito di uno specifico documento tecnico) di quali siano questi criteri e di come la loro applicazione tenga conto delle realtà differenziate sulle quali essi incidono (la diversa tempistica prevista o di fatto esistente per l'approvazione dei bilanci delle società partecipate e conseguentemente la disomogeneità temporale degli elementi presi in considerazione ai fini della determinazione delle variazioni del valore delle partecipazioni).

E ciò a fronte di una situazione in cui la Regione opera e rappresenta in sede contabile i risultati della sua attività secondo le regole e le logiche della contabilità finanziaria, alle quali non sono "tout court" applicabili i principi civilistici che disciplinano le modalità di rappresentazione a bilancio del valore delle partecipazioni azionarie.

A tale proposito è appena il caso di ricordare che il documento 21 della Commissione per la statuizione dei principi contabili istituita dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri precisa che il metodo di rappresentazione e di valutazione delle partecipazioni basato sul "patrimonio netto" si distingue da quello effettuato "assumendo il mero valore contabile della frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata, risultante dal suo stato patrimoniale, senza apportarvi alcuna rettifica". Lo stesso principio contabile stabilisce quali siano le rettifiche da operare e i principi metodologici da rispettare.

In questo contesto, solo le informazioni assunte nel corso delle riunioni istruttorie nonché quelle derivanti dall'esame della documentazione richiesta e acquisita dalla Sezione hanno evidenziato che la Regione dal 2002 basa la determinazione del valore della sua consistenza azionaria sul patrimonio netto delle società partecipate e che le variazioni di valore esposte nel conto del patrimonio consistono nella differenza (di segno positivo o negativo) tra il valore del patrimonio netto delle singole società esistente a fine esercizio ed il corrispondente valore risultante dal bilancio dell'esercizio precedente.

Solo da siffatte informazioni si è desunto quali (e con riferimento a quale data) elementi rettificativi del valore del patrimonio netto risultanti nei bilanci societari la Regione ha preso in considerazione ai fini della metodologia di calcolo da essa applicata e come sono state da essa risolte le varie problematiche di computo inerenti alla determinazione del valore della sua consistenza azionaria; tali problematiche sono quelle connesse al fatto che al momento della redazione del conto del patrimonio i bilanci di alcune società non sono ancora approvati e quindi non è ancora determinato il dato relativo al patrimonio netto della società al 31.12.2004 oppure connesse al fatto che il bilancio si chiude alla data del 30.6 anziché a quella del 31.12.

Nel conto del patrimonio non c'è alcuna evidenza di tutte queste circostanze, come pure della fondamentale informazione afferente le cause che determinano la variazione del patrimonio netto delle singole società e conseguentemente, giusta la metodologia applicata dalla Regione, la variazione della consistenza della partecipazione azionaria regionale; né a tale fine viene formalizzato alcun altro documento tecnico. Le informazioni de quo sono desumibili solo dall'analisi dei singoli bilanci societari, che debbono essere allegati al rendiconto regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 6, della legge regionale 16.4.1999 n.7.

Siffatta laconicità informativa contrasta con il concetto di affidabilità sopra illustrato e stride notevolmente sia con la rilevanza delle poste contabili in questione sia con l'importanza che nel contesto generale dell'attività regionale ha assunto il perseguimento di obiettivi e di finalità di interesse pubblico attraverso la formula organizzatoria delle società partecipate dalla Regione.

Sulla base della situazione descritta, che non offre sufficienti certezze di stabilità e di uniformità di applicazione della metodologia di determinazione del valore delle partecipazioni azionarie della Regione (e delle relative variazioni), il controllo si è limitato, come già precisato, a verificare la corrispondenza dei dati contabili presenti nel conto del patrimonio con i criteri di quantificazione dichiarati in sede istruttoria dagli uffici regionali, riscontrando la conformità dei dati esposti a tali criteri.

5) Un quinto rilievo di carattere generale deve essere svolto con riferimento alla problematica emersa nell'ambito della disamina del tema della conservazione dei residui passivi relativamente ai capitoli di spesa 9532 e 9288, che espongono residui risalenti rispettivamente al 1989 e al 1980; questi capitoli sono interessati dalla deroga prevista dall'articolo 44, quarto comma, della legge regionale 7/99 secondo cui le somme impegnate per interventi di ricostruzione sono conservate nel conto dei residui oltre i termini stabiliti in via ordinaria dall'articolo 29, comma 6 della stessa legge.

A tale proposito l'istruttoria ha evidenziato, a fronte della richiesta di chiarimenti inerenti all'esistenza di motivi idonei a giustificare la conservazione di residui passivi tanto datati, che la suddetta deroga viene dagli uffici applicata con automatismi, che prescindono da una effettiva periodica verifica circa la permanenza del debito.

I residui sono quindi conservati in ossequio formale alla legge (che non prevede alcun termine per la conservazione), ma siffatta modalità di gestione contabile non corrisponde ad un principio di corretta gestione contabile atta a garantire la veridicità delle risultanze contabili, cui deve sempre essere preordinata l'interpretazione della norma. Ciò a maggior ragione in quanto i capitoli in questione non hanno altra operatività se non quella propria della conservazione del residuo.

Le altre irregolarità riscontrate sono meno significative e assumono una minore rilevanza ai fini di una valutazione generale sull'affidabilità del rendiconto.

In quest'ottica va precisato che il controllo, nell'ambito delle riunioni istruttorie, ha acquisito elementi di conoscenza e di valutazioni tali da consentire il riconoscimento di un carattere episodico e con effetti circoscritti anche ad alcune irregolarità il cui importo supera la soglia di tollerabilità predeterminata ai fini del campionamento monetario delle operazioni contenute nei vari capitoli selezionati.

È questo il caso dell'irregolarità afferente il capitolo 2935 relativo alle spese effettuate da un funzionario delegato a seguito di ordine di accreditamento, ove è stato riscontrato che non è stato inviato in economia, ma è stato impropriamente conservato tra i residui passivi, l'intero importo del capitolo (euro 30.000,00) nonostante il fatto che il funzionario delegato, a fronte dell'assenza di ogni suo impegno di spesa, non avesse chiesto il trasporto di alcuna somma al bilancio 2005.

Tale è anche il caso dell'irregolarità che affligge il capitolo 5073 della spesa relativo alle anticipazioni di cassa agli organismi primari di produzione teatrale e musicale sui contributi annui loro assegnati dallo Stato. Il controllo ha accertato in questo caso che solo una delle quattro operazioni esaminate (e cioè solo una di tutte quelle che hanno interessato la gestione del capitolo di spesa) si caratterizza per l'inosservanza dei presupposti formali previsti dalla legge per la concessione dell'anticipazione (l'avvenuta tempestiva restituzione dell'anticipazione concessa nell'esercizio precedente). Nel caso concreto ciò è dipeso da una particolare situazione soggettiva in cui versava il beneficiario dell'anticipazione, situazione che risulta sia stata oggetto di conoscenza e di valutazione da parte dei competenti apparati regionali. Tale circostanza esclude che possa riconoscersi all'episodio un'importanza e un significato che trascende la specificità della singola irregolarità.

Episodica, stando alle risultanze degli approfondimenti istruttori, è anche l'irregolarità, emersa nell'ambito del controllo circa l'utilizzo dei fondi speciali, riscontrata a carico del capitolo 1546, concernente la spesa per oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione per interventi nei settori sociali.

L'irregolarità consiste in questo caso nell'erronea qualificazione della spesa come "spesa imprevista" al fine di giustificare il prelievo dal corrispondente fondo speciale e ciò anche a

fronte di un contemporaneo altro (corretto) prelievo per la stessa causale dal diverso fondo speciale per le spese "obbligatorie e d'ordine".

In conclusione il controllo, condotto alla stregua dei principi enunciati in questa relazione e nei descritti limiti derivanti dalla metodologia di selezione delle operazioni concretamente applicata, consente di ritenere affidabile il rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2004 nonché legittime e regolari le relative operazioni ad eccezione di quelle motivatamente specificate nella presente relazione con riferimento al capitolo 751 e 772 dell'entrata e ai capitoli 6140, 9532, 9288, 2935, 5073 e 1546 della spesa nonché ai 14 capitoli (6041, 6048, 6159, 6147, 6273, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 3918, 7000, 7003, 9810) interessati dal descritto irregolare utilizzo dei fondi globali.

1 Descrizione dell'attività di controllo

1.1 Presupposti teorici e significato della dichiarazione di affidabilità

Ai sensi del terzo comma dell'art.33 del D.P.R. 25 novembre 1975, n.902, come sostituito dall'art.3 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n.125, la Sezione è tenuta a presentare al Consiglio regionale una dichiarazione con cui attesta l'affidabilità del rendiconto generale della Regione nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica. La dichiarazione di affidabilità (declaration d'assurance DAS) relativa al rendiconto dell'esercizio 2004 è la prima che la Sezione viene a rendere a seguito di un controllo che ha compiutamente interessato entrambe le componenti (controllo sulle procedure e controllo sui singoli atti) in cui esso si articola alla luce dell'inquadramento normativo e dell'impostazione teorica del controllo derivante dalla deliberazione n.10 del 9 luglio 2004 (DAS 2003); è anche la prima in cui viene applicata una metodologia di selezione delle operazioni basata su criteri statistici integrati da scelte professionali. Il contenuto dell'inquadramento normativo e dell'impostazione teorica riconosciuto dalla suddetta deliberazione all'attività di controllo di cui qui si tratta si può così sintetizzare:

7. il controllo propedeutico alla dichiarazione è un controllo successivo di regolarità contabile-amministrativa (cd. auditing finanziario-contabile);
8. l'affidabilità è un concetto composito, nel senso che essa esprime la sintesi tra il risultato della verifica circa il rispetto dei principi e delle regole valide per la formazione del rendiconto (regolarità delle procedure) e il risultato della verifica di esistenza, legittimità e regolarità delle singole operazioni di cui il rendiconto è espressione (regolarità dei singoli atti);
9. il concetto di affidabilità include in sé anche l'esistenza di un procedimento/metodo scientifico di selezione delle operazioni da assoggettare a controllo che consenta di poter fondatamente espandere all'intero rendiconto gli esiti dei due tipi di verifiche di cui sopra, eseguite con riferimento ad alcune parti dello stesso;
10. la dichiarazione di affidabilità e il controllo che le è sotteso sono funzionalmente preordinati al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione che compete alla Sezione sempre ai sensi del terzo comma dell'art.33 del D.PR.n.902/1975;
11. il significato e finalità della dichiarazione (effetto certificatorio in senso lato) è che il Consiglio regionale possa conoscere e valutare le fondamentali tematiche afferenti gli equilibri della finanza regionale emergenti dal rendiconto e che sono venuti a costituire oggetto della parificazione in un contesto di dichiarata ragionevole certezza circa la verità e la regolarità dei dati e delle procedure seguite per la formazione del rendiconto medesimo. In questo senso la dichiarazione è espressione di una logica collaborativa;

12. conclusivamente, il terzo comma dell'art.33 del D.P.R. 25 novembre 1972 delinea, in un'ottica moderna e adeguata all'evoluzione della disciplina legislativa in materia di controlli, gli innovativi contenuti delle attività di controllo preordinate alla parificazione del rendiconto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

I suddetti, già affermati, principi teorici di delimitazione del concetto di affidabilità devono essere integrati con quello della "leggibilità" (del rendiconto), nel senso che l'affidabilità implica anche che il documento contabile debba essere idoneo a trasmettere informazioni di qualità tale da permettere la comprensione dei dati esposti.

Per quanto attiene ai criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, nell'impossibilità materiale di esaminare tutte le procedure e le operazioni di cui il rendiconto è espressione, si è reso indispensabile adottare una metodologia statistica di selezione che consentisse di poter successivamente espandere, entro chiari e predeterminati parametri di riferibilità, all'intero rendiconto le valutazioni professionali espresse con riferimento alle singole parti del rendiconto e alle singole operazioni che hanno costituito oggetto del controllo. L'effetto (in senso lato) certificatorio della dichiarazione è infatti direttamente proporzionale alla qualità e alla significatività della metodologia di controllo effettivamente attuata.

La metodologia applicata per la selezione delle operazioni si è basata sull'analisi del cosiddetto "rischio del controllo" ed è stata sviluppata in conformità alle indicazioni generali all'uopo desumibili dai criteri guida emanati dall'INTOSAI. Come già precisato, a essi sono state affiancate alcune scelte basate su valutazioni professionali che tengono anche conto di particolari esigenze proprie di questa prima esperienza di controllo.

1.2 Programmazione e svolgimento del controllo

La dichiarazione di affidabilità del rendiconto costituisce un'attività obbligatoria per la Sezione che rinviene la sua fonte direttamente nella legge. Essa ha comunque costituito oggetto delle deliberazioni della Sezione plenaria n.24 del 23 novembre 2004 e n.5 del 22 marzo 2005 concernenti l'approvazione e l'integrazione del programma di controllo della Sezione per il 2005.

In ossequio a tale programmazione e in conformità ai principi teorici sopra enunciati, viene ribadita anche ai fini della DAS 2004 la duplicità dell'oggetto del controllo che si articola, sotto un primo profilo, in un controllo definito di "regolarità intrinseca" (in quanto interna alle logiche di formazione del rendiconto), che è preordinato a verificare la conformità a legge dei procedimenti contabili seguiti nel corso della gestione del bilancio al fine di riscontrare se il rendiconto espone dati coerenti con siffatte sue premesse. Il parametro normativo di riferimento per siffatto riscontro è dato essenzialmente dalla legge regionale n.7 del 16 aprile 1999 recante le norme in materia di bilancio e di contabilità regionale, alla quale all'uopo si

affiancano le altre leggi regionali aventi implicazioni finanziarie, che come tali incidono sulla gestione del bilancio.

Sotto un secondo profilo il controllo ha come oggetto la conformità alle regole giuridiche delle singole operazioni. Tale controllo viene definito come di "regolarità estrinseca" (e cioè esterna alle logiche del rendiconto) in quanto preordinata a verificare la conformità a legge della fase della genesi del singolo dato contabile, che come tale è destinato a confluire nella gestione e a essere preso in considerazione dal rendiconto. Il parametro normativo di riferimento di questo secondo tipo di controllo è dato per l'aspetto contabile dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività contabile dell'apparato regionale, mentre per l'aspetto amministrativo e contrattuale il riferimento è dato dalle norme che disciplinano la singola operazione.

In attuazione dei principi metodologici affermati negli atti programmatori, con delibera n.8 del 10 maggio 2005 è stato approvato lo specifico piano di lavoro per la DAS 2004 in seno al quale sono stati innanzitutto individuati i seguenti sette temi di regolarità intrinseca: conservazione dei residui attivi; riscossioni; conservazione dei residui passivi; competenza derivata; reiscrizione dei residui perenti; prelevamento dai fondi speciali; fondi globali. Con lo stesso documento sono stati formalizzati e specificati i criteri metodologici finalizzati all'individuazione delle unità di campionamento ai fini del controllo; sulla base di tali criteri sono stati selezionati complessivamente 80 capitoli da sottoporre a verifica secondo le logiche che sono espresse in prosieguo nel paragrafo di questa relazione intitolato "metodologia". Per il conto del patrimonio, è stato individuato il tema delle variazioni del valore delle partecipazioni azionarie della Regione esposte nel rendiconto, sulla base di una valutazione di significatività operata dal magistrato istruttore.

Ai fini della fondamentale esigenza istruttoria afferente la conoscenza e la valutazione dei mezzi e delle procedure contabili in uso presso gli uffici si sono svolti due incontri con i competenti uffici della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie: uno in data 2 dicembre 2004 specificamente preordinato a verificare la funzionalità e l'operatività delle procedure per la gestione dell'attività di spesa e l'altro in data 3 febbraio 2005 per un'analoga verifica riferita alle procedure afferenti le entrate.

Con specifico riferimento al tema di controlli interni, che ai fini che rilevano in questa sede si riassumono nel controllo interno di Ragioneria disciplinato dall'art.36 e seguenti della legge regionale n.7/1999, ai fini della DAS 2004 sono stati acquisiti i rilievi e gli esiti dei controlli interni di Ragioneria riferiti agli 80 capitoli selezionati. Di fatto si è trattato di quattro rilievi tra i quali solo uno effettivamente pertinente a problematiche di cui si occupa la presente relazione (vedi sub cap.6574 di regolarità estrinseca). Si sono inoltre svolte varie riunioni istruttorie con diversi uffici e funzionari regionali; tra queste vanno menzionate per il significato che hanno rivestito ai fini del controllo quella occorsa in data 31 maggio 2005 con il Direttore del Servizio risorse finanziarie della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie della Regione, avente come oggetto in particolare un approfondimento circa i criteri

di gestione del cap.81 di entrata afferente l'addizionale IRPeF, quella occorsa in data 9 giugno 2005 con il Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali, avente come oggetto i criteri di rappresentazione a rendiconto delle variazioni del valore delle partecipazioni azionarie della Regione nonché le problematiche gestionali relative al cap.751 di entrata afferente canoni di locazione di immobili regionali; quella occorsa in data 14 giugno 2005 con il Direttore sostituto del Servizio centrale di Ragioneria e con il Direttore del Servizio distaccato di Ragioneria di Udine, avente come oggetto il chiarimento di alcune apparenti criticità emergenti dal controllo; soprattutto quella tenutasi in data 29 giugno con il Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali, con il Direttore sostituto del Servizio centrale di Ragioneria e con il Direttore del Servizio distaccato di Ragioneria di Udine, avente come oggetto, in un'ottica di tempestiva attivazione del contraddittorio con la Regione, l'illustrazione delle irregolarità riscontrate in esito al controllo. E' anche intercorsa numerosa corrispondenza di significato istruttorio con gli uffici regionali al fine di acquisire via via indicazioni e precisazioni da parte dei vari uffici interessati. In generale, tranne che in un caso, la collaborazione ricevuta dagli uffici regionali è stata tempestiva e precisa tanto ad opera degli uffici con sede a Trieste quanto di quelli di Udine. Per taluni aspetti sono stati riscontrati anche contenuti di eccellenza.

L'attività istruttoria relativa al conto del bilancio è stata svolta sulla base di tabulati e documenti trasmessi dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie e ricevuti il 18 marzo 2005 nonché degli atti successivamente richiesti e acquisiti. Per il conto del patrimonio è stata svolta sulla base della documentazione informalmente trasmessa e acquisita dalla Sezione in data 3 giugno 2005 da parte della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie nonché degli atti successivamente richiesti e acquisiti.

Con delibera di Giunta regionale n.1272 del 30 maggio 2005, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004 è stato presentato alla Corte dei conti ai sensi dell'art.42 della L.R.n.7/1999. L'acquisizione del documento è avvenuta in data 1 luglio 2005.

La relazione del magistrato istruttore illustrativa dell'attività di controllo svolta ai fini della dichiarazione di affidabilità è stata trasmessa all'Amministrazione regionale, ai fini dell'attivazione del contraddittorio finale, con nota prot. n.2752 del 6 luglio 2005; con la stessa nota veniva anche assegnato il termine del successivo 12 luglio per la presentazione di eventuali osservazioni scritte sulle risultanze istruttorie.

Tale relazione sottolineava in particolare che con riferimento al capitolo 772, relativo alle entrate derivanti da titoli obbligazionari di proprietà della Regione, i dati e le precisazioni forniti dagli uffici regionali nel corso della fase istruttoria non erano risultati sufficienti a chiarire alcune apparenti discrasie gestionali a tale proposito specificamente evidenziate nella relazione stessa.

L'Amministrazione regionale ha presentato osservazioni sulle risultanze istruttorie con nota prot. 23104 del 12 luglio 2005 della Direzione Centrale delle Risorse Economiche e Finanziarie sulle tematiche di cui al capitolo 772 delle entrate e con nota prot. 18424 della

Direzione Centrale dell'Istruzione, Cultura, Sport e Pace sulle tematiche di cui al capitolo 6140 delle spese.

2 Metodologia di campionamento

A fronte della materiale impossibilità di controllare tutti i dati e le operazioni del rendiconto, la Sezione ha provveduto all'esame di un limitato e determinato numero di operazioni sulla base di criteri che consentano la riferibilità all'intero rendiconto delle conclusioni cui il controllo perviene.

A tale scopo la Sezione ha operato secondo una metodologia statistica integrata da valutazioni professionali ai fini dell'individuazione delle unità di campionamento da sottoporre a controllo, mentre ha riservato la valutazione dei risultati del controllo esclusivamente al giudizio professionale basato sulla consistenza delle irregolarità eventualmente riscontrate. Tale giudizio è stato articolato in relazione alla gravità dell'irregolarità sotto il profilo della sua incidenza sulle logiche giuridiche e contabili che sovrintendono alla formazione del rendiconto, alla sua significatività monetaria, alle sue influenze sugli equilibri generali del rendiconto, al suo carattere episodico o sistematico, alla sua natura formale o sostanziale.

La Sezione ha ritenuto di avvalersi dei "Criteri-guida europei di attuazione delle norme di controllo dell'INTOSAI¹", documento elaborato nel 1998, su incarico dei presidenti delle Istituzioni Superiori di Controllo dell'Unione europea (ISC), da un gruppo di lavoro al quale ha partecipato anche la Corte dei conti italiana.

A tal proposito la Sezione ha utilizzato per la verifica della regolarità cosiddetta intrinseca (che ha per oggetto temi contabili individuati sulla base di una valutazione di significatività fondata sul giudizio professionale) innanzitutto il metodo di campionamento statistico numerico, che si basa sull'applicazione di formule matematiche per ottenere la dimensione di un insieme di unità statistiche – il campione, appunto – rappresentativo dell'intera popolazione.

Si è ritenuto di far ricorso, nella determinazione del campione, al criterio di campionamento numerico, che viene utilizzato ogniqualvolta la base di selezione sia costituita da una popolazione numerica il cui valore monetario non ha rilevanza per la verifica: la determinazione dell'intervallo di selezione del campione ha condotto pertanto all'identificazione di un numero che ha indirizzato la selezione sistematica tramite la regola "1 ogni..."². L'unità di campionamento (l'espressione indica i singoli elementi che compongono la popolazione) è il capitolo del rendiconto sia per la parte relativa alle entrate sia per la parte relativa alle spese. Oltre ai capitoli così selezionati sono stati individuati ulteriori capitoli, secondo il criterio di esaminare comunque almeno un capitolo per titolo di entrata e di spesa e almeno uno per

¹ L'INTOSAI è l'Organizzazione Internazionale delle Supreme Istituzioni di controllo che riunisce gli organi di controllo esterno di quasi tutti i paesi membri dell'ONU.

² Per assicurare a tutti i capitoli la stessa probabilità di essere selezionati, si è individuato "un capitolo ogni..." a partire non dal primo del rendiconto, bensì da un capitolo casualmente estratto utilizzando il parametro dell'intervallo di selezione del campione.

rubrica (Direzione centrale). L'individuazione dei singoli capitoli aggiuntivi è stata espressione di un giudizio professionale di significatività e importanza del capitolo scelto. E' stato inoltre autonomamente controllato tutto l'argomento relativo ai fondi globali, con i capitoli dallo stesso interessati, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione allegata alla deliberazione n.10/IC/2004 dell'8 luglio 2004 (DAS 2003) di questa Sezione del controllo.

Per la regolarità cosiddetta estrinseca, invece, la Sezione si è avvalsa di un metodo di campionamento statistico monetario, ove la base di selezione è costituita da una popolazione composta da valori monetari (il valore delle singole operazioni nell'ambito di ogni capitolo selezionato ai fini della verifica di regolarità intrinseca): il cosiddetto valore-intervallo ha consentito di individuare quella parte della popolazione che deve essere verificata al 100% in quanto comprende valori monetari significativi. L'unità di campionamento (come già detto, l'espressione indica i singoli elementi che compongono la popolazione) in questo caso è stata l'operazione contabile, intendendosi con tale espressione i crediti per le entrate, tenendo in considerazione anche i residui attivi, e i decreti di impegno per le spese. Il metodo è stato comunque integrato dalla scelta professionale di operare il controllo di almeno un'operazione per capitolo. A riguardo va peraltro precisato che sussiste la possibilità che non tutti i capitoli selezionati contengano operazioni come sopra definite.

Va evidenziato che le varie valutazioni strumentali all'applicazione della metodologia statistica rimesse alla decisione della Sezione o del magistrato istruttore sono state eseguite, per questo primo anno di applicazione di tale metodologia, utilizzando, salva un'eccezione relativa al CR (rischio di controllo interno) di regolarità intrinseca, valori medi e condividendo, per quanto attiene alla quantificazione numerica di siffatti valori, l'esperienza operata al riguardo in via sperimentale dalla Sezione di controllo della Regione Sicilia (deliberazione n.9/2004 del 19 maggio 2004). Al riguardo va ancora precisato che sull'organizzazione dell'attività di controllo di questo primo anno ha influito anche l'esigenza di garantire lo svolgimento di un'attività compatibile con le risorse all'uopo utilizzabili dalla Sezione, cosicché si è ritenuto preferibile, in quanto espressione di prudenza, sviluppare un controllo avente un contenuto e un significato più limitato, ma comunque effettivo.

Come anticipato, ai fini del campionamento, la Sezione si è avvalsa delle tecniche basate sull'analisi del rischio del controllo che si articola nel rischio intrinseco, nel rischio del controllo interno e nel rischio di mancata rilevazione di errori³. Il modello matematico che illustra il rischio del controllo è il seguente: $AR = IR \times CR \times DR$, dove AR (audit risk – rischio di

³ Si veda al riguardo anche ISA 400.

L'ISA - International Standards on Auditing – rappresenta l'insieme dei principi di revisione internazionali applicati nella revisione dei bilanci per il settore privato ed emessi dall'IFAC – International Federation of Accountants.

Va segnalato che il gruppo di lavoro europeo INTOSAI ha tenuto conto di un raffronto, eseguito dalla Corte dei conti europea, tra le norme INTOSAI e le norme IFAC che ha messo in luce come, sebbene i due gruppi di norme si distinguano per il grado di specificità e per la terminologia, le differenze non abbiano un'incidenza consistente sulle relative metodologie di controllo.

controllo) rappresenta il rischio che il controllore non esprima un giudizio corretto su consuntivi finanziari che presentano irregolarità o errori rilevanti.

Il rischio di controllo presenta tre componenti:

- IR (inherent risk – rischio intrinseco) che rappresenta il rischio che si verifichino irregolarità o errori rilevanti. Su tale fattore incidono tra l'altro la natura del settore di attività e delle operazioni amministrative, la discrezionalità delle valutazioni, la complessità delle contabilizzazioni, l'entità dell'informatizzazione.

Il controllore valuta preliminarmente il rischio intrinseco riferito al rendiconto nel suo insieme. Nella metodologia adottata tale valutazione è standardizzata e, in base all'ipotesi di catalogare il rischio in esame in tre livelli (basso, medio, alto) conformemente ai principi presenti nella manualistica di settore, viene espressa nei valori convenzionali dello 0,45 (rischio basso), dello 0,65 (rischio medio) e dell'1 (rischio alto);

- CR (control risk – rischio di controllo interno) che rappresenta il rischio che i controlli interni nell'ambito dell'organismo controllato non riescano a impedire o individuare una irregolarità o un errore significativi. Sulla preliminare valutazione del rischio di controllo interno incide la conoscenza dei sistemi di controllo interno. Anche detta valutazione è standardizzata e, in base all'ipotesi di catalogare il rischio in esame in tre livelli (basso, medio, alto) conformemente ai principi presenti nella manualistica di settore, espressa nei valori convenzionali dello 0,17 (rischio basso), dello 0,28 (rischio medio) e dell'1 (rischio alto).

Va sottolineato che la differenza tra i suddetti valori numerici dell'IR e del CR si giustifica considerando la natura degli elementi che connotano i due diversi rischi: il rischio intrinseco viene determinato analizzando componenti ad alta rischiosità, molto aleatori, che comportano quindi un peso maggiore nella definizione del rischio totale rispetto alla valutazione del rischio del controllo interno, legato a procedure standardizzate, rappresentate pertanto da valori numerici più bassi;

- DR (detect risk – rischio di non individuazione) che rappresenta il rischio che irregolarità o errori rilevanti, non corretti nel corso di controlli interni all'organismo controllato, non vengano individuati dal controllore.

Il valore di AR è stato determinato dalla Sezione di controllo in sede di programmazione (delibere n.5/Sez.PI. del 22 marzo 2005 e n.8/IC del 10 maggio 2005) e fissato in 0,05, in accordo con gli standards internazionali comunemente applicati in materia di auditing nel settore pubblico, secondo i quali l'AR può assumere un valore compreso tra lo 0,05 e lo 0,1. La fissazione di tale valore allo 0,05 deriva dal fatto che, nel caso concreto, applicando un AR superiore, il grado di fiducia LA (che si illustrerà in seguito) risulterebbe inferiore al 50%, ipotesi che statisticamente non può essere accettata.

L'entità di IR e CR è stata invece stimata dal magistrato responsabile dell'indagine sulla base di un giudizio professionale sull'ambiente controllato, rispettivamente in un rischio medio (espresso nel valore di 0,65) per l'IR e in un rischio basso (espresso nel valore di 0,17) per il

CR. Tale ultima stima è stata operata sulla base degli esiti del controllo di regolarità intrinseca svolto nel 2004 nonché sulla base dei risultati delle verifiche eseguite e dei colloqui all'uopo intercorsi con gli uffici di Ragioneria della Regione circa l'organizzazione del loro lavoro.

Come sopra precisato l'espressione numerica dei due rischi si rifà all'esperienza di un precedente controllo operato da altra Sezione regionale della Corte. Resta l'incognita del DR.

Per la sua determinazione si è utilizzata pertanto la formula $DR = AR / (IR \times CR)$. Tale risultato ha permesso a sua volta di determinare il livello di affidabilità, che è l'opposto del rischio di non individuazione (DR) secondo la formula $LA = 100 - DR$, dove LA rappresenta il livello di attendibilità che il controllore ottiene mediante tutte le verifiche intraprese. In altri termini LA è espressione della potenza, della forza del test statistico e rappresenta il grado di rappresentatività che ciò che risulta sulla base del metodo statistico corrisponda alla realtà, e cioè che il giudizio formulato sulla base dell'esame del campione sia valido per l'universo della popolazione.

Da LA deriva il parametro RF, reliability factor, della legge di Poisson, che servirà in seguito per trasformare la soglia di rilevanza in un intervallo di selezione del campione⁴.

Analizzando la tabella di distribuzione di Poisson e avendo fissato il livello di affidabilità LA, si identifica univocamente il corrispondente RF, che rappresenta il limite superiore di affidabilità nell'ipotesi di assenza di errori.

Altro elemento preso in considerazione dalla Sezione è quello afferente la soglia di rilevanza (SR), con cui si intende il livello massimo tollerabile di inesattezza che consente di accettare il rendiconto.

Il relativo valore è stato deciso dalla Sezione in sede di programmazione, tenendo conto delle indicazioni dell'INTOSAI⁵ che ritiene adeguata una SR collocata tra lo 0,005 e lo 0,02, ed è stato fissato in un livello intermedio pari a 0,0125, che ha consentito di individuare una numerosità campionaria rappresentativa della popolazione totale e analizzabile, in modo da garantire l'espletamento di un controllo di qualità sufficiente in modo economico ed efficiente. A parità di altri elementi, più la soglia di rilevanza è elevata più si restringe la dimensione del campione da esaminare.

La SR va ora applicata all'intera popolazione (costituita dai 2900 capitoli di cui si compone il rendiconto) secondo la formula $SRP = POP \times SR$ dove SRP rappresenta la soglia di rilevanza applicata alla popolazione (POP), individuata quest'ultima nella totalità dei capitoli, che costituiscono le unità fondamentali dei documenti contabili ai fini della gestione e della predisposizione del rendiconto generale della Regione (artt.10 e 43, L.R.n.7 del 16 aprile 1999).

⁴ La distribuzione di Poisson descrive il numero di eventi (errori) che possono verificarsi in un dato spazio (rendiconto).

⁵ Secondo l'INTOSAI "le soglie di rilevanza per i compiti di controllo tendono a essere prudenti (basse) a causa dell'interesse particolare della pubblica Amministrazione per l'esame della legittimità e della regolarità".

In altri termini in questa metodologia SRP rappresenta il numero massimo di capitoli in cui è accettabile si annidino errori o irregolarità, da giudicare sulla base dei criteri di valutazione circa la gravità dell'irregolarità di cui sopra si è detto.

La metodologia prevede a questo punto l'individuazione dell'intervallo di selezione del campione (ASI – average sampling interval) secondo la formula $ASI = SRP / RF$.

Come detto sopra RF è un coefficiente predeterminato, associato a LA. L'ASI rappresenta l'ampiezza dell'intervallo da considerare nell'estrarre ciascuna unità statistica del campione dalla popolazione. Il punto iniziale di applicazione dell'intervallo come sopra individuato è stato casuale.

La procedura si è conclusa con l'individuazione della dimensione del campione (DIM), secondo la formula $DIM = POP / ASI$, dove DIM è il numero dei capitoli del rendiconto da sottoporre a controllo⁶. A questi sono stati aggiunti, sulla base dei criteri sopra indicati, ulteriori capitoli⁷ (l'elenco, con la descrizione, di tutti i capitoli esaminati è riportato nell'allegato 1). Associando al metodo di campionamento numerico il giudizio professionale, che ha determinato l'aumento della numerosità campionaria, si è pervenuti all'innalzamento del livello di attendibilità (LA) e conseguentemente a un maggiore grado di rappresentatività di quanto controllato rispetto all'universo.

Per quanto riguarda la selezione effettuata per la regolarità estrinseca, il procedimento qui descritto è valido fino all'identificazione della SRP, calcolata tenendo conto che la popolazione è costituita dal valore monetario, per ogni capitolo selezionato, dei crediti in entrata, tenendo in considerazione anche i residui attivi, e dei decreti di impegno per la spesa, ove presenti. In questa metodologia SRP esprime il valore monetario che rappresenta il livello massimo di accettabilità delle irregolarità.

Anche in questa metodologia l'individuazione delle irregolarità è conseguente a una valutazione professionale eseguita in relazione alla gravità delle stesse, determinata sulla base dei parametri sopra ricordati. La SRP così ottenuta ha permesso di determinare l'ASI (SRP/RF), che costituisce il cosiddetto valore-intervallo⁸, cioè quell'importo sopra il quale tutte le operazioni vanno verificate.

⁶ Nel caso concreto, si sono adottate le seguenti formule:
 $0,05 / (0,65 \times 0,17) = 0,45$ [AR / (IR medio x CR basso) = DR]
 $100 - 45 = 55$ (100 - DR = LA)
RF = 0,80

$2900 \times 0,0125 = 36,25$ (POP x SR medio = SRP)
 $36,25 / 0,80 = 45,31$ (SRP / RF = ASI cioè 1 ogni 45)
 $2900 / 45,31 = 64$ (POP / ASI = DIM cioè 64 capitoli).

⁷ Ai 64 capitoli già selezionati sono stati aggiunti altri 16 capitoli per un totale di 80 (per l'entrata i capitoli 432, 1686, 81, 1517, 772, 72, 751, 1299, 742, 794, 423, 749, 686, 520, 886, 115, 362, 1197, 712, 1095 e 244; per la spesa i capitoli 901, 425, 303, 4110, 9804, 1414, 1579, 9631, 104, 1303, 1546, 1331, 581, 609, 4404, 5346, 5073, 6047, 6140, 5151, 4431, 4416, 4761, 4878, 8011, 5080, 6799, 6201, 6251, 6265, 4272, 6694, 6574, 3159, 2935, 2237, 9532, 3320, 3438, 3271, 359, 270, 223, 2503, 2280, 2652, 2705, 3674, 4097, 3863, 9005, 8246, 8608, 9160, 9203, 9288, 9113, 1641 e 751). L'aggiunta dei capitoli secondo giudizio professionale ha consentito di ottenere un livello di affidabilità (LA) pari al 64%.

⁸ Nel caso concreto, si sono adottate le seguenti formule:
 $0,05 / (0,65 \times 0,28) = 0,28$ [AR / (IR medio x CR medio) = DR]

Va infine precisato che il metodo di campionamento descritto ha trovato applicazione in presenza di un significativo (a giudizio del controllore) numero di operazioni all'interno del capitolo selezionato. In difetto di una siffatta significatività sono state verificate tutte le operazioni compiute.

I risultati della procedura di campionamento monetario sono riportati nella tabella riepilogativa esposta in allegato 2.

Informazioni di dettaglio circa la procedura di campionamento e circa il numero delle operazioni verificate sono presenti anche all'inizio di ciascun paragrafo relativo al controllo di regolarità estrinseca.

$$100 - 28 = 72 \text{ (} 100 - \text{DR} = \text{LA)}$$

$$\text{RF} = 1,27$$

$$\text{importo} \times 0,0125 = \text{SRP (POP} \times \text{SR medio)}$$

$$\text{SRP} / 1,27 = \text{ASI (SRP} / \text{RF} = \text{ASI cioè valore monetario oltre il quale tutte le operazioni vanno verificate).$$

3 Verifiche di regolarità intrinseca

3.1 Conservazione dei residui attivi

L'art.29, c.9, della L.R.n.7 del 16 aprile 1999 prevede che le entrate accertate nelle scritture contabili della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e non riscosse rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie (c.10). Oggetto del controllo sono le operazioni contabili che determinano la regolare permanenza a bilancio dei residui attivi. Il controllo interessa tredici capitoli di entrata selezionati per i quali nel 2004 sussistevano residui attivi iniziali (allegato 1). Ai fini del controllo di cui sopra si è proceduto come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione del dato contabile esposto nel rendiconto del 2003 relativo ai residui attivi finali;
2. analisi dei decreti di accertamento dei residui attivi 2004 generati dalla competenza 2003;
3. analisi dei tabulati relativi alla gestione dei residui attivi nel corso del 2004;
4. analisi dei titoli di entrata in conto residui emessi nell'esercizio 2004;
5. raffronto degli esiti dell'attività sopra descritta con le risultanze del rendiconto 2004, relativamente al dato residui da residui.

Esiti del riscontro

Va preliminarmente dato atto che, il 21 dicembre 2004, la Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie ha inviato a ciascuna Direzione centrale un tabulato recante i residui attivi che non risultavano ancora riscossi, affinché ogni direttore indicasse le quote da mantenere nel conto dei residui attivi e le quote da cancellare nei casi di insussistenza delle correlative entrate. E' stata altresì richiesta una sintetica motivazione in merito alla conservazione dei residui attivi accertati in anni precedenti il 2004. Con riferimento ai capitoli selezionati, risulta che soltanto per il cap.751 non vi è stata risposta alla richiesta formulata. Dall'esame incrociato dei dati complessivi per capitolo, tratti dal rendiconto 2003, relativi ai residui attivi, dei dati esposti nel decr.n.44/REF del 9 aprile 2004 di accertamento residui attivi, riportati, distinti per esercizio di provenienza, nei tabulati dei residui attivi (conto accertamenti e riscossioni) trasmessi all'uopo dalla Regione, e delle somme riscosse nel 2004 su residui, si è rilevata la seguente situazione finale.

Cap/ es.provenienza	Residui al 31.12.2003	Riscossioni in conto residui	Residui da residui al 31.12.2004	Minori/maggiori entrate
cap.432 - 2003	116.869,48	---	110.000,00	- 6.869,48
TOTALE	116.869,48	---	110.000,00	- 6.869,48
cap.81 - 2002	78.780.229,35	78.780.229,38	---	+ 0,03
- 2003	124.752.907,34	124.752.907,33	---	- 0,01
TOTALE	203.533.136,69	203.533.136,71	---	+ 0,02
cap.772 - 2003	997.227,12	997.227,12	---	---
TOTALE	997.227,12	997.227,12	---	---
cap.751 - 1993	5.122,94	---	5.122,94	---
- 1994	4.309,49	---	4.309,49	---
- 1995	6.382,79	---	6.382,79	---
- 1996	8.353,70	---	8.353,70	---
- 1997	18.830,09	---	18.830,09	---
- 1998	18.458,03	---	18.458,03	---
- 1999	15.554,58	---	15.554,58	---
- 2000	13.503,04	---	13.503,04	---
- 2001	19.578,51	---	16.994,66	- 2.583,85
- 2002	16.530,81	3.723,10	11.781,21	- 1.026,50
- 2003	84.403,95	47.617,82	36.451,30	- 334,83
TOTALE	211.027,93	51.340,92	155.741,83	- 3.945,18
cap.742 - 2003	1.110.577,88	---	1.110.577,88	---
TOTALE	1.110.577,88	---	1.110.577,88	---
cap.749 - 2002	193.221,68	---	193.221,68	---
- 2003	173.338,00	173.338,00	---	---
TOTALE	366.559,68	173.338,00	193.221,68	---
cap.686 - 2002	20.000,00	20.000,00	---	---
- 2003	---	---	---	---
TOTALE	20.000,00	20.000,00	---	---
cap.520 - 1990	81,13	81,12	---	- 0,01
- 1991	917,61	917,61	---	---
- 1992	917,61	917,61	---	---
- 1993	917,61	917,61	---	---
- 1994	917,61	917,61	---	---
- 1995	917,61	917,61	---	---
- 1996	917,61	917,61	---	---
- 1997	917,61	917,61	---	---
- 1998	917,61	917,61	---	---
- 1999	917,61	917,61	---	---
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	---	---	---	---
TOTALE	8.339,62	8.339,61	---	- 0,01
cap.886 - 1999	132.471,20	---	---	- 132.471,20
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	---	---	---	---
TOTALE	132.471,20	---	---	- 132.471,20
cap.115 - 2001	3.198.242,70	---	3.198.242,70	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	---	---	---	---
TOTALE	3.198.242,70	---	3.198.242,70	---
cap.362 - 2003	3.521.090,50	2.008.654,00	1.512.436,50	---
TOTALE	3.521.090,50	2.008.654,00	1.512.436,50	---
cap.1197 - 2003	304.793,00	---	304.793,00	---
TOTALE	304.793,00	---	304.793,00	---
cap.244 - 1998	198.851,17	---	198.851,17	---
- 1999	2.606.809,78	---	2.576.069,27	- 30.740,51
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	---	---	---	---
TOTALE	2.805.660,95	---	2.774.920,44	- 30.740,51

La prima fattispecie esaminata concerne quei capitoli (nel dettaglio capp.81, 772, 686 e 520, tutti esaminati anche ai fini della regolarità estrinseca) i cui residui, indipendentemente dall'anno di provenienza, sono stati interamente riscossi nel corso del 2004, oppure (cap.886) hanno costituito per l'intero ammontare minore entrata. A tal proposito non vi è alcunchè da rilevare in quanto, in entrambi i casi, non permangono residui da riscuotere. Il problema della

conservazione dei residui attivi sorge invece per quei capitoli per i quali non vi è stata alcuna riscossione in conto residui, il che determina il permanere del relativo dato anche nell'esercizio 2005, a seguito dalla specifica richiesta formulata in tal senso dai direttori competenti. Si tratta in modo particolare dei capp.749 (dal 2002: si tratta di somme destinate ad attività non ancora realizzate e per le quali non è stato possibile richiedere l'erogazione del finanziamento, ma già impegnate da parte dello Stato), 115 (dal 2001: trattasi di somme che dovranno confluire nel fondo regionale per interventi ERP – quote ATER, da fondi statali) e 244 (dal 1998: l'importo interamente da introitare viene conservato nel conto residui attivi, e non cancellato, in quanto l'azione, concernente l'iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia – cofinanziamento Fesr, si è conclusa in modo soddisfacente e in conformità agli obiettivi previsti, nel rispetto dei regolamenti CEE), che riguardano acquisizioni da fondi statali (i tre capitoli sono stati esaminati anche ai fini della regolarità estrinseca). La conservazione dei residui attivi risulta in questi casi regolare sia sotto il profilo della sussistenza del titolo, sia sotto il profilo della quantificazione, sia infine sotto il profilo della prescrizione.

Per quanto riguarda invece il cap.751 (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca), che riporta residui addirittura risalenti al 1993, e per il quale non è stata presentata alcuna richiesta di conservazione dei residui attivi da parte della competente Direzione, si fa presente che si tratta di canoni di locazione non corrisposti, per i quali non risulta che l'Amministrazione regionale abbia tempestivamente attivato procedure di sollecito o di risoluzione anticipata del contratto né di recupero del credito. Le integrazioni e i chiarimenti acquisiti in fase istruttoria non si sono rivelati sufficienti a superare le perplessità sulla correttezza della conservazione di residui attivi. Si sono riscontrate infatti fattispecie di tipo diverso:

- casi in cui il bene è stato ceduto a vario titolo e quindi non è più fonte di entrata;
- casi in cui il versamento in entrata non è stato effettuato sul cap.751, ma su altro capitolo;
- casi in cui il versamento non sia stato effettuato, ma, in assenza di atti di sollecito, non sia stata interrotta la prescrizione.

In tutte queste casistiche, che porterebbero a soluzioni contabili diverse tra loro (cancellazione del residuo attivo, imputazione al capitolo corretto, conservazione del residuo entro i termini di prescrizione), si è rilevata invece l'automatica conservazione del residuo attivo in bilancio. L'istruttoria relativa alla verifica di regolarità estrinseca ha evidenziato la presenza di irregolarità di dodici operazioni sulle diciannove prese in considerazione, per le quali difettano i requisiti per la conservazione o che sono interessate da errata imputazione. Il dato è altamente significativo e depone per una inattendibilità dei dati complessivi esposti nel capitolo. In due casi è anche stata riscontrata l'esposizione di residui attivi sostanzialmente non esistenti in quanto riferiti a crediti apparentemente interessati da prescrizione. Qualche operazione evidenzia più di una irregolarità.

Per quanto riguarda infine i capp.432, 742, 362 e 1197 (esaminati anche ai fini della regolarità estrinseca), essi presentano residui, tuttora non completamente riscossi, risalenti al 2003 e accertati con decr.n.44/REF del 9 aprile 2004.

Sul rendiconto 2004 si è riscontrata la corrispondenza dei dati relativi alle somme indicate come minori entrate e si è verificata altresì la correttezza delle somme conservate in bilancio nel conto residui attivi provenienti da residui.

3.2 Riscossioni

Il rendiconto generale evidenzia per ogni capitolo nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base l'ammontare delle somme effettivamente riscosse dal tesoriere sulla base delle disposizioni normative e convenzionali che disciplinano il rapporto di Tesoreria.

Oggetto del controllo sono le operazioni del tesoriere che attestano l'esistenza di determinate entrate; il controllo accerta che sussista corrispondenza tra le risultanze delle avvenute riscossioni riportate nel rendiconto e le risultanze dei conti riepilogativi elaborati dal tesoriere. Il controllo interessa dodici capitoli di entrata selezionati con il campionamento numerico sui quali, nel corso del 2004, siano state effettuate riscossioni (allegato 1). Ai fini del controllo di cui sopra si è proceduto come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. prelevamento, dai fascicoli mensili delle contabilità di Tesoreria 2004, degli elenchi e degli ordini di riscossione;
2. verifica circa l'esattezza della somma delle riscossioni effettuate dal tesoriere;
3. verifica che la causale sul titolo di riscossione sia pertinente con il capitolo al quale viene imputata;
4. raffronto degli esiti dell'attività sopra descritta con le risultanze delle riscossioni attestate dal rendiconto 2004.

Esiti del riscontro

L'esame delle contabilità mensili di Tesoreria relative al 2004 è consistito nel verificare tutti gli ordini di riscossione relativi ai capitoli selezionati (tutti esaminati anche ai fini della regolarità estrinseca) nonché la congruità della documentazione allegata agli stessi con il contenuto dell'ordine.

L'indagine si è inoltre estesa alla verifica che la somma degli importi riscossi per singolo ordine di riscossione corrispondesse all'importo riportato negli elenchi mensili di Tesoreria. Dall'analisi così espletata è risultato il seguente prospetto che rappresenta il totale delle riscossioni effettuate nei dodici mesi per singolo capitolo.

Capitoli	Competenza	Residui
1686	4.249.135,24	---
81	---	203.533.136,71
772	221.957,49	997.227,12
751	330.356,29	51.340,92
1299	12.833.369,31	---
423	11.905.708,79	---
749	---	173.338,00
686	---	20.000,00
520	---	8.339,61
362	---	2.008.654,00
712	15.019.398,20	---
1095	201.701,72	---

Si rilevano in merito sia l'esattezza della somma delle riscossioni effettuate mensilmente dal tesoriere sui singoli capitoli sia la pertinenza della causale della riscossione con il capitolo al quale viene imputata. I dati complessivamente ottenuti dalle contabilità di Tesoreria coincidono con le risultanze di rendiconto 2004.

3.3 Conservazione dei residui passivi

L'art.29, c.6, della L.R.n.7 del 16 aprile 1999 prevede che le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto dei residui per non più di tre o cinque anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economia di bilancio, salva la loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Oggetto del controllo sono le operazioni contabili che determinano la regolare permanenza a bilancio dei residui ovvero il loro invio a economia di bilancio. Il controllo accerta che la permanenza dei residui passivi nel rendiconto sia rispettosa dei limiti temporali previsti dalla legge e che corrispondentemente, alla scadenza dei termini, gli importi scaduti siano stati correttamente inviati a economia di bilancio. Il controllo interessa dieci capitoli di parte corrente e ventidue di parte capitale selezionati con il metodo del campionamento numerico per i quali nel 2004 sussistevano residui passivi iniziali (allegato 1). Ai fini del controllo di cui sopra si è proceduto come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione del dato contabile esposto nel rendiconto del 2003 relativo ai residui passivi finali;
2. analisi dei tabulati trasmessi dalla Regione al fine di individuare i tempi di conservazione dei residui passivi;
3. analisi dei titoli di spesa in conto residui emessi nell'esercizio 2004;
4. raffronto degli esiti dell'attività sopra descritta con le risultanze del rendiconto 2004 al fine di verificare la correttezza del mantenimento in bilancio dei residui passivi.

Esiti del riscontro

Dall'esame incrociato dei dati complessivi per capitolo, tratti dal rendiconto 2003, relativi ai residui passivi, dei dati, distinti per esercizio di provenienza, contenuti nell'elenco dei residui passivi allegato al rendiconto 2003, delle somme pagate nel 2004 su residui, previa individuazione nei titoli di spesa dell'esercizio di provenienza delle stesse, nonché dei dati desunti dai tabulati trasmessi all'uopo dalla Regione, si è rilevata la seguente situazione finale.

Spese di parte corrente				
Cap./ es.provenienza	Residui al 31.12.2003	Pagamenti	Residui al 31.12.2004	Economie
cap.425 - 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	25.000,00	25.000,00	---	---
totale	25.000,00	25.000,00	---	---
cap.303 - 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	6.173,40	---	6.173,40	---
totale	6.173,40	---	6.173,40	---
cap.9631 - 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	679.610,10	1.559,70	---	678.050,40
totale	679.610,10	1.559,70	---	678.050,40
cap.609 - 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	165.256,22	149.751,93	15.504,29	---
totale	165.256,22	149.751,43	15.504,29	---
cap.5080 - 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	1.579.088,00	1.579.088,00	---	---
totale	1.579.088,00	1.579.088,00	---	---
cap.6201 - 2001	---	---	---	---
- 2002	9.530,01	9.297,24	---	232,77
- 2003	144.300,92	135.000,92	6.900,00	2.400,00
totale	153.830,93	144.298,16	6.900,00	2.632,77
cap.9005 - 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	1.721,77	1.676,49	---	45,28
totale	1.721,77	1.676,49	---	45,28
cap.8608 - 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	516.000,00	494.149,08	---	21.850,92
totale	516.000,00	494.149,08	---	21.850,92
cap.9203 - 2001	---	---	---	---
- 2002	13.428,38	---	13.428,38	---
- 2003	---	---	---	---
totale	13.428,38	---	13.428,38	---
cap.751 - 2001	---	---	---	---
- 2002	295.625,00	---	295.625,00	---
- 2003	---	---	---	---
totale	295.625,00	---	295.625,00	---

Spese di parte capitale				
Cap./ es.provenienza	Residui al 31.12.2003	Pagamenti	Residui al 31.12.2004	Economie
cap.1414 - 1999	---	---	---	---
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	58.111,06	---	58.111,06	---
totale	58.111,06	---	58.111,06	---

cap.6140	- 1999	---	---	---	---
	- 2000	---	---	---	---
	- 2001	---	---	---	---
	- 2002	7.500,00	---	7.500,00	---
	- 2003	432.272,58	93.966,45	336.132,00	2.174,13
	totale	439.772,58	93.966,45	343.632,00	2.174,13
cap.6799	- 1999	---	---	---	---
	- 2000	---	---	---	---
	- 2001	---	---	---	---
	- 2002	---	---	---	---
	- 2003	36.800,00	---	36.800,00	---
	totale	36.800,00	---	36.800,00	---
cap.6251	- 1999	---	---	---	---
	- 2000	---	---	---	---
	- 2001	---	---	---	---
	- 2002	42.450,00	---	42.450,00	---
	- 2003	---	---	---	---
	totale	42.450,00	---	42.450,00	---
cap.4272	- 1999	---	---	---	---
	- 2000	---	---	---	---
	- 2001	---	---	---	---
	- 2002	---	---	---	---
	- 2003	72.579,46	72.579,46	---	---
	totale	72.579,46	72.579,46	---	---
cap.6694	- 1999	---	---	---	---
	- 2000	---	---	---	---
	- 2001	---	---	---	---
	- 2002	2.100,56	2.100,56	---	---
	- 2003	---	---	---	---
	totale	2.100,56	2.100,56	---	---
cap.3159	- 1999	---	---	---	---
	- 2000	---	---	---	---
	- 2001	---	---	---	---
	- 2002	---	---	---	---
	- 2003	9.296,22	9.296,22	---	---
	totale	9.296,22	9.296,22	---	---
cap.2935	- 1999	---	---	---	---
	- 2000	---	---	---	---
	- 2001	---	---	---	---
	- 2002	24.500,00	24.204,60	---	295,40
	- 2003	7.997,36	7.994,16	---	3,20
	totale	32.497,36	32.198,76	---	298,60
cap.9532	- 1989	710,77	---	710,77	---
	- 1991	1.452,77	---	1.452,77	---
	- 1993	2.481,90	---	2.481,90	---
	- 1997	17.928,31	---	17.928,31	---
	dal 1998 al 2003	---	---	---	---
	totale	22.573,75	---	22.573,75	---
cap.3438	- 1978	1.239,50	---	1.239,50	---
	- 1979	1.239,50	---	1.239,50	---
	- 1980	4.834,04	---	4.834,04	---
	- 1981	4.834,04	---	4.834,04	---
	- 1982	4.834,04	---	4.834,04	---
	- 1983	4.834,04	---	4.834,04	---
	- 1984	4.834,04	---	4.834,04	---
	- 1985	4.834,04	---	4.834,04	---
	- 1986	3.594,54	---	3.594,54	---
	- 1987	3.594,54	---	3.594,54	---
	- 1988	3.594,54	---	3.594,54	---
	- 1989	3.594,54	---	3.594,54	---
	dal 1990 al 2003	---	---	---	---
	totale	45.861,40	---	45.861,40	---
cap.3271	- 1980	4.410,54	---	4.410,54	---
	- 1981	10.291,26	---	10.291,26	---
	- 1982	10.291,27	---	10.291,27	---
	- 1983	10.291,26	---	10.291,26	---
	- 1984	25.812,51	---	25.812,51	---
	- 1985	28.704,67	---	28.704,67	---
	- 1986	28.704,67	---	28.704,67	---
	- 1987	28.704,66	---	28.704,66	---
	- 1988	28.704,67	---	28.704,67	---
	- 1989	28.704,67	---	28.704,67	---

dal 1990 al 2003	---	---	---	---
totale	204.620,18	---	204.620,18	---
cap.359 - 1998	412,47	412,42	0,05	---
- 1999	1.323,12	850,19	472,93	---
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	---	---	---	---
totale	1.735,59	1.262,61	472,98	---
cap.270 - 1999	---	---	---	---
- 2000	---	---	---	---
- 2001	80.086,98	75.799,84	1.373,64	2.913,50
- 2002	104.396,64	50.824,68	53.571,96	---
- 2003	104.396,64	---	104.396,64	---
totale	288.880,26	126.624,52	159.342,24	2.913,50
cap.2503 - 1999	1.652.662,07	880.559,00	---	772.103,07
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	---	---	---	---
totale	1.652.662,07	880.559,00	---	772.103,07
cap.2652 - 1999	16.526,62	---	---	16.526,62
- 2000	43.898,84	---	43.898,84	---
- 2001	94.828,92	---	94.828,92	---
- 2002	7.054,55	---	7.054,55	---
- 2003	176.044,74	156.484,22	19.560,52	---
totale	338.353,67	156.484,22	165.342,83	16.526,62
cap.2705 - 1999	---	---	---	---
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	100.709,09	47.634,32	53.074,77	---
- 2003	480.304,92	242.347,27	237.957,65	---
totale	581.014,01	289.981,59	291.032,42	---
cap.3674 - 1989	14.460,79	---	14.460,79	---
- 1990	7.230,40	---	7.230,40	---
- 1991	7.230,40	---	7.230,40	---
- 1992	7.230,40	---	7.230,40	---
- 1993	7.230,40	---	7.230,40	---
- 1994	10.845,60	---	10.845,60	---
- 1995	10.845,60	---	10.845,60	---
- 1996	11.147,31	---	11.147,31	---
- 1997	11.147,31	---	11.147,31	---
- 1998	10.845,60	---	10.845,60	---
- 1999	10.845,60	---	10.845,60	---
- 2000	10.845,60	---	10.845,60	---
- 2001	10.845,60	---	10.845,60	---
- 2002	16.268,40	5.422,80	10.845,60	---
- 2003	455.335,11	439.066,71	16.268,40	---
totale	602.354,12	444.489,51	157.864,61	---
cap.4097 - 1999	---	---	---	---
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	1.150.404,84	---	1.150.404,84	---
totale	1.150.404,84	---	1.150.404,84	---
cap.8246 - 1999	---	---	---	---
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	15.812,54	8.099,12	---	7.713,42
- 2003	---	---	---	---
totale	15.812,54	8.099,12	---	7.713,42
cap.9160 - 1990	775,47	---	775,47	---
- 1991	2.111,62	---	2.111,62	---
- 1992	3.509,02	---	3.509,02	---
- 1993	9.906,65	---	9.906,65	---
- 1994	5.091,74	---	5.091,74	---
- 1995	3.709,89	---	3.709,89	---
- 1996	1.983,59	---	1.983,59	---
- 1997	2.054,88	---	2.054,88	---
- 1998	3.137,94	---	3.137,94	---
- 1999	---	---	---	---
- 2000	---	---	---	---

- 2001	---	---	---	---
- 2002	---	---	---	---
- 2003	---	---	---	---
totale	32.280,80	---	32.280,80	---
cap.9288 - 1980	7.808,83	---	7.808,83	---
dal 1981 al 2003	---	---	---	---
totale	7.808,83	---	7.808,83	---
cap.9113 - 1999	---	---	---	---
- 2000	---	---	---	---
- 2001	---	---	---	---
- 2002	826.331,04	826.331,04	---	---
- 2003	2.214.109,90	1.387.778,86	826.331,04	---
totale	3.040.440,94	2.214.109,90	826.331,04	---

Nessun problema per i capp.425, 9631, 5080, 8608 (esaminati anche ai fini della regolarità estrinseca) e 9005 di parte corrente, e per i capp.6140, 3159, 2935 (esaminati anche ai fini della regolarità estrinseca), 4272, 6694, 270, 2503 e 8246, di parte capitale, i cui residui sono stati interamente pagati nel corso del 2004, oppure in parte pagati e in parte inviati in economia. Sul rendiconto 2004 si è riscontrata pertanto anche la corrispondenza dei dati relativi alle somme inviate in economia, nella considerazione che ciascun totale riportato nelle tabelle che precedono e corrispondente a quello del rendiconto fa riferimento sia agli importi inviati in economia per scadenza dei termini come previsti dall'art.29, c.6, L.R.n.7 del 16 aprile 1999, e soggetti a perenzione, sia alle somme disimpegnate in corso d'anno. E' stata verificata altresì la correttezza delle somme conservate in bilancio nel conto residui passivi: nulla da rilevare per quanto riguarda i capp.303, 609, 6201, 751 (esaminati anche ai fini della regolarità estrinseca), e 9203 di parte corrente, e i capp. 6140 (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca), 1414, 6799, 6251, 270, 2652, 2705, 4097 e 9113, di parte capitale, per i quali la conservazione dei residui passivi è stata effettuata nel rispetto dei tempi rispettivamente dettati dalla normativa vigente all'art.29, c.6, L.R.n.7 del 16 aprile 1999 per le spese correnti e in conto capitale.

Rientrano invece nella deroga dell'art.44, c.4, secondo cui le somme impegnate per interventi di ricostruzione sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti, i capp.9532 e 9288: pertanto i residui risalenti rispettivamente al 1989 e al 1980 risultano conservati ai sensi di legge. Da chiarimenti acquisiti in fase istruttoria è emerso che la deroga prevista nell'articolo precitato viene interpretata nel senso dell'automatismo della conservazione del residuo, senza cioè alcuna verifica. Si tratta cioè di un rispetto meramente formale delle previsioni di legge che consentono la deroga al principio generale posto dall'art.29, c.6 della L.R.n.7/1999 relativamente ai termini di conservazione dei residui.

Altra deroga ai termini normali è quella prevista dal c.7 dell'art.29, per il quale sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito le somme impegnate su capitoli relativi a limiti d'impegno: è il caso innanzitutto dei capp.3674 e 9160, i cui residui risalgono rispettivamente al 1989 e al 1990 e sono, ai sensi della deroga, correttamente conservati. Anche i capitoli per l'edilizia residenziale, e cioè i capp.3438 (con residui dal 1978), 3271 (dal 1980), 359 (dal 1998), sono interessati dalla stessa tipologia di deroga. La correttezza della conservazione dei residui passivi in tutti i casi sopra citati è stata verificata anche attraverso

documentazione integrativa, acquisita in sede istruttoria. Oltre infatti alle leggi istitutive dei contributi pluriennali finanziati con i capitoli in questione, è stato analizzato un tabulato, appositamente trasmesso dalla Regione, riportante, al fine di evincere l'origine del limite d'impegno e la corretta riferibilità a ogni capitolo, la storia contabile dall'esercizio di istituzione a quello attuale.

3.4 Competenza derivata

Ai sensi dell'art.17, c.2, della L.R.n.7 del 16 aprile 1999, le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite e non impegnate entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento costituiscono economia di bilancio. L'art.31, c.1, prevede inoltre che i titoli di spesa ivi disciplinati rechino l'imputazione non solo allo stanziamento dell'esercizio di competenza, ma anche alle quote trasferite.

Oggetto del controllo sono le operazioni contabili relative al trasferimento negli appropriati capitoli del bilancio 2004 delle quote non impegnate alla fine dell'esercizio 2003; il controllo accerta che i corrispondenti stanziamenti se non impegnati neppure nell'esercizio 2004 siano stati effettivamente qualificati come economia di bilancio. Il controllo si estende alla verifica circa la presenza nei titoli di spesa dell'imputazione allo stanziamento oggetto di trasferimento. Il controllo interessa diciassette capitoli selezionati con il metodo del campionamento numerico sui quali siano state trasferite somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2003 (allegato 1). Ai fini del controllo di cui sopra si è proceduto come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione nel rendiconto 2003 delle somme trasferite al 2004;
2. verifica, attraverso l'esame dei decreti dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie pubblicati sul BUR, delle variazioni di bilancio intervenute a seguito dei trasferimenti;
3. verifica, sui tabulati trasmessi dalla Regione, degli impegni assunti nel 2004 sulla competenza derivata;
4. analisi dei titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio in conto competenza derivata;
5. riscontro finale sul rendiconto 2004 degli importi definitivamente stanziati e verifica che le somme trasferite dall'esercizio precedente, e non impegnate nemmeno nel 2004, siano state effettivamente inviate a economia di bilancio e non ulteriormente trasferite.

Esiti del riscontro

Con decreti dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n.9/REF, n.15/REF, n.16/REF, n.24/REF e n.100/REF, adottati nel 2004, viene disposto il trasferimento ai corrispondenti capitoli del bilancio 2004 delle quote non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2003 degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2003, relativamente ai capitoli selezionati. Dai dati riportati nei citati decreti, che sono risultati corrispondenti a quelli contenuti nel rendiconto per il 2003, e dai tabulati degli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2004, verificata l'assenza di atti di variazione, emerge la seguente situazione finale.

	Somme trasferite dal 2003	Impegni nel 2004	Economie	Trasferimenti al 2005
cap.4110	39.882,81	39.882,81	---	---
cap.1303	50.000,00	50.000,00	---	---
cap.1546	3.500.000,00	---	3.500.000,00	---
cap.1331	516.457,31	---	---	516.457,31
cap.5073	459.032,05	458.838,36	193,69	---
cap.6140	964.400,00	937.667,11	26.732,89	---
cap.4431	302.751,55	---	---	302.751,55
cap.4416	110.000,00	---	---	110.000,00
cap.6574	765.208,65	763.542,58	1.666,07	---
cap.3159	413.506,30	413.506,30	---	---
cap.2935	15.000,00	15.000,00	---	---
cap.2237	88.530,37	---	---	88.530,37
cap.270	62.499,78	---	---	62.499,78
cap.223	1.122.917,40	817.504,44	---	305.412,96
cap.2280	1.290.528,78	---	---	1.290.528,78
cap.2652	84.395,20	---	---	84.395,20
cap.4097	188.794,82	---	188.794,82	---

Nulla da rilevare per quanto concerne la gestione della competenza derivata dal 2003 dei capp.1303, 5073, 6140, 6574, 3159, 2935 (esaminati anche ai fini della regolarità estrinseca), 1546 e 4097, tutti di parte capitale, per i quali si è adottato durante il 2004 l'impegno della somma o, in caso contrario, si è disposto l'invio a economia, secondo la previsione generale di cui all'art.17, c.2.

Per quanto concerne gli altri capitoli in tabella, il trasferimento a competenza derivata è regolato dal successivo c.6 dell'art.17, che, senza distinguere fra spese correnti e in conto capitale, consente il trasferimento agli esercizi successivi, sino a che permanga l'esigenza della spesa e comunque nel rispetto dei vincoli e dei limiti temporali imposti dallo Stato o dall'Unione europea, per le somme non impegnate di assegnazioni statali e comunitarie, anche nel caso di cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari. Va preliminarmente dato atto che, il 30 dicembre 2004, la Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie ha inviato a ciascuna Direzione centrale un tabulato recante le somme iscritte sui capitoli di spesa riguardanti le assegnazioni a destinazione vincolata che non risultavano ancora impegnate, affinché ogni direttore indicasse le quote da trasferire alla competenza del corrispondente capitolo del bilancio di previsione 2005 e le quote da inviare in economia nei casi in cui sia venuta meno la necessità della relativa spesa. E' stata altresì richiesta una sintetica motivazione in merito alla destinazione delle quote non utilizzate da anni precedenti il 2004. Con riferimento ai capitoli selezionati, risulta che per tutti vi è stata risposta alla richiesta formulata. In dettaglio, si segnala lo stanziamento dal 2003 sul cap.4110 di parte

corrente (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca) finanziato con fondi statali, il cui impegno e successivo pagamento nel corso del 2004 fa comunque venir meno la necessità di ulteriore trasferimento. Sui capp.1331, 4431, 270, 2280 e 2652 (fondi statali), 4416 e 2237 (cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali), invece, la somma già trasferita da esercizi anche precedenti il 2003 viene ulteriormente trasferita in quanto non impegnata neppure nel 2004. La regolarità della procedura di trasferimento alla competenza derivata dell'esercizio successivo è stata verificata anche attraverso la integrazione documentale acquisita in sede istruttoria, consistente nelle dichiarazioni rese dai Direttori centrali competenti in merito alla necessità della spesa e del conseguente trasferimento dell'importo alla competenza derivata del 2005.

Per quanto riguarda poi in particolare il cap.223 (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca) va precisato che si tratta di un capitolo gestito da una Direzione provinciale dei lavori pubblici. Nel caso concreto, il controllo ha verificato che, con decr.n.100/REF del 13 ottobre 2004, è stato disposto, fra l'altro, lo storno dal cap.3205 (fondi statali), di competenza del Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al cap.223 di un importo corrispondente alla competenza derivata nel capitolo di origine che resta competenza derivata anche nel capitolo ove affluisce. In merito la Regione ha fatto presente che i capitoli gestiti dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici rappresentano l'unico caso in cui lo storno di fondi mantiene l'esercizio di provenienza dei fondi stessi. Tale indicazione è ricollegata al fatto che i finanziamenti delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici sono attribuiti alla loro disponibilità tramite deliberazione di riparto e iscrizione nei capitoli di competenza degli stanziamenti già in essere sui capitoli della Direzione centrale: si tratta quindi di un mero passaggio di fondi. Per questo motivo le deduzioni istruttorie della Regione precisano che nel decreto citato si fa riferimento al c.2 dell'art.17, proprio per assicurare che, se non utilizzati, tali fondi vadano a formare economia di bilancio. Peraltro nel caso specifico del cap.223 la parte non impegnata nel corso del 2004 pari a euro 305.412,96 viene trasferita ulteriormente al 2005 sullo stesso capitolo (secondo la deroga di cui all'art.17, c.6) in ragione della natura statale delle risorse in questione.

Attraverso l'analisi dei tabulati trasmessi si è quindi quantificato il dato finale relativo all'impegno per capitolo (tenuto conto anche dei disimpegni disposti nel corso dell'anno) e si è potuto procedere alla quantificazione delle somme inviate a economia, verificandone la corrispondenza con i dati di rendiconto 2004. La verifica su tutti i titoli di spesa emessi nel 2004 in competenza derivata ha evidenziato la regolare applicazione dell'art.31, c.1, della L.R.n.7 del 16 aprile 1999 che prevede l'indicazione negli stessi dell'imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente.

3.5 Reiscrizione dei residui perenti

L'art.21 della L.R.n.7 del 16 aprile 1999 prevede che si possa procedere per mezzo di specifici decreti dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie alla reiscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, nei capitoli pertinenti, delle somme eliminate dal conto dei residui ai sensi dell'art.29, c.6. Il prelevamento avviene dagli appropriati fondi di riserva relativi a spese di parte corrente o di parte capitale. La norma prevede altresì che al pagamento delle somme reclamate dai creditori si provveda con mandato diretto sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno. Non è quindi necessario un nuovo impegno.

Oggetto del controllo sono le operazioni contabili che producono la reiscrizione del residuo perento nelle appropriate unità previsionali di base. Il controllo accerta che sussistano i presupposti (reclamo, decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie) richiesti dalla legge per la reiscrizione nonché la regolarità della relativa procedura. Ciò comporta la verifica dell'esistenza del reclamo, il corretto utilizzo degli appropriati fondi di riserva (per spese correnti e per spese in conto capitale) nonché l'appropriatezza della reiscrizione nei pertinenti capitoli.

Il controllo riguarda le reiscrizioni di residui perenti disposte nel corso dell'esercizio relative a tre capitoli selezionati e si estende anche a una valutazione circa l'attenzione che i meccanismi di reiscrizione dei residui perenti riservano alla problematica della prescrizione del credito (allegato 1). Considerato che i tre capitoli selezionati sono tutti di parte capitale il controllo ha interessato il fondo per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori (u.p.b.53.5.250.2.715 – cap.9690 fondi regionali e cap.9691 fondi vincolati). Ai fini del controllo di cui sopra si è proceduto come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione sui BUR del 2004 dei decreti dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie di reiscrizione dei residui perenti;
2. acquisizione dalla Regione dei reclami presentati e della pratica sottostante, ai fini di verificare la non avvenuta prescrizione del credito reclamato;
3. verifica sul rendiconto 2004 dell'esattezza dell'importo reiscritto;
4. verifica del corretto utilizzo del fondo di riserva da cui provengono gli importi reiscritti.

Esiti del riscontro

Con riferimento ai capitoli selezionati, nel corso del 2004 sono stati adottati i seguenti decreti di variazione con prelevamento dai fondi per i residui perenti:

- decr.n.6/REF del 19 gennaio 2004: prelievo di complessivi euro 513.533,82 dal fondo per i residui perenti di parte capitale (cap.9690) e reiscrizione nell'u.p.b.5.2.340.2.433 - cap.3320 di nuova istituzione della somma di euro 296.962,20, per un impegno risalente al 1977 a favore del Comune di Trieste;

- decr.n.42/REF dell'8 aprile 2004: prelievo di complessivi euro 56.253,93 dal fondo per i residui perenti di parte capitale (cap.9691) e reiscrizione nell'u.p.b.5.3.340.2.936 - cap.2652 della somma di euro 19.456,38, per due impegni risalenti al 1987 a favore del Comune di Vajont, rispettivamente di euro 12.993,31 e di euro 6.463,07. Si segnala come il titolo del decreto riporti alcuni errori nel riferimento al capitolo di provenienza e alla natura del fondo (cap.9690 anziché 9691, fondi regionali anziché fondi vincolati), risultando pertanto in contraddizione con il contenuto del decreto stesso, il cui dispositivo è invece coerente sia con le premesse sia con le tabelle. Si può pertanto affermare che trattasi di errore materiale che non influisce sulla regolarità delle operazioni;
- decr.n.43/REF dell'8 aprile 2004: prelievo di complessivi euro 48.403,62 dal fondo per i residui perenti di parte capitale (cap.9691) e reiscrizione nell'u.p.b.11.2.330.2.362 - cap.6694 di nuova istituzione della somma di euro 16.904,15, per due impegni risalenti al 1986 a favore del Consorzio di bonifica Torre-Natisone (ora Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento), rispettivamente di euro 7.754,60 e di euro 9.149,55.

E' stata preliminarmente verificata l'avvenuta presentazione dei reclami da parte dei creditori relativamente ai decreti sopra richiamati, nonché il corretto prelevamento dal fondo di riserva per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. Sul rendiconto 2004 è stata inoltre verificata l'esattezza dell'importo reiscritto sui singoli capitoli.

Per quanto riguarda la problematica della attualità del credito si ripropongono le osservazioni formulate nella precedente relazione, allegata alla delib.n.10/IC/2004 dell'8 luglio 2004, in riferimento ai temi della determinazione del quantum e della prescrizione. L'argomento è di particolare importanza, giacché è evidente che una reiscrizione non corrispondente alla consistenza effettiva del credito, come pure una reiscrizione che non comporti la contestuale verifica circa l'esistenza del credito reclamato sotto il profilo della sua non prescrizione, sarebbe idonea a generare rappresentazioni contabili da considerarsi non attendibili o quanto meno non sufficientemente attendibili.

Sull'argomento la Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie della Regione ha adottato la circolare n.7 del 24 maggio 2004 avente come oggetto "Gestione dei residui perenti agli effetti amministrativi" (artt.21 e 29, c.6, della legge regionale 16 aprile 1999, n.7), che in termini molto chiari e corretti fornisce agli Uffici regionali istruzioni operative volte a richiamare l'attenzione proprio sui due temi qui in disamina circa la consistenza e l'attualità del credito oggetto di reiscrizione nonché sulla cancellazione dei residui perenti dal conto del patrimonio a seguito dell'estinzione del diritto del creditore. Va sottolineato che il modello (41/REF) per la reiscrizione, appositamente elaborato e allegato alla circolare suddetta, prevede il rilascio, da parte del competente Direttore centrale che chiede la reiscrizione, di una specifica attestazione circa la non prescrizione del credito reclamato. Nel caso delle reiscrizioni qui esaminate, si tratta tuttavia di pratiche istruite nei primi mesi del 2004 e pertanto le Direzioni interessate hanno presentato i modelli precedenti a quello adottato a seguito della citata circolare. Per quanto attiene specificamente al tema della prescrizione, dalle informazioni

assunte in sede istruttoria è emerso che una verifica preliminare è stata al riguardo operata dalla competente Direzione centrale al momento in cui essa ha chiesto la reinscrizione e che comunque tale verifica è stata integrata da altra specifica indagine svolta al momento della liquidazione da parte della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie. L'accertamento dell'an e del quantum è avvenuto pertanto secondo la vecchia prassi, e cioè al momento della liquidazione, che è stata effettuata per i crediti vantati dal Comune di Vajont e dal Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento.

Per il credito del Comune di Trieste, che non è stato liquidato nel corso del 2004, la procedura attivata non dà quel livello di affidabilità che invece dovrebbe conseguire all'attivazione delle nuove procedure regionali.

3.6 Prelevamento da fondi speciali

Secondo l'art.9 della L.R.n.7 del 16 aprile 1999 nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

- a) fondi globali (di cui si tratta in seguito in apposito paragrafo);
- b) fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti (questi ultimi trattati nel precedente apposito paragrafo);
- c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale (art.24);
- d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario (art.14, c.2, art.17, c.7, e art.23);
- d bis) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta (art.17, c.7 bis e art.23 bis);
- d ter) fondo per gli incentivi alle imprese (art.23 ter);
- d quater) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico (art.23 quater).

Oggetto del controllo sono le operazioni contabili che determinano il prelevamento da un fondo speciale e la corrispondente iscrizione nel capitolo di destinazione. Il controllo accerta la corretta corrispondenza tra il fondo da cui si preleva e la natura della spesa.

Il controllo interessa tre capitoli di parte corrente e uno di parte capitale selezionati con il metodo del campionamento numerico sui quali nel 2004 siano state iscritte somme prelevate da fondi speciali (allegato 1). Considerate le tipologie della spesa finanziata con i capitoli selezionati sono stati oggetto di controllo i seguenti fondi speciali:

1. fondo delle spese impreviste (cap.9681 – u.p.b.53.5.250.1.713), regolato dall'art.19, secondo il quale il Presidente della Regione è autorizzato a disporre, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il prelevamento di somme e la loro iscrizione sui

capitoli relativi alle spese che, in quanto considerate impreviste, vengono indicate in un apposito elenco annesso al documento tecnico allegato al bilancio.

Il Consiglio regionale convalida i prelevamenti con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono;

2. fondo delle spese obbligatorie e d'ordine (cap.9680 – u.p.b.53.5.250.1.712), disciplinato dall'art.20, secondo cui l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre il prelevamento di somme e la loro iscrizione sui capitoli inclusi negli elenchi delle spese obbligatorie e d'ordine annessi al documento tecnico allegato al bilancio.

Con le stesse modalità l'Assessore può disporre prelevamento a favore di capitoli di spesa in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali;

3. fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale (capp.9636, 9637, 9640, 9642, 9645 - u.p.b.52.2.280.1.662), disciplinato dall'art.24, secondo cui l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie dispone il prelevamento in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo.

Ai fini del controllo di cui sopra si è proceduto come segue, limitatamente ai capitoli interessati dalla selezione:

1. individuazione sui BUR del 2004 dei decreti del Presidente della Regione e dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie che dispongono prelevamenti da fondi speciali;
2. verifica del corretto utilizzo del fondo speciale da cui provengono gli importi prelevati;
3. verifica del rispetto delle norme di gestione di ciascun fondo;
4. verifica sul rendiconto 2004 (elenco delle variazioni) della corrispondenza dell'importo prelevato.

Esiti del riscontro

Con riferimento ai capitoli selezionati, nel corso del 2004 sono stati adottati i seguenti atti di variazione con prelevamento dai fondi speciali:

1. fondo per spese impreviste (cap.9681):
 - decr.n.021/SG/REF del 30 marzo 2004: prelevamento di complessivi euro 4.000.000,00 e iscrizione sull'u.p.b.53.1.270.2.692 - cap.1546 della somma di euro 2.000.000,00. Il cap.1546 ("oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione per interventi nei settori sociali"), incluso anche tra le spese obbligatorie, è considerato, nelle premesse del decreto presidenziale, spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione regionale (punto n.5 dell'elenco allegato al documento tecnico del bilancio "spese impreviste"). Viene utilizzato un fondo di parte corrente per coprire spese di parte capitale;
2. fondo per spese obbligatorie e d'ordine (cap.9680):

- decr.n.38/REF del 30 marzo 2004: prelevamento di complessivi euro 6.000.000,00 e iscrizione sull'u.p.b.53.1.270.2.692 - cap.1546 della somma di euro 2.000.000,00. Il cap.1546 ("oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione per interventi nei settori sociali") è incluso tra le spese obbligatorie dell'elenco allegato al documento tecnico del bilancio. Viene utilizzato un fondo di parte corrente per coprire spese di parte capitale;
 - L.R.n.19 del 21 luglio 2004: variazione in diminuzione di complessivi euro 1.397.000,00 e autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 sull'u.p.b.9.6.300.1.291 - cap.4404 ("partecipazione al fondo patrimoniale di dotazione del teatro Verdi di Pordenone") di nuova istituzione (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca);
 - decr.n.98/REF del 6 ottobre 2004: prelevamento di euro 50.000,00 e iscrizione sull'u.p.b.52.3.290.1.577 - cap.609 (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca) della stessa somma. Il cap.609 ("spese, compensi e diritti per liti, arbitraggi o per pronunciamenti giudiziali, arbitrari, per risarcimento danni, ecc.") è incluso tra le spese obbligatorie dell'elenco allegato al documento tecnico del bilancio;
 - decr.n.109/REF del 20 ottobre 2004: prelevamento di complessivi euro 1.078.727,09 e iscrizione sull'u.p.b.52.2.250.1.659 - cap.9631 (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca) della somma di euro 229.826,24. Il cap.9631 ("imposte e tasse sugli assegni, indennità e altre competenze corrisposti al personale in servizio") è una spesa di funzionamento ed è incluso tra le spese obbligatorie dell'elenco allegato al documento tecnico del bilancio;
3. fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale (u.p.b. 52.2.280.1.662):
- decr.n.18/REF del 10 febbraio 2004: riduzione di complessivi euro 1.648.205,94 sul fondo per l'attuazione del contratto 1998-1999 (cap.9636) e di complessivi euro 2.999.730,54 sul fondo per l'attuazione del contratto 2000-2001 (cap.9637) e incremento sull'u.p.b.52.2.250.1.659 - cap.9631 (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca) della somma di euro 1.056.011,16;
 - decr.n.36/REF del 30 marzo 2004: riduzione di complessivi euro 19.558.015,83 sul fondo per la contrattazione integrativa (cap.9645) e incremento sull'u.p.b.52.2.250.1.659 - cap.9631 della somma di euro 3.322.343,25;
 - decr.n.61/REF del 9 giugno 2004: prelevamento di complessivi euro 1.912.377,96 dal fondo per l'attuazione del contratto 2004-2005 (cap.9642) e iscrizione sull'u.p.b.52.2.250.1.659 - cap.9631 della somma di euro 390.033,21;
 - decr.n.71/REF del 2 luglio 2004: riduzione di complessivi euro 1.625.937,46 sul fondo per la contrattazione integrativa (cap.9645) e incremento sull'u.p.b.52.2.250.1.659 - cap.9631 della somma di euro 363.921,28.

Si è verificato il corretto utilizzo di ciascun fondo speciale da cui provengono gli importi prelevati, salvo quanto si riferirà con riferimento al cap.1546, nonché il rispetto delle norme di

gestione di ciascun fondo. Si è inoltre verificata sul rendiconto 2004 (elenco delle variazioni) la corrispondenza degli importi prelevati.

Con riferimento al cap.1546, non si può non evidenziare l'irregolarità derivante dal contemporaneo prelevamento da due fondi, quello delle spese impreviste e quello delle spese obbligatorie, per l'esecuzione di una medesima tipologia di spesa, nonché l'inesatta qualificazione di spesa imprevista per gli oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni. Inoltre, va rilevato che i due prelevamenti sono entrambi effettuati da fondi di parte corrente per finanziare un capitolo che la Regione colloca nella parte capitale.

Sul punto, con particolare riferimento al fondo per le spese impreviste, attualmente corrispondente a un solo capitolo di parte corrente, la Regione ha fatto presente che il bilancio pluriennale 2006-2008 sarà predisposto prevedendo due capitoli, uno per le spese correnti e uno per le spese in conto capitale.

3.7 Fondi globali

L'art.3 della L.R.n.7 del 16 aprile 1999 prevede, tra l'altro, che la legge finanziaria regionale accantoni a fondo globale le risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio.

L'art.9 della stessa legge dispone a tale proposito che nello stato di previsione della spesa siano iscritti in apposite unità previsionali di base i fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

L'art.10, c.5, prevede che il documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione sia corredato da appositi prospetti in cui siano suddivisi per partite in relazione all'oggetto gli accantonamenti a fondo globale rispettivamente di parte corrente e capitale. L'art.17, c.3, prevede che le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.

Il controllo accerta in particolare che la copertura della spesa cui il fondo è preordinato sia avvenuta correttamente:

- sia sotto il profilo della corrispondenza quantitativa tra le movimentazioni del fondo e gli importi iscritti nelle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli interessati e attivati;
- sia sotto il profilo che le quote dei fondi globali non utilizzate siano state contabilmente qualificate e gestite come economia di bilancio;
- sia infine sotto il profilo che le partite del fondo globale di parte corrente siano state effettivamente utilizzate per le sole spese correnti mentre quelle di parte capitale lo siano state per le sole spese di investimento.

Ai fini del controllo di cui sopra si è proceduto come segue con riferimento a tutti i fondi globali:

1. individuazione dei fondi globali nel bilancio di previsione 2004 ed evidenziazione delle singole partite;
2. esame di tutte le leggi regionali, con implicazioni finanziarie, approvate nel corso del 2004 e verifica dell'imputazione finanziaria (se, cioè, mediante prelevamento da fondo globale);
3. verifica dell'utilizzo di partite del fondo globale di parte corrente per sole spese correnti e di parte capitale per sole spese d'investimento;
4. esame degli atti amministrativi di variazione del bilancio incidenti sui fondi globali;
5. riscontro sul rendiconto 2004 (elenco delle variazioni) delle eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei fondi globali e, in corrispondente aumento, degli importi dei capitoli relativi ai nuovi provvedimenti legislativi;
6. riscontro della qualificazione contabile (a economia) delle quote dei fondi globali non utilizzate a chiusura dell'esercizio.

Sulla particolare tematica relativa ai fondi globali si era già soffermata l'attenzione di questa Corte nella relazione afferente la DAS per il 2003. La questione (prelevamento dal fondo di parte capitale per il finanziamento di spese di parte corrente), che configurava un contrasto con le logiche gestionali sottese all'art.10, c.5, della L.R.n.7 del 16 aprile 1999 e all'art.1, c.21, della finanziaria regionale 2003 afferenti la chiara suddivisione del fondo globale tra la sezione destinata al finanziamento delle spese di parte corrente e la sezione destinata al finanziamento delle spese di parte capitale, non era nuova, essendo già stata evidenziata anche nelle relazioni allegate alla parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2002 e per l'esercizio 2001.

Le informazioni acquisite ai fini dell'istruttoria della relazione afferente l'esercizio 2003 avevano evidenziato le cause del fenomeno de quo, che sostanzialmente traggono origine dalla obiettiva difficoltà di distinguere al momento dell'accantonamento al fondo tra le spese di parte corrente e le spese di parte capitale previste dalle singole leggi destinate a entrare in vigore nel corso dell'esercizio. E' stato anche riferito come la costituzione, nell'ambito del fondo per le spese di parte corrente, di una partita di contenuto analogo alla partita n.99 ("accantonamenti a fondo globale per provvedimenti legislativi in corso"), attualmente esistente nel fondo di parte capitale, costituirebbe un irrigidimento del bilancio.

Allo stato della disciplina legislativa, la situazione descritta non può non configurarsi come irregolare e meritevole di attenzione immediata, alla luce della considerazione che il fenomeno si è riproposto nell'esercizio 2004.

A. Si dà ora conto delle irregolarità che si sono concretizzate nel rendiconto 2004 a seguito di leggi approvate nel 2003. In particolare:

1. con L.R.n.8 del 3 aprile 2003 si approvava il "testo unico in materia di sport e tempo libero". Nell'ambito delle "disposizioni finanziarie" (art.32) si prevedeva (c.9) che al maggior onere complessivo di euro 1.000.000,00 (euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005) si provvedesse mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo

globale di parte capitale iscritto sull'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.30, il cui stanziamento era conseguentemente ridotto di pari importo.

Nel dettaglio:

- euro 200.000,00 al cap.6041 – u.p.b.9.8.300.1.321 nel bilancio di previsione 2004 (“contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive”) ridotti a 188.600,00 a seguito del D.A.F.n.117 del 15 novembre 2004 con cui si è decretato lo storno di euro 11.400,00 a favore del cap.6158 – stessa u.p.b.;
- euro 10.000,00 (a fronte di 25.000,00 previsti dalla L.R.n.8) al cap.6048 - u.p.b.9.8.300.1.321 nel bilancio di previsione 2004 (“contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva”);
- euro 20.000,00 (a fronte di 50.000,00 previsti dalla L.R.n.8) al cap.6159 - u.p.b.9.8.300.1.321 nel bilancio di previsione 2004 (“contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica”);
- euro 180.000,00 al cap.6147 – u.p.b.9.8.300.1.1056 nel bilancio di previsione 2004 (“spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo”); la L.R.n.19 del 21 luglio 2004 di assestamento autorizza, all'art.5, c.33, la variazione in diminuzione pari a euro 100.000,00, per cui lo stanziamento del capitolo viene definitivamente fissato in euro 80.000,00;
- euro 45.000,00 al cap.6273 - u.p.b.9.8.300.1.1056 nel bilancio di previsione 2004 (“spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero”); la L.R.n.19 del 21 luglio 2004 di assestamento autorizza, all'art.5, c.33, la variazione totale in diminuzione per euro 30.000,00, a favore dei capitoli 6157 – u.p.b.9.8.300.1.323 (euro 10.000,00) e 6163 – u.p.b.9.8.300.2.328 (euro 20.000,00) per cui lo stanziamento del cap.6273 viene definitivamente fissato in euro 15.000,00.

Va rilevato che la partita n.30 del fondo globale di parte capitale, attinente all'esercizio finanziario 2003, è stata utilizzata per finanziare spese del 2004 che la Regione ha classificato come correnti (per un totale di euro 335.000,00). Trattandosi quindi di operazioni contabili che risultano nel rendiconto 2004, si rilevano come irregolari i prelevamenti effettuati;

2. con L.R.n.20 dell'11 dicembre 2003 si disciplinavano gli “interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale”. L'art.19, contenente “norme finanziarie”, disponeva che all'onere complessivo di euro 2.582.000,00 per l'anno 2004 si

provvedesse, per euro 200.000,00, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'u.p.b.1.1.65.1.1899 e, per euro 2.382.000,00, mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.99, il cui stanziamento per l'anno 2004 veniva ridotto di pari importo. Dal momento che gli effetti finanziari risultano proprio nel rendiconto 2004, si rileva come da una partita del fondo globale di parte capitale si siano prelevate somme che finanziano anche spese correnti. Oltre infatti a coprire interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per la creazione di nuove imprese (cap.8009 – u.p.b.10.3.320.2.506 nel bilancio di previsione 2004 per euro 400.000,00) e al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per la creazione di nuove imprese (cap.8013 – u.p.b.10.3.320.2.506 nel bilancio di previsione 2004 per euro 300.000,00), che sono qualificati come spese d'investimento, la somma prelevata dalla part.99 ha finanziato anche nel dettaglio:

- euro 82.000,00 al cap.8007 – u.p.b.10.2.320.1.2972 nel bilancio di previsione 2004 (“spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro”);
- euro 1.500.000,00 (a fronte di 600.000,00 previsti dalla L.R.n.20) al cap.8008 – u.p.b.10.3.320.1.505 nel bilancio di previsione 2004 (“interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione”);
- euro 150.000,00 (a fronte di 50.000,00 previsti dalla L.R.n.20) al cap.8011 (esaminato anche ai fini della regolarità estrinseca) – u.p.b.10.3.320.1.505 nel bilancio di previsione 2004 (“interventi per il finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi ad azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale”);
- euro 1.300.000,00 al cap.8012 - u.p.b.10.3.320.1.505 nel bilancio di previsione 2004 (“interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione”);
- euro 50.000,00 al cap.8014 - u.p.b.10.3.320.1.505 nel bilancio di previsione 2004 (“interventi al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale”).

Trattandosi di operazioni contabili che risultano nel rendiconto 2004, si rileva ora l'irregolarità del prelevamento, finalizzato a sostenere spese correnti per un totale di euro 3.082.000,00.

Complessivamente la problematica ora in parola rileva per euro 3.417.000,00 (euro 335.000,00 + euro 3.082.000,00).

B. Passando a esaminare le operazioni contabili derivanti da leggi adottate nel corso dell'esercizio 2004, si evidenzia come oggetto del controllo sono tutte le operazioni contabili attinenti alla movimentazione dei fondi globali intervenute nel corso dell'esercizio 2004.

Esiti del riscontro

La legge finanziaria 2004 (L.R.n.1 del 26 gennaio 2004) all'art.1, c.18, dispone che gli importi da iscrivere nei fondi globali restano determinati nel triennio in complessivi euro 739.050.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2004, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi euro 60.852.736,49, di cui euro 32.071.306,69 per l'anno 2004, relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2 allegata alla finanziaria medesima, per le quali, rispetto agli importi precedentemente previsti nel bilancio pluriennale 2003-2005, l'importo relativo al fondo globale di parte corrente per il 2004 viene diminuito di euro 408.645.678,00 e quello relativo al fondo globale di parte capitale viene aumentato di euro 14.436.564,43. Nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004, approvato con L.R.n.2 del 26 gennaio 2004, sono riportati i prospetti D/1 e D/2 relativi rispettivamente al fondo globale di parte corrente (u.p.b.53.6.250.1.920 – cap.9700) e al fondo globale di parte capitale (u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710), gestiti dal Servizio contabile e del rendiconto della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, e suddivisi in partite.

Fondo globale di parte corrente (prospetto D1)

Oggetto della spesa	2004	2005	2006
20 interventi per le politiche di prevenzione della pedofilia (progr.8.2)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
52 assegnazione di fondi al sistema delle autonomie locali (progr.1.1)	---	369.000.000,00	369.000.000,00
130 oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura (progr.11.3)	450.000,00	---	---
TOTALE FONDO	650.000,00	369.200.000,00	369.200.000,00

Fondo globale di parte capitale (prospetto D2)

Oggetto della spesa	2004	2005	2006
1 interventi attuativi di programmi e progetti comunitari relativi alla fase di programmazione 2000-2006 – fondi statali (progr.15.1)	13.796.596,68	3.164.141,09	4.100.584,09
2 interventi attuativi di programmi e progetti comunitari relativi alla fase di programmazione 2000-2006 – fondi comunitari (progr.15.1)	12.908.106,01	3.589.597,31	4.245.107,31
88 interventi a sostegno dei servizi ferroviari merci (progr.6.4)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
96 interventi a favore del trasporto combinato (progr.6.5)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
97 interventi a sostegno del cabotaggio (progr.6.2)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99 accantonamenti a fondo globale per provvedimenti legislativi in corso (progr.53.5)	1.801.604,00	1.591.000,00	2.591.000,00
299 interventi contro le politiche discriminatorie sul lavoro (progr.10.3)	100.000,00	---	---
399 interventi a sostegno delle pari opportunità lavorative per	100.000,00	---	---

le donne ultra quarantenni (progr.10.3)			
499 interventi mirati alla istituzione e sostegno degli asili nido condominiali e familiari (progr.8.4)	115.000,00	---	---
846 interventi a favore dell'immigrazione (progr.8.5)	900.000,00	900.000,00	---
857 interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico di Aquileia e degli altri siti archeologici delle zone limitrofe (progr.9.4)	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
903 interventi a favore della cooperazione (progr.13.3)	550.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
TOTALE FONDO	32.071.306,69	13.544.738,40	15.236.691,40

L'attività istruttoria si è concretizzata nell'individuazione e analisi delle seguenti leggi regionali:

1. con L.R.n.7 del 22 marzo 2004 si approvano "interventi per lo sviluppo del trasporto combinato". Nell'ambito delle "norme finanziarie" (art.10) si prevede (c.3) che all'onere complessivo di euro 1.500.000,00 (euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006) si provveda mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.96, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto a zero (secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione, la legge fa riferimento all'u.p.b.6.5.250.2.1922 che non esiste in realtà quale aggregazione contabile del bilancio, ma è soltanto un'indicazione per fini interni di gestione).

Nel dettaglio:

- euro 125.000,00 al cap.3861 – u.p.b.6.3.350.2.3333 di nuova istituzione nel rendiconto 2004 ("contributi a soggetti privati, comprensivi delle spese generali, per la realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto e di terminal per il trasporto combinato, per l'acquisizione di parti di terminal già esistenti, la realizzazione di depositi nonché per i necessari servizi accessori");
- euro 375.000,00 al cap.3862 - u.p.b.6.3.350.2.3333 di nuova istituzione nel rendiconto 2004 ("contributi a soggetti privati per l'acquisizione di nuovi sistemi informatici e telematici, nonché di nuovi beni strumentali per il trasporto combinato, ivi compresi natanti e mezzi nautici").

Non si rilevano irregolarità sotto il profilo della corrispondenza quantitativa tra le movimentazioni del fondo e gli importi iscritti nei corrispondenti capitoli del rendiconto 2004. Inoltre, va segnalato che la partita n.96 del fondo globale di parte capitale viene correttamente utilizzata nella sua interezza per finanziare spese che la Regione classifica come di parte capitale;

2. la L.R.n.9 del 2 aprile 2004 fissa "modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti".

La "norma finanziaria" (art.12), di modifica all'art.4 della L.R.n.1 del 26 gennaio 2004, autorizza la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2004 sul cap.3918 di nuova istituzione – u.p.b.6.4.350.1.203 per "contributi in sanatoria a sostegno dei servizi marittimi con Slovenia e Croazia per l'anno 2002", facendovi fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto all'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.97, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo (la legge fa riferimento all'u.p.b.6.2.250.2.2083 che non esiste). Si rileva la corrispondenza

quantitativa tra le movimentazioni del fondo e l'importo iscritto nell'istituito capitolo nel rendiconto 2004. Invece va segnalato come vi sia utilizzo di una partita del fondo globale di parte capitale per spese correnti:

3. con L.R.n.15 del 24 maggio 2004 si disciplina il "riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia".

L'art.21, che contiene "interventi per lo sviluppo dell'intermodalità", dispone, al c.5, che all'onere di euro 500.000,00 per l'anno 2004 si provveda mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.88, il cui stanziamento per l'anno 2004 è pertanto ridotto a zero.

La somma prelevata finanzia il cap.3869 di nuova istituzione – u.p.b.6.3.350.2.3333 ("contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale"). Il successivo c.6 dispone che, per finanziare il cap.3870 di nuova istituzione – u.p.b.6.3.350.2.3333 ("contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale"), si provveda, per euro 200.000,00 per l'anno 2004, mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.97, il cui stanziamento per l'anno 2004 è conseguentemente ridotto a zero. Non si rilevano irregolarità sotto il profilo della corrispondenza quantitativa tra le movimentazioni del fondo e gli importi iscritti nei corrispondenti capitoli del rendiconto 2004.

Inoltre, va segnalato che le partite n.88 e n.97 del fondo globale di parte capitale vengono correttamente utilizzate per finanziare spese che la Regione classifica come di parte capitale;

4. con L.R.n.16 del 24 maggio 2004 si approvano le "norme per la tutela dei consumatori e degli utenti". Nell'ambito delle "disposizioni finanziarie" (art.11) si prevede (c.4) che all'onere di euro 36.156,98 per l'anno 2004 si provveda mediante storno dall'u.p.b.3.3.360.1.65 – cap.9050 e all'onere di euro 63.843,02 per l'anno 2004 si provveda mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.99, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Nel dettaglio:

- euro 45.000,00 al cap.7000 – u.p.b.3.3.360.1.499 di nuova istituzione ("spese dirette per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti");
- euro 45.000,00 al cap.7003 di nuova istituzione – u.p.b.3.3.360.1.65 ("finanziamenti e contributi per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti");
- euro 10.000,00 al cap.9810 – u.p.b.52.3.360.1.476.

Non si rilevano irregolarità sotto il profilo della corrispondenza quantitativa tra le movimentazioni del fondo e gli importi iscritti nei corrispondenti capitoli del rendiconto 2004. Invece va segnalato che la partita n.99 del fondo globale di parte capitale viene utilizzata per finanziare spese che la Regione classifica come correnti;

5. nell'ambito dell'asestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art.18 della L.R.n.7 del 16 aprile 1999, approvato con L.R.n.19 del 21 luglio 2004, si evidenzia l'art.7, c.35, secondo il quale sono autorizzate variazioni di spesa. In particolare, relativamente al fondo globale di parte capitale (u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710) si dispongono le variazioni in diminuzione per il 2004 per euro 1.737.760,98 sulla part.99 ("accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso"), ridotta a zero, per euro 900.000,00 sulla part.846 ("interventi a favore dell'immigrazione"), ridotta a zero, nonché per euro 300.000,00 sulla part.857 ("interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico di Aquileia e degli altri siti archeologici delle zone limitrofe"), ridotta a zero. Per quanto riguarda le operazioni contabili, non si segnalano irregolarità;
6. con L.R.n.20 del 21 luglio 2004 si disciplina il "riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali".

L'art.21, che contiene "interventi regionali per la prevenzione della pedofilia", dispone che all'onere di euro 200.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b.8.2.310.1.923 – cap.8019 di nuova istituzione) si provveda mediante prelevamento dal fondo globale di parte corrente iscritto sull'u.p.b.53.6.250.1.920 – cap .9700 – part.20, il cui stanziamento per l'anno 2004 è pertanto ridotto a zero. Si rileva come da una partita del fondo globale di parte corrente si prelevino somme che finanziano correttamente spese correnti;

7. con L.R.n.22 del 5 agosto 2004 si approvano le norme in materia di "tutela e valorizzazione dei locali storici".

L'art.8, "norma finanziaria", prevede che all'onere complessivo di euro 305.000,00 per l'anno 2005 si provveda mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.99, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo relativamente all'esercizio 2005. Nel dettaglio:

- euro 300.000,00 al cap.3010 – u.p.b.14.2.360.2.1100 di nuova istituzione nel bilancio di previsione 2005 ("contributi per interventi di tutela, restauro e valorizzazione di locali storici");
- euro 5.000,00 al cap.3011 di nuova istituzione – u.p.b.14.2.360.1.1918 nel bilancio di previsione 2005 ("contributi ai Comuni per l'attività di censimento dei locali storici").

Non si rilevano irregolarità sotto il profilo della corrispondenza quantitativa tra le movimentazioni del fondo e gli importi iscritti nei corrispondenti capitoli nel bilancio di previsione 2005, bensì sotto il profilo dell'utilizzo del fondo (la partita generica del fondo globale di parte capitale, per provvedimenti legislativi in corso, è in parte utilizzata per spese correnti). L'irregolarità consistente nel prelevare da una partita del fondo globale di

parte capitale somme destinate a finanziare spese correnti avrà comunque evidenza nel rendiconto 2005;

8. la L.R.n.24 del 25 ottobre 2004 disciplina gli "interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare". Le "norme finanziarie" (art.11) autorizzano la spesa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2005 sul cap.4671 di nuova istituzione – u.p.b.8.1.310.1.237 per "trasferimenti ai Comuni associati per il sostegno economico alle persone singole e alle famiglie che si avvalgono dell'assistenza familiare", facendovi fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto all'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 – part.99. Non si rilevano irregolarità sotto il profilo della corrispondenza quantitativa tra le movimentazioni del fondo e gli importi iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio di previsione 2005. Invece, pur nella considerazione che l'operazione contabile avrà effetto solo con l'esercizio finanziario 2005, va segnalato che la partita n.99 del fondo globale di parte capitale viene utilizzata per finanziare spese che la Regione classifica come correnti. Trattandosi comunque di operazioni contabili che risulteranno nel rendiconto 2005, limitatamente al rendiconto 2004 non si rilevano irregolarità.

Riassumendo, le operazioni contabili sopra descritte hanno comportato, nell'anno 2004, prelevamenti irregolari (dal fondo globale di parte capitale a spese correnti) per un totale di euro 363.843,02.

L'indagine si è altresì estesa all'esame dei decreti di variazione adottati in materia nel corso dell'anno: in particolare, ai sensi dell'art.23, c.6, della L.R.n.7 del 16 aprile 1999, in materia di finanziamenti comunitari, sono stati adottati i seguenti decreti del Presidente della Regione:

- n.56/SGR/REF del 19 agosto 2004, con cui si dispone la riduzione sull'u.p.b.53.6.250.2.9 – cap.9710 di euro 2.025,00 con riferimento alla part.1 e di euro 2.893,00 con riferimento alla part.2;
- n.62/SGR/REF del 16 settembre 2004, con cui si dispone la riduzione sulla medesima u.p.b. di euro 548.590,00 con riferimento alla part.1 e di euro 783.700,00 con riferimento alla part.2;
- n.66/SGR/REF dell'8 ottobre 2004 , con cui si dispone la riduzione sulla medesima u.p.b. di euro 2.017.708,50 con riferimento alla part.1 e di euro 2.882.440,72 con riferimento alla part.2;
- n.69/SGR/REF del 12 ottobre 2004, con cui si dispone la riduzione di euro 2.823.977,29 con riferimento alla part.1 e di euro 4.034.253,27 con riferimento alla part.2 della medesima u.p.b. (il riferimento all'u.p.b. non è corretto);
- n.71/SGR/REF del 25 ottobre 2004, con cui si dispone la riduzione di euro 1.284.444,84 con riferimento alla part.1 e di euro 1.313.635,95 con riferimento alla part.2 della medesima u.p.b. (il riferimento all'u.p.b. non è corretto);

- n.77/SGR/REF dell'11 novembre 2004, con cui si dispone la riduzione di euro 1.768.787,15 con riferimento alla part.1 e di euro 2.498.785,91 con riferimento alla part.2 della medesima u.p.b..

In conclusione, al termine dell'esercizio 2004 la situazione contabile dei fondi globali risulta la seguente.

Fondo globale di parte corrente

Oggetto della spesa	2004	Prelievi	Variazioni	Economie
20 interventi per le politiche di prevenzione della pedofilia (progr.8.2)	200.000,00	- 200.000,00	---	---
52 assegnazione di fondi al sistema delle autonomie locali (progr.1.1)	---	---	---	---
130 oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura (progr.11.3)	450.000,00	---	---	450.000,00
TOTALE FONDO	650.000,00	- 200.000,00	---	450.000,00

Fondo globale di parte capitale

Oggetto della spesa	2004	Prelievi	Variazioni	Economie
1 interventi attuativi di programmi e progetti comunitari relativi alla fase di programmazione 2000-2006 – fondi statali (progr.15.1)	13.796.596,68	---	- 2.025,00 - 548.590,00 - 2.017.708,50 - 2.823.977,29 - 1.284.444,84 - 1.768.787,15	5.351.063,90
2 interventi attuativi di programmi e progetti comunitari relativi alla fase di programmazione 2000-2006 – fondi comunitari (progr.15.1)	12.908.106,01	---	- 2.893,00 - 783.700,00 - 2.882.440,72 - 4.034.253,27 - 1.313.635,95 - 2.498.785,91	1.392.397,16
88 interventi a sostegno dei servizi ferroviari merci (progr.6.4)	500.000,00	- 500.000,00	---	---
96 interventi a favore del trasporto combinato (progr.6.5)	500.000,00	- 500.000,00	---	---
97 interventi a sostegno del cabotaggio (progr.6.2)	500.000,00	- 300.000,00 - 200.000,00	---	---
99 accantonamenti a fondo globale per provvedimenti legislativi in corso (progr.53.5)	1.801.604,00	- 63.843,02	- 1.737.760,98	---
299 interventi contro le politiche discriminatorie sul lavoro (progr.10.3)	100.000,00	---	---	100.000,00
399 interventi a sostegno delle pari opportunità lavorative per le donne ultra quarantenni (progr.10.3)	100.000,00	---	---	100.000,00
499 interventi mirati alla istituzione e sostegno degli asili nido condominiali e familiari (progr.8.4)	115.000,00	---	---	115.000,00
846 interventi a favore dell'immigrazione (progr.8.5)	900.000,00	---	- 900.000,00	---
857 interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico di Aquileia e degli altri siti archeologici delle zone limitrofe (progr.9.4)	300.000,00	---	- 300.000,00	---
903 interventi a favore della cooperazione (progr.13.3)	550.000,00	---	---	550.000,00
TOTALE FONDO	32.071.306,69	- 1.563.843,02	- 22.899.002,61	7.608.461,06

Il riscontro delle suddette risultanze contabili con i dati del rendiconto 2004 non ha evidenziato irregolarità.

4 Verifiche di regolarità estrinseca (legittimità e regolarità delle singole operazioni sottostanti)

4.1 Premessa

Il controllo di legittimità effettuato in questa sede si è riferito alla conformità della singola operazione alle norme giuridiche che la disciplinano sotto il profilo sostanziale e procedurale. Il controllo di regolarità ha verificato invece una specifica conformità alle regole che disciplinano gli aspetti contabili dell'operazione: si è trattato cioè della conformità alle norme giuridiche e tecniche del procedimento contabile che disciplinano la trasposizione dell'operazione in un dato contabile.

Come già esposto nella parte metodologica, il controllo di legittimità e regolarità effettuato sulle operazioni sottostanti il rendiconto è stato svolto, relativamente ai capitoli selezionati in precedenza per la regolarità intrinseca, su tutte quelle operazioni che riportassero un valore monetario pari o superiore a quello individuato, per ogni capitolo e, relativamente all'entrata, distintamente per residui e competenza, con il metodo del campionamento monetario. Ove nessuna operazione risultasse di importo pari o superiore, si è comunque selezionata l'operazione il cui valore si avvicinasse di più a quello determinato⁹. Per quanto riguarda le modalità di controllo, è stata verificata la legittimità di tutti gli atti, qualora emanati dalla Regione, afferenti le singole operazioni, come sopra selezionate, mentre, con riferimento agli atti di altri soggetti (Stato, U.E.), ad accordi intersoggettivi (come accordi di programma quadro fra la Regione e lo Stato) o a conti di transito, l'esame si è indirizzato al riscontro della corrispondenza dei dati finanziari ivi esposti con i documenti contabili regionali. Il controllo si è concentrato su tutti quegli atti che avessero diretta attinenza con le rappresentazioni contabili del rendiconto 2004.

4.2 Oggetto del controllo per le entrate (esaminati 113 crediti su 607 presenti nei capitoli interessati)

Per i capitoli relativi ad acquisizioni di fondi dalla U.E., dallo Stato, da Regioni e da altri soggetti pubblici (432, 1686, 72, 742, 794, 423, 749, 686, 520, 115, 362, 1197, 712, 244), il controllo è consistito nelle seguenti verifiche:

- esistenza e contenuto dell'atto statale, o di altri soggetti, che attribuisce le risorse;
- esistenza e pertinenza dell'iscrizione a capitolo di entrata da parte della Regione della risorsa assegnata, con eventuale istituzione del capitolo stesso;

⁹ In una tavola allegata alla relazione sono illustrati tutti i passaggi che hanno determinato il valore e il numero delle operazioni da sottoporre a controllo per ogni singolo capitolo (allegato 2).

- contenuto degli atti regionali di gestione, con eventuale accertamento di maggiori/minori entrate;
- esistenza di riscossioni in conto residui e/o in conto competenza.

Per i capitoli relativi ad attività gestionali direttamente riferibili alla Regione (772, 751, 1299, 1095), il controllo è consistito nelle seguenti verifiche:

- esistenza e contenuto dell'atto che costituisce il titolo giuridico dell'entrata (ad es. contratto);
- conformità del credito al titolo giuridico;
- esistenza e pertinenza dell'iscrizione a capitolo da parte della Regione dell'entrata, con eventuale istituzione del capitolo stesso;
- contenuto degli atti regionali di gestione, con eventuale accertamento di maggiori/minori entrate;
- esistenza di riscossioni in conto residui e/o in conto competenza.

Per quanto riguarda il cap.81, non esattamente riconducibile nelle due precedenti tipologie, l'articolazione del controllo è riportata nello specifico paragrafo.

4.2.1 cap.432

(Ufficio stampa)

Si tratta dell'acquisizione di fondi dallo Stato a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito.

Nel 2004 sono state effettuate due operazioni che si esaminano, di cui una, a residui 2003, per un credito riguardante il rimborso per l'anno 2003 e l'altra, in competenza, per un credito riguardante il rimborso 2004:

1. con decreto 6 maggio 2003 del Ministero delle comunicazioni sono stati attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di rimborso per l'anno 2003, euro 116.869,48. Con nota del 25 novembre 2003 la Regione ridetermina in via presuntiva la somma in euro 110.000,00, con conseguente minore entrata per la differenza. Detto importo, non riscosso nel 2004, viene conservato in conto residui attivi 2005;
2. con decreto 7 maggio 2004 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di rimborso per l'anno 2004, euro 72.980,80. Con nota del 24 novembre 2004 la Regione ridetermina la somma in euro 55.290,00, con conseguente minore entrata per la differenza. Detto importo, non riscosso nel 2004, viene conservato in conto residui attivi 2005.

Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile delle operazioni che si concretizzano in acquisizione di fondi statali a titolo di rimborso di oneri sostenuti da terzi.

4.2.2 cap.1686

(Servizio affari generali e amministrativi della Protezione civile della Regione)

Si tratta dell'acquisizione di fondi connessi ai mutui contratti per l'attuazione di interventi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000, nonché nei mesi di giugno, luglio e agosto 2002.

Nel 2004 è stata effettuata un'unica operazione in competenza, che si esamina, riguardante un credito relativo al mutuo stipulato il 4 dicembre 2003 tra la Regione e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. Con ordinanza n.3311 del 12 settembre 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata disposta la ripartizione delle risorse di cui al D.L.n.15 del 7 febbraio 2003 e alla L.n.289 del 27 dicembre 2002, art.80, c.29, e sono stati fissati i limiti di impegno con cui il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali, che le Regioni sono autorizzate a contrarre al fine di poter realizzare gli interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali così come individuate dall'ordinanza stessa. Con delibera di Giunta n.3829 del 28 novembre 2003 è stato autorizzato l'avvio alle procedure per l'assunzione del prestito, che hanno portato in data 3 dicembre 2003 alla contrazione di un finanziamento di euro 4.249.135,24 con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa. In data 5 gennaio 2004 risultava pervenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo del finanziamento sulla contabilità speciale n.22714. Con D.P.G.R.n.023/SGR/REF del 30 marzo 2004 è stato istituito il cap.1686 e vi è stato iscritto il relativo stanziamento. In data 12 maggio 2004 è stata effettuata l'operazione di accertamento. Il 5 luglio 2004 il Servizio per le risorse finanziarie ha emesso avviso di pagamento con il quale, a fronte di un decreto d'impegno sul cap.9801/S, ha richiesto al Tesoriere regionale di pagare a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, mediante vincolo di commutazione in quietanza d'entrata sul cap.1686 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 2004, quanto giacente sulla contabilità speciale n.22714. L'incasso di euro 4.249.135,24 sul capitolo d'entrata risulta dall'ordine di riscossione di data 16 luglio 2004.

Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile dell'operazione effettuata.

4.2.3 cap.81

(Servizio risorse finanziarie della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie)

Si tratta dell'addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La procedura di acquisizione dell'entrata è alquanto complessa dal momento che vi sono coinvolte, oltre alla Regione, diverse strutture dello Stato e che i fondi, prima di essere definitivamente riscossi, sono movimentati dallo Stato stesso su conti di transito intestati alla Regione, che non ne ha peraltro la disponibilità. Nel corso di incontri, tenutisi in fase istruttoria, è stato evidenziato che l'importo accertato sul rendiconto 2004 coincide con quanto riportato al 31 dicembre 2004 sul conto di transito dalla Tesoreria dello Stato, depurato della contabilità speciale del 2003 e degli importi relativi a errati versamenti. Il controllo ha

verificato che la Regione non formalizza con alcun atto proprio il suddetto accertamento. E' stata pertanto controllata la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili regionali con le risultanze della Tesoreria centrale dello Stato, che, relativamente al 2004, riguardano tre crediti. Due rappresentano le somme risultanti dalla differenza tra quanto affluito al pertinente conto di transito e quanto effettivamente affluito all'apposito conto corrente operativo regionale rispettivamente al 31 dicembre 2002 per i residui 2002 e al 31 dicembre 2003 per i residui 2003. I due importi, pari a euro 78.780.229,38 per il 2002 ed euro 124.752.907,33 per il 2003, sono stati interamente riscossi in conto residui. Per la competenza 2004 è stato accertato, secondo il meccanismo sopra descritto, l'importo di euro 130.662.979,62 che, non essendo stato riscosso, viene conservato come residuo attivo 2005.

Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile delle operazioni effettuate dalla Regione.

4.2.4 cap.772

(Servizio credito della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie)

Si tratta delle entrate derivanti da titoli obbligazionari di proprietà della Regione.

Nel 2004 sono state effettuate trentanove operazioni, pari a ventuno crediti in conto residui 2003 e diciotto crediti in competenza. Sono stati selezionati per l'esame diciotto crediti per i residui, il cui importo è risultato superiore a euro 9.815,23, e dodici per la competenza, il cui importo è risultato superiore a euro 8.927,03. Il dettagliato elenco di tali crediti è riportato nell'allegato 3.

Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti formulate fin dall'1 giugno, nel corso dell'istruttoria non sono stati acquisiti dal competente ufficio regionale dati e precisazioni utili per dipanare le discrasie emergenti dall'esame del capitolo. Si trattava sostanzialmente di tre rilevanti tematiche:

1. accertamento e riscossione di alcune cedole al lordo delle ritenute fiscali (crediti n.3803, 3804, 3805, 3806, 3808, 3809, 3811, 3812, 3813, 3814, 3816, 3817, 3818 del 2003, n.1874, 5816, 5817, 5819, 5820, 5821, 5828 del 2004), di altre al netto (crediti n.3869, 3871, 3872, 3874 del 2003, n.5815 del 2004);
2. importo della cedola inferiore a quello risultante dal piano di ammortamento allegato al decreto di autorizzazione all'acquisto dell'obbligazione (crediti n.3815 del 2003, n.5818 del 2004);
3. accertamento e riscossione per una sola tranche delle due in cui si articola l'operazione finanziaria regionale (crediti n.5815, 5828 del 2004).

L'istruttoria non è stata cioè in grado di stabilire se le suddette discrasie dipendessero da una mera incompletezza della documentazione trasmessa o da una non segnalata modifica dei rapporti contrattuali sottostanti ovvero da irregolarità nella gestione.

A tali tematiche se ne aggiungeva una quarta afferente la quantificazione degli interessi relativi a operazioni di estinzione anticipata (crediti n.1170, 4996, 5831 del 2004), in ordine

alle quali non è stata acquisita alcuna documentazione atta a supportare la corretta quantificazione degli interessi accreditati.

A seguito dell'attivazione del contraddittorio finale l'amministrazione regionale, con nota del 12 luglio 2005 prot. 23104, la Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie ha illustrato e spiegato le ragioni delle suddette apparenti discrasie. Le osservazioni regionali (che sono integralmente riportate nell'allegato 4 alla presente relazione) e le esibizioni documentali acquisite successivamente al deposito della relazione istruttoria offrono adeguata giustificazione a tutte le problematiche suddette ad eccezione di quella di cui al precedente punto 1, in relazione alla quale risulta definitivamente accertata l'omessa applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 % prevista dal d.lgs. 1.4.1996 n. 239.

Tale circostanza ancorché direttamente riferibile alla responsabilità dell'istituto tesoriere, quale soggetto di cui all'art. 2, secondo comma, del suddetto decreto legislativo, determina un'irregolarità nella gestione del capitolo per quanto riguarda la fase dell'accertamento per euro 113.711,34 in conto residui e per euro 101.179,01 in conto competenza, importi che superano la soglia di rilevanza determinata in fase di programmazione (euro 12.465,34 per i residui ed euro 11.337,32 per la competenza).

4.2.5 cap.72

(Servizio coordinamento giuridico e riforme istituzionali della Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali)

Si tratta dell'acquisizione di fondi per il funzionamento del comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ex art.3, L.n.38 del 23 febbraio 2001.

Nel 2004 è stata effettuata un'unica operazione in competenza, che si esamina. Con decreto del 10 dicembre 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2004, viene destinato alla predetta finalità l'importo di euro 46.000,00. La somma definitiva di euro 45.784,00, benchè riscossa dalla Tesoreria centrale dello Stato, non è stata riversata nelle casse regionali nel corso del 2004 e pertanto viene conservata come residuo attivo 2005.

Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile dell'operazione che si concretizza in acquisizione di fondi statali.

4.2.6 cap.751

(Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali)

Si tratta dei redditi dei beni patrimoniali disponibili, entrata rilevante agli effetti dell'IVA.

Nel 2004 sussistevano quattrocentosessanta crediti (pari a undici crediti in conto residui 1993, dieci in conto residui 1994, tredici in conto residui 1995, quattordici in conto residui 1996, quattordici in conto residui 1997, undici in conto residui 1998, dieci in conto residui 1999, sette in conto residui 2000, tredici in conto residui 2001, ventidue in conto residui 2002

e trentuno in conto residui 2003, nonché trecentoquattro in conto competenza). Per l'esame sono stati selezionati ventinove crediti per i residui il cui importo è risultato superiore a euro 2.038,22 e tredici crediti per la competenza il cui importo è risultato superiore a euro 4.056,30, tutti derivanti dalle diciannove operazioni sotto elencate:

1. decr.n.399/FIN.AMM. del 9 giugno 1987: è stato approvato il contratto stipulato con una società relativo alla concessione di un terreno regionale sito in Medeazza per il periodo 1 giugno 1987-31 maggio 1996 verso la corresponsione di un canone annuo. Con decr.n.1372/FIN.PATR. del 31 dicembre 1990 detto contratto è stato poi risolto a far tempo dal 30 giugno 1990, e un nuovo contratto è stato approvato con una nuova società per il periodo 1 luglio 1990-30 giugno 1999 verso la corresponsione di un canone annuo da aggiornare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT. Sono stati definiti nel contratto sia gli interessi di mora (5%) sia il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento.

Infine con decr.n.326/FIN.PATR. del 22 marzo 1993 è stato approvato un atto aggiuntivo al contratto di concessione del 1990, con il quale il contratto in questione viene intestato a una società cooperativa a responsabilità limitata a far tempo dall'1 gennaio 1993 e fino al 30 giugno 1999.

Il canone annuo risulta regolarmente aggiornato solo fino al 31 luglio 1996. Dall'1 gennaio 1993 non risultano effettuate riscossioni sul capitolo. Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del credito regionale.

A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il bene in questione è stato ceduto a titolo gratuito a un Comune ai sensi della L.R.n.38 del 3 settembre 1996, art.14. Un tanto giustifica il mancato aggiornamento del canone dal luglio 1996, non trattandosi più di bene regionale, ma non è sufficiente a superare le perplessità relative all'effettiva sussistenza del credito dal 1993 né alla impropria conservazione del residuo attivo dal 1996 al 1999 (pari a euro 10.226,16);

2. decr.n.325//FIN.PATR. del 22 marzo 1993: sono stati approvati il contratto stipulato con una polisportiva per l'affitto di un terreno regionale sito in Duino, da utilizzare a usi sportivi, per il periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 2001 verso la corresponsione di un canone annuo aggiornabile annualmente in base agli indici ISTAT, nonché, per il periodo 1 luglio 1992-31 dicembre 1992, il versamento di un'indennità di occupazione.

Sono stati definiti nel contratto sia gli interessi di mora (10%) sia il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento. Il canone annuo risulta regolarmente aggiornato solo fino al 31 dicembre 1996. Dall'1 luglio 1996 non sono state effettuate riscossioni. Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del credito regionale.

A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il bene in questione è stato ceduto a titolo gratuito a un Comune ai sensi della L.R.n.38 del 3 settembre 1996, art.14. Un tanto giustifica il mancato aggiornamento del canone dal dicembre 1996, non trattandosi più di bene regionale, e risulta sufficiente a superare le

perplexità relative all'effettiva sussistenza del credito; tuttavia contabilmente permane in modo improprio un residuo attivo relativo al periodo 1997-2001 (pari a euro 52.809,25);

3. decr.n.287/FIN.PATR. del 17 marzo 1992: è stato approvato il contratto di affittanza relativo a un terreno regionale sito in Medeazza per il periodo 1 giugno 1991-31 maggio 2000 intestato a un gruppo diportistico, verso la corresponsione di un canone annuo aggiornabile annualmente in base agli indici ISTAT.

Sono stati definiti nel contratto sia gli interessi di mora (10%) sia il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento. Il canone annuo risulta regolarmente aggiornato solo fino al 31 maggio 1997. Dall'1 dicembre 1994 non risultano effettuate riscossioni sul capitolo. Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del credito regionale.

A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il bene in questione è stato ceduto a titolo gratuito a un Comune ai sensi della L.R.n.38 del 3 settembre 1996, art.14. Un tanto giustifica il mancato aggiornamento del canone dal maggio 1997, non trattandosi più di bene regionale, ma non è sufficiente a superare le perplexità relative all'effettiva sussistenza del credito dal 1994 né alla impropria conservazione del residuo attivo dal 1996 al 1997 (pari a euro 2.186,62);

4. decr.n.1943/FIN.PATR. del 9 dicembre 1999: sono stati approvati il contratto stipulato con un privato relativo alla locazione di un immobile regionale sito in Trieste per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2003, verso la corresponsione di un canone annuo da aggiornare annualmente in misura del 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT, nonché l'occupazione dell'alloggio suddetto dall'1 settembre 1996 (data di scadenza del precedente contratto) al 31 dicembre 1999, verso corresponsione di un importo.

Sono stati definiti nel contratto sia gli interessi legali di mora e il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento sia la revoca per mancato pagamento, entro sei mesi, anche di una sola rata. Il canone annuo risulta regolarmente aggiornato fino al 31 dicembre 2002. Dall'1 gennaio 2000 non risultano effettuate riscossioni sul capitolo. Il 21 novembre 2001 la Regione ha sollecitato il pagamento dei canoni arretrati; non risulta tuttavia abbia dato esito a tale iniziativa né abbia attivato la procedura di risoluzione anticipata del contratto.

A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il debitore è deceduto. La situazione sopra descritta evidenzia la impropria conservazione tra i residui attivi di un importo (prima mensilità 2000) che la Regione ha riscosso su altro capitolo, senza tuttavia provvedere alle conseguenti rettifiche contabili.

A tale riguardo non può essere sottaciuto che sono trascorsi cinque anni dall'avvenuta riscossione. La somma complessiva impropriamente conservata a residui attivi è pari a euro 10.456,80;

5. decr.n.1189/FIN.PATR. del 2 settembre 1998: è stato approvato il contratto relativo alla concessione a una società per azioni di un terreno regionale sito in località Casera Pramosio

del Comune di Paluzza, destinato all'installazione di una stazione radiobase, per il periodo 1 luglio 1998-30 giugno 2007, verso un canone annuo più IVA, aggiornabile annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT.

Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora, il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento e la revoca per mancato pagamento, entro sei mesi, anche di una sola rata. Il canone annuo risulta regolarmente aggiornato fino al 30 giugno 2005. Da parte del concessionario risultano correttamente effettuati i versamenti di tutti i canoni annuali;

6. decr.n.457/FIN.PATR. del 19 aprile 2002: è stato approvato il contratto relativo alla sublocazione al Circolo Dipendenti della Regione dei vani siti al piano terra di un immobile regionale sito in Udine, per il periodo 1 maggio 2002-30 aprile 2008, verso corresponsione di un canone annuo, aggiornabile annualmente secondo le variazioni accertate dall' ISTAT.

Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora, il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento e la revoca per mancato pagamento, entro sei mesi, anche di una sola rata. Il canone annuo risulta regolarmente aggiornato fino al 30 aprile 2005. Per il 2002 e dall'1 maggio 2004 non risultano effettuate riscossioni. Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del credito regionale.

A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che in data 26 maggio 2005 la Regione ha sollecitato il pagamento dei canoni (pari a euro 4.313,45);

7. decr.n.32/FIN.PATR. del 31 gennaio 2002: è stato approvato il contratto relativo alla concessione a una società a responsabilità limitata di un terreno regionale sito in Basovizza, destinato a finalità di recupero ambientale dell'area di proprietà regionale a suo tempo destinata a fini estrattivi, per il periodo 1 febbraio 2002-31 gennaio 2005, verso un corrispettivo annuo più IVA, aggiornabile annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT.

Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora e il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento. Il canone risulta regolarmente aggiornato. Per il 2003 e il 2004 non risultano effettuate riscossioni (pari complessivamente a euro 5.966,92). Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del credito regionale;

8. decr.n.255/FIN.PATR. del 28 febbraio 2001: è stato approvato il contratto stipulato con un Consolato generale relativo alla locazione di un immobile regionale sito in Trieste, per il periodo 1 marzo 2001-28 febbraio 2007, verso la corresponsione di un canone annuo, da aggiornare annualmente per eventuali variazioni dell'indice ISTAT.

Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora e il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento. Il canone risulta regolarmente aggiornato. Da parte del locatario risultano correttamente effettuati i versamenti di tutti i canoni annuali, eccetto un aggiornamento pari a euro 1.209,64, conservato come residuo attivo;

9. decr.n.1206/PROT.FIN. del 4 agosto 2000: è stato approvato il contratto relativo alla locazione a un privato per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2006 di un immobile regionale

sito in Roma a uso laboratorio verso un canone annuo, da aggiornare annualmente in misura pari al 75% della variazione ISTAT.

Sono stati definiti nel contratto gli interessi legali di mora, il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento e la risoluzione per mancato pagamento, entro sei mesi, di due rate. Il canone non risulta essere mai stato aggiornato. Dal 2003 non risultano effettuate riscossioni. Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del credito regionale.

A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il bene è stato venduto l'1.10.2003. Il mancato aggiornamento del canone ha una sua rilevanza ai fini dell'esposizione di un dato contabile che sia effettivamente corrispondente alla consistenza del credito regionale e che quindi dovrebbe trovare allocazione, qualora non riscosso, fra i residui attivi. La somma conservata impropriamente fra i residui attivi ammonta a euro 13.826,77;

10. decr.n.253/FIN.PATR. del 5 marzo 2002: è stato approvato il contratto relativo alla concessione all'Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero di un immobile regionale sito in Trieste per il periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2007 verso un canone annuo, aggiornabile annualmente secondo le variazioni ISTAT. Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora, il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento e la revoca per mancato pagamento, entro sei mesi, di una sola rata. Il canone risulta essere stato regolarmente aggiornato.

A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è risultato che i versamenti sono stati regolarmente effettuati; tuttavia contabilmente permane in modo improprio un residuo attivo relativo a una rata dell'esercizio 2003 (pari a euro 5.662,03);

11. decr.n.1191/FIN.PATR. del 23 settembre 2002: si è preso atto del subentro dell'Amministrazione regionale, quale parte locatrice, a far tempo dall'1 agosto 2002 nel contratto di locazione relativo a un immobile sito in Cividale del Friuli, locato a un privato tacitamente rinnovato sino al 31 maggio 2005 verso un canone più IVA, automaticamente aggiornato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.

Sono stati definiti nel contratto sia gli interessi di mora sia la risoluzione di diritto per mancato pagamento di tre mensilità. Per il 2004 non risultano effettuate riscossioni. Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del credito regionale.

A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il bene è stato trasferito in proprietà a una società di cartolarizzazione regionale dall'8 aprile 2004. Il mancato aggiornamento del canone ha una sua rilevanza ai fini dell'esposizione di un dato contabile che sia effettivamente corrispondente alla consistenza del credito regionale e che quindi dovrebbe trovare allocazione, qualora non riscosso, fra i residui attivi. Contabilmente permane in maniera impropria un residuo attivo relativo a tutto l'esercizio 2004 (pari a euro 7.872,04);

12. decr.n.1567/FIN.PATR. dell'1 ottobre 2001: è stato approvato il contratto stipulato con una società per azioni relativo alla locazione di un'unità immobiliare regionale sita in Cave del Predil verso un canone annuo, aggiornabile annualmente in misura pari al 75% della variazione ISTAT, per il periodo 1 ottobre 2001-30 settembre 2007.

Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora, il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento e la revoca per mancato pagamento, entro sei mesi, anche di una sola rata. Il canone risulta essere stato aggiornato e riscosso. Alcune riscossioni tuttavia (anni 2003 e 2004) sono state imputate ad altro capitolo e precisamente al 1070 "entrate non attribuibili". Tuttavia contabilmente permane in maniera impropria un residuo attivo dall'1 ottobre 2002 (pari a euro 17.523,56);

13. decr.n.1057/FIN.PATR. del 28 agosto 2002: è stato approvato il contratto stipulato con una società per azioni per la locazione di terreni regionali siti in Aurisina e Malchina per il periodo 1 settembre 2002-31 agosto 2008 verso la corresponsione di un canone annuo più IVA, da aggiornare annualmente secondo le variazioni degli indici accertate dall'ISTAT. Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora e il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento. Il canone non risulta essere stato mai aggiornato. Dal secondo semestre 2003 non risultano effettuate riscossioni. Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del credito regionale. A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il bene è stato venduto il 6 giugno 2003. Un tanto giustifica sia il mancato aggiornamento del canone sia la mancata riscossione del canone dovuto dall'1 giugno 2003. Contabilmente permane tuttavia in maniera impropria un residuo attivo relativo al secondo semestre 2003 e al 2004 (pari a euro 48.150,00);

14. decr.n.1236/FIN.PATR. dell'1 ottobre 2002: si è preso atto del subentro dell'Amministrazione regionale, quale parte locatrice, a far tempo dall'1 agosto 2002 nel contratto di locazione relativo a un immobile sito in Grado, locato a una società in nome collettivo per il periodo 1 marzo 2001-28 febbraio 2009 a un canone annuo aggiornato più IVA, da aumentare ogni anno con un importo fisso. Il canone risulta essere stato aggiornato. Da parte del locatario risultano correttamente effettuati i versamenti di tutti i canoni annuali;

15. decr.n.2121/FIN.PATR. e decr.n.2122/FIN.PATR. del 22 dicembre 2000: sono stati approvati due contratti stipulati con una società per azioni relativi all'affittanza di terreni regionali siti in Monfalcone, per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2009 verso la corresponsione di due canoni annui da aggiornare annualmente secondo le variazioni degli indici accertate dall'ISTAT, nonché, per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2000, sono state quantificate due indennità di occupazione. Sono stati definiti nei contratti gli interessi di mora e il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento. I canoni annui risultano regolarmente aggiornati fino al 31 dicembre 2004. Da parte del locatario risultano correttamente effettuati i versamenti di tutti i canoni annuali;

16. decr.n.1391/FIN.PATR. del 25 ottobre 2002: è stato approvato il contratto relativo all'affitto a un privato di fondi regionali siti in Colloredo di Monte Albano verso un canone annuo, aggiornabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, per il periodo 1 novembre 2002-31 ottobre 2011. Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora, il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento e la revoca di diritto per mancato pagamento, entro sei mesi, anche di una sola rata. Il canone risulta essere stato aggiornato. I versamenti risultano regolari. Contabilmente permane tuttavia in maniera impropria un residuo attivo dal secondo semestre 2004 (pari a euro 7.894,80);
17. decr.n.2010/FIN.PATR. del 30 novembre 2001: è stato approvato il contratto stipulato con una società per azioni per la locazione di spazi siti in Trieste per il periodo 1 dicembre 2001-30 novembre 2007 verso corresponsione di un canone annuo più IVA, da aggiornare annualmente nella misura del 75% delle variazioni degli indici ISTAT, nonché, per il periodo 1 agosto 2000-30 novembre 2001, è stata quantificata un'indennità di occupazione. Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora e il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento. Il canone risulta essere stato regolarmente aggiornato fino al 28 febbraio 2005. Agli atti risultano riscossioni regolari;
18. decr.n.43/FIN.AMM. del 5 febbraio 2002: è stato approvato il contratto relativo alla concessione a una società di terreni regionali siti in Trieste per il periodo 1 febbraio 2002-31 gennaio 2011, verso un corrispettivo annuo più IVA, aggiornabile annualmente sulla base degli indici ISTAT. Sono stati definiti nel contratto gli interessi di mora, il recupero delle maggiori spese per ritardato pagamento e la revoca di diritto per mancato pagamento, entro sei mesi, anche di una sola rata. Il canone risulta essere stato aggiornato fino al 28 febbraio 2004. Alcune riscossioni tuttavia (anno 2003) sono state imputate ad altro capitolo e precisamente al 752 "proventi derivanti da concessioni demaniali di spiagge lacuali, superficie e pertinenze dei laghi, nonché di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, relativamente ai corsi d'acqua non navigabili". A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il bene è stato ceduto a una società di cartolarizzazione regionale l'8 aprile 2004. Un tanto giustifica il mancato aggiornamento del canone dal febbraio 2004. Contabilmente permane tuttavia in maniera impropria un residuo attivo relativo al periodo 1 febbraio 2003 - 31 gennaio 2004 (pari a euro 5.766,51);
19. decr.n.1139/FIN.PATR. del 19 settembre 2002: si è preso atto del subentro dell'Amministrazione regionale, quale parte locatrice, a far tempo dall'1 agosto 2002 nel contratto di locazione relativamente a un'unità immobiliare sita in Udine, locata a una società in accomandita semplice fino alla scadenza contrattuale fissata al 31 ottobre 2007 a un canone annuo più IVA, aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT. Il canone risulta essere stato aggiornato fino al 31 ottobre 2003. Da parte del locatario risultano regolarmente effettuati i versamenti solo fino al primo semestre 2004. Agli atti non risulta peraltro alcun tipo di attività finalizzata alla tutela del

credito regionale. A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che il bene è stato ceduto a una società di cartolarizzazione regionale l'8 aprile 2004. Un tanto giustifica sia il mancato aggiornamento del canone dall'ottobre 2003 sia la mancata riscossione del canone dovuto dall'1 giugno 2004. Contabilmente permane tuttavia in maniera impropria un residuo attivo relativo al secondo semestre 2004 (pari a euro 3.036,74).

Con riferimento ai crediti selezionati l'ammontare complessivo dei residui attivi impropriamente conservati per varie cause è pari a euro 185.411,28 di cui euro 118.857,07 da residui ed euro 66.554,21 da competenza. Dal momento che la soglia di rilevanza applicata alla popolazione (SRP) per il cap.751 è, con riferimento ai residui, pari a euro 2.588,53 e, con riferimento alla competenza, pari a euro 5.151,50, si segnala, in entrambi i casi, che le irregolarità riscontrate hanno superato detta soglia.

4.2.7 cap.1299

(Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali)

Si tratta delle entrate derivanti dalla vendita di beni immobili, nell'ambito del progetto straordinario per la riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione.

Nel 2004 sono state effettuate operazioni per cinquantaquattro crediti in competenza. Sono stati selezionati per l'esame due crediti, il cui importo è risultato superiore a euro 126.312,69:

1. decr.n.1711/Patr. e decr.n.1712/Patr. del 13 ottobre 2004: è accertata l'entrata dell'importo complessivo di euro 5.031.000,00, che si riferisce alla vendita di due immobili siti in Roma, per i quali erano stati stipulati due contratti di compravendita: un contratto per euro 4.731.000,00 in data 8 ottobre 2003 e uno per euro 300.000,00 in data 1 ottobre 2003. L'importo è stato interamente riscosso nel 2004. A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che l'alienazione dei predetti immobili è avvenuta attraverso la Società Gestione immobili F.V.G. spa, costituita dalla Regione, ai sensi dell'art.3 della L.R.n.3 del 12 febbraio 1998, anche per la gestione e l'alienazione di beni disponibili appartenenti al patrimonio immobiliare regionale. Agli atti è stato acquisito il contratto di mandato alla società;
2. decr.n.1927/Patr. del 10 novembre 2004: viene approvato il contratto di compravendita di data 10 novembre 2004 per l'importo di euro 7.606.990,30 riguardante la compravendita di fondi rustici di un'azienda agricola di Fossaloni di Grado e Fiumicello. L'importo è stato interamente riscosso nel 2004. A seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, è emerso che la Regione ha stipulato con l'ISMEA, come previsto dall'art.2, c.29 bis, della L.R.n.15 del 28 agosto 2003, il predetto contratto di compravendita affinché l'istituto curi a sua volta l'alienazione dei beni stessi secondo l'art.1, commi 28 e 29, della L.R.n.3 del 25 gennaio 2002.

Nulla da osservare pertanto in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile delle operazioni.

4.2.8 cap.742

(Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi)

Si esaminano tre crediti in conto residui 2003, per un importo complessivo di euro 1.110.577,88, concernenti l'acquisizione di somme a titolo di cofinanziamento, da parte delle Regioni Veneto e Campania e dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento, per l'attuazione del piano di azione di e-government – progetto ADELIN, sulla base della convenzione sottoscritta il 13 marzo 2003 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti sopra citati per le finalità previste dall'art.103, commi 1–3, della L.n.388 del 23 dicembre 2000.

I crediti non riscossi vengono mantenuti nel conto residui attivi 2005.

Nulla da osservare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile delle operazioni.

4.2.9 cap.794

(Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace)

Si tratta dell'acquisizione di fondi dallo Stato per il finanziamento di interventi di conservazione e restauro dei beni culturali – accordo di programma quadro del 22 dicembre 2003.

L'esame si è indirizzato alla verifica della corrispondenza dell'importo finanziario a carico dello Stato (sulla base di delibere CIPE) pari a euro 9.023.239,04, riportato nell'accordo di programma quadro, con i dati esposti nel decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2004, n.052/SGR/REF, con il quale si istituiscono l'u.p.b.2.3.303 e il cap.794 con lo stanziamento in conto competenza 2004 del predetto importo, che, non riscosso, viene conservato in conto residui attivi 2005.

Nulla da osservare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione.

4.2.10cap.423

(Servizio interventi e servizi sociali della Direzione centrale salute e protezione sociale)

Si tratta dell'acquisizione di assegnazioni dallo Stato a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art.20 della legge 8 novembre 2000, n.328 – risorse indistinte.

Nel 2004 è stata effettuata un'unica operazione in competenza, che si esamina, relativa a un credito riguardante il riparto per l'anno 2003, come disposto con D.M.18 aprile 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede l'assegnazione di complessivi euro 18.889.470,00 comprensivi sia della quota gestita per le politiche sociali sul cap.423 (euro 17.905.708,47) sia della quota per l'immigrazione sul cap.314 che non si esamina. E' stata

disposta la riscossione di euro 11.905.708,79. Il restante importo di euro 5.999.999,68 viene conservato nel conto residui attivi 2005.

Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione.

4.2.11cap.749

(Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca)

Si tratta dell'acquisizione di fondi per il finanziamento delle spese relative all'attività del consigliere di parità.

Nel 2004 sono state effettuate tre operazioni, che si esaminano, relative a due crediti per i residui 2002 e 2003 e a uno per la competenza:

1. con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 gennaio 2002 sono state attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le risorse 1999/2000 pari a euro 386.443,35. La quota non riscossa nel 2004 pari a euro 193.221,68 viene conservata in conto residui attivi 2005;
2. con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2003 sono state attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le risorse per il 2001 pari a euro 173.338,00. La somma è stata interamente riscossa nel 2004;
3. con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 gennaio 2004 sono state attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le risorse 2002 pari a euro 192.687,18 e 2003 di pari importo. La somma non riscossa nel 2004 viene conservata in conto residui attivi 2005.

Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile delle operazioni che si concretizzano in acquisizione di fondi statali ripartiti fra le Regioni in base a parametri oggettivi.

4.2.12cap.686

(Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Si tratta dell'acquisizione di fondi dalla Unione europea per l'attuazione del progetto di cooperazione transfrontaliera con la Moldavia denominato "Improvement of Agricultural Productive Processes through an Environmentally Sustainable Approach – IAPP ESA" a valere sul programma "Tacs Cbc Spf", di cui al contratto di sovvenzione 01-0168 del 28 novembre 2001.

Nel 2004 è stata effettuata una sola operazione, che si esamina, relativa al saldo, pari a euro 20.000,00. Trattandosi di credito proveniente dall'esercizio finanziario 2002 l'integrale riscossione dello stesso è avvenuta in conto residui.

Nulla da osservare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione che si configura in acquisizione di fondi comunitari.

4.2.13cap.520

(Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Si tratta dell'acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi nel pagamento degli interessi su mutui quindicinali per il ripristino e il reimpianto degli oliveti e dei vivai monocolturali specializzati alla produzione dell'olivo.

Nel 2004 sono state effettuate dieci operazioni in conto residui, una per ogni anno dal 1990 al 1999. E' stato selezionato per l'esame un credito il cui importo è risultato superiore a euro 82,08. Con decreto del 6 giugno 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stata assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma necessaria per la concessione, a favore delle aziende agricole, del concorso interessi sui mutui quindicennali, previsti dall'art.1, lett.d), della L.n.590 del 15 ottobre 1981 ed è stato autorizzato il pagamento della prima annualità a valere sul fondo di solidarietà nazionale. Dopo la rendicontazione il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto del 16 dicembre 2003 ha disposto, tra l'altro, la liquidazione di euro 8.339,61 per l'esercizio 2004, a copertura delle annualità relative ai limiti di impegno assegnati alla Regione. L'Amministrazione regionale ha provveduto con decr.n.32/REF del 17 marzo 2004 a variare lo stato di previsione dell'entrata del bilancio 2004 istituendo il cap.520 necessario per farvi affluire le entrate derivanti dalla riscossione dei residui degli esercizi precedenti accertati all'1 gennaio 2004. Tale importo risulta essere stato riscosso in conto residui.

Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile delle operazioni effettuate.

4.2.14cap.115

(Servizio edilizia residenziale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici)

Nel 2004 è stata effettuata una sola operazione, che si esamina, relativa a un credito in conto residui 2001 derivante dalla convenzione tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Cassa depositi e prestiti del 5 dicembre 2001.

Il residuo attivo, pari a euro 3.198.242,70, concerne l'acquisizione dallo Stato della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001 ai sensi degli artt.61 e 63 del D.lgs.n.112 del 31 marzo 1998 spettante alla Regione per interventi di edilizia sovvenzionata. L'importo, non riscosso nel 2004, viene conservato come residuo attivo 2005.

Nulla da osservare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione, trattandosi di somme dovute dallo Stato sulla base dell'accordo di programma.

4.2.15cap.362

(Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici)

Si tratta dell'acquisizione di fondi per la realizzazione di studi e interventi in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici di rilievo regionale.

Nel 2004 sono state effettuate due operazioni, che si esaminano, relative a due crediti in conto residui 2003:

1. con decr.n.DT/03-00428 del 30 settembre 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del D.P.R.n.331 del 9 maggio 2001 concernente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000/2003, ha autorizzato, oltre all'impegno e al contemporaneo pagamento di euro 2.152.705,00 (riscossi nel 2003), anche l'impegno di euro 2.008.654,00 (riscossi a residui nel 2004) a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia;
2. con accordo di programma quadro tra la Regione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero dell'economia e delle finanze, approvato con D.G.R.n.3993 del 12 dicembre 2003, sono stati fissati finalità e obiettivi in materia di difesa del suolo e, tra l'altro, si è disposto il finanziamento statale del ripristino di difese a mare nel tratto compreso tra il fiume Isonzo e il fiume Tagliamento per euro 1.512.436,50, non riscossi nel corso del 2004 e pertanto conservati in conto residui attivi 2005.

Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile delle operazioni che si concretizzano in acquisizione di fondi statali vincolati.

4.2.16cap.1197

(Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto)

Si tratta dell'acquisizione di fondi dallo Stato per interventi in materia di sicurezza stradale.

Nel 2004 sono state effettuate due operazioni, che si esaminano, relative a un credito in conto residui 2003 e a uno in competenza. Il credito, pari a euro 304.793,00 per ciascun anno, concerne in particolare l'acquisizione dallo Stato di fondi per interventi in materia di sicurezza stradale ai sensi dell'art.56 della L.n.488 del 23 dicembre 1999 e dell'art.32 della L.n.144 del 17 maggio 1999, impegnati a favore della Regione con decr.n.3482 del 12 dicembre 2002 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel corso del 2004 non sono state effettuate riscossioni, in attesa della stipula delle convenzioni con gli Enti locali che beneficiano dei finanziamenti in questione, e pertanto l'importo complessivo di euro 609.586,00 viene conservato nel conto residui attivi 2005.

Nulla da osservare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile delle operazioni.

4.2.17cap.712

(Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive)

Si tratta dell'acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione dall'art.6 del D.lgs. 23 aprile 2002, n.110, in materia di incentivi alle imprese.

Nel 2004 sono state effettuate undici operazioni pari a undici crediti in competenza. Per l'esame sono stati selezionati sei crediti, il cui importo è risultato superiore a euro 147.828,72. Nel corso dell'esercizio finanziario 2004 le riscossioni a favore del cap.712 sono state superiori al dato di previsione con una maggiore entrata di euro 50.000,00:

1. credito n.1790/2004 per euro 334.656,37 integralmente riscossi;
2. credito n.1791/2004 per euro 10.991.682,28 integralmente riscossi;
3. credito n.1792/2004 per euro 316.800,01 integralmente riscossi;
4. credito n.2938/2004 per euro 2.827.120,50 integralmente riscossi;
5. credito n.2940/2004 per euro 204.063,80 integralmente riscossi;
6. credito n.2942/2004 per euro 174.338,04 integralmente riscossi.

Nulla da osservare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile delle operazioni, che si concretizzano in un trasferimento di fondi statali tramite accreditamento su contabilità speciali della Tesoreria centrale dello Stato intestate alla Regione.

4.2.18cap.1095

(Servizio sostegno e promozione comparto turistico della Direzione centrale attività produttive)

Si tratta del recupero di somme erogate su capitoli di spesa di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto turistico della Direzione centrale attività produttive e relativi interessi.

Per l'esame, sono stati selezionati nove crediti, di importo superiore a euro 1.985,25, sui dieci esistenti in competenza 2004, derivanti da sei operazioni:

1. credito n.1031/2004. Con decr.n.261/TUR e n.262/TUR del 7 maggio 1998 l'Amministrazione regionale ha provveduto a revocare a una società privata i contributi concessi per acquisto e lavori di ammodernamento di edificio ad albergo. In seguito a richiesta avanzata dal privato l'Amministrazione con decr.n.583/TUR del 27 settembre 1999 ha autorizzato la rateizzazione dell'importo da rimborsare in 10 rate semestrali dal 30 settembre 1999 al 31 marzo 2004. L'importo di euro 10.653,04, corrispondente all'ultima quota di contributo che doveva essere recuperata, è stato interamente riscosso. Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile dell'operazione effettuata;
2. crediti n.1425/2004, n.1424/2004 e n.1423/2004. I tre crediti, rispettivamente di euro 21.000,00, euro 4.082,81 ed euro 65.190,46, sono dovuti da un'associazione culturale, da un Comune e da un'agenzia di informazione e accoglienza turistica.

Per quanto riguarda il primo credito, a seguito di integrazioni e chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, il controllo ha verificato che si tratta della restituzione dell'intero importo erogato a titolo di acconto (decr.n.1466/TUR del 27 novembre 2003) per un'iniziativa mai realizzata. Per gli altri due crediti è stato possibile verificare il processo a monte di tali operazioni solo a seguito di documentazione integrativa acquisita in fase istruttoria. Con riferimento al credito n.1424 si tratta di riduzione di un contributo concesso al Comune

(decr.n.70/TUR del 7 marzo 2002) con rimborso della differenza. Con riferimento al credito n.1423, l'AIAT in questione restituisce la parte eccedente le due quote di contributo annuali rispetto alle rate di ammortamento dell'iniziale mutuo (decr.n.925/TUR dell'11 dicembre 1995) rinegoziato nel 1999. A riguardo la Regione non ha tuttora emanato il provvedimento di rideterminazione del contributo per adeguarlo all'effettiva spesa, al fine di evitare le operazioni di restituzione di somme in atto dal 2002. Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile delle operazioni effettuate;

3. credito n.2242/2004. Con decr.n.458/TUR del 27 maggio 1993 l'Amministrazione regionale ha provveduto a revocare a una società il contributo concesso per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un porto turistico in quanto l'opera finanziata non è stata realizzata. Il credito residuo di euro 2.761,02, a chiusura del riparto finale, è stato interamente riscosso. Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile dell'operazione effettuata;
4. crediti n.2380/2004 e n.2379/2004. I due crediti, rispettivamente di euro 16.521,48 e di euro 6.721,57, sono dovuti da una Comunità montana e da un Comune.

In merito al primo credito, in seguito alle integrazioni della documentazione, si è verificato che il credito si riferisce alla restituzione di contributi non assegnati dalla Comunità montana relativamente agli stanziamenti del fondo montagna. In merito al secondo l'Amministrazione regionale ha provveduto, con decr.n.39/TUR del 14 gennaio 2004, a confermare in misura ridotta il contributo che era stato concesso per la realizzazione di uno spazio attrezzato per manifestazioni all'aperto, nonché a fare obbligo all'Amministrazione comunale di restituire l'importo di euro 6.721,57 quale quota risultata eccedente in seguito alla rideterminazione del contributo sulla somma già erogata. Tale importo è stato interamente riscosso. Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile delle operazioni effettuate;

5. credito n.2553/2004. Il credito di euro 27.768,21 nei confronti dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale è relativo a somme erogate ai sensi della L.R.n.25 del 22 luglio 1996, art.16 e art.26, c.12, per segnaletica agrituristica, e non utilizzate. Tale importo è stato interamente riscosso. Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile dell'operazione effettuata;
6. credito n.3161/2004. Riguarda tre importi dovuti da un'agenzia di informazione e accoglienza turistica rispettivamente di euro 848,25, euro 38.184,56 ed euro 7.897,41. L'importo complessivo di euro 46.930,22 è stato interamente riscosso. Nulla da rilevare sulla legittimità e sulla regolarità contabile dell'operazione effettuata.

4.2.19cap.244

(Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali)

Si tratta dell'acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia – cofinanziamento Fesr, secondo la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97)2207 del 24 luglio 1997 e la successiva

deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, che autorizza un cofinanziamento nazionale pubblico.

Nel 2004 sono state effettuate due operazioni, che si esaminano, pari a due crediti in conto residui 1998 e 1999. Con nota del 13 febbraio 2001 il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ha autorizzato il girofondi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione della delibera CIPE citata. Con nota del 10 ottobre 2002 la Regione ha richiesto il saldo pari a euro 2.774.919,98 che, non essendo stati riscossi, costituiscono residui attivi per l'esercizio 2005 (nel rendiconto è iscritto l'importo di euro 2.774.920,44: secondo i chiarimenti forniti in merito la differenza di euro 0,46 è dovuta all'adeguamento del passaggio lira – ECU - euro).

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione, che si sostanzia in un'assegnazione di fondi da parte dello Stato per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari.

4.3 Oggetto del controllo per le spese (esaminati 118 decreti di impegno su 1296 presenti nei capitoli interessati)

Per tutti i capitoli esaminati il controllo è consistito nelle seguenti verifiche:

- esistenza e contenuto del decreto di impegno;
- individuazione e analisi dei presupposti normativi o contrattuali che giustificano l'emissione e il contenuto del decreto di impegno;
- conformità del decreto ai presupposti;
- rispetto dell'iter procedurale richiesto ai fini dell'emissione del decreto di impegno;
- correttezza dell'imputazione della spesa a capitolo e a esercizio finanziario;
- correttezza dell'emissione dei titoli di spesa (individuazione del beneficiario, dell'importo, dell'esercizio finanziario).

Ai fini del rispetto del patto di stabilità, la verifica dei livelli massimi di impegno, definiti per il 2004 con D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, si è necessariamente concentrata su quei capitoli sui quali sono state esaminate tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno. La suddetta deliberazione, ai sensi dell'art.8, c.59, della L.R.n.1 del 29 gennaio 2003, costituisce parametro per la verifica di regolarità contabile sugli atti di impegno, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa ai sensi degli artt.37 e 38 della L.R.n.7 del 16 aprile 1999. Con riferimento al budget pagamenti, il riscontro è stato effettuato sul dato totale (competenza più residui) riportato in rendiconto.

In esito a un incontro tenutosi in fase istruttoria, si è avuta conferma dell'attivazione di quei meccanismi, previsti dalla deliberazione stessa, che consentono di raccordare il rispetto del patto di stabilità e dei flussi di cassa con le esigenze della massima efficienza e fluidità operativa (compensazioni tra capitoli nell'ambito della stessa Direzione centrale). Il controllo

ha accertato pertanto come tali meccanismi garantiscano l'affidabilità del sistema nel suo complesso.

4.3.1 cap.901

(Direzione della comunicazione della Direzione generale)

Si tratta del finanziamento del progetto per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione Friuli-Venezia Giulia, per uno stanziamento finale pari a euro 50.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un unico decreto di impegno in competenza pura che si esamina (decr.n.59/DG del 20 dicembre 2004). Il Direttore generale, con il provvedimento all'esame, approva il contratto sottoscritto dal Direttore della comunicazione che ha come oggetto la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di un sistema complesso e integrato di "immagine coordinata" della Regione (previsto dall'art.1 della L.R.n.17 del 24 maggio 2004 allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della stessa), nonché l'attività di consulenza e assistenza nella fase di avviamento e di gestione del progetto; contestualmente impegna la somma di euro 49.077,00 stabilita come corrispettivo dell'incarico. Nessun pagamento è stato effettuato nel corso del 2004 e pertanto l'intera somma impegnata è conservata nel conto residui passivi 2005. La somma non impegnata (pari a euro 923,00) è inviata in economia.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 50.000,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.2 cap.425

(Ufficio stampa)

Si tratta dei contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, per uno stanziamento finale pari a euro 25.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un decreto di impegno in competenza pura, che si esamina, che ha dato luogo a due contributi. Con il decr.n.275/U.S. (senza data) è stato disposto l'impegno di euro 25.000,00 complessivi a favore di due concessionari privati di radiodiffusione sonora a carattere comunitario (rispettivamente euro 19.550,00 ed euro 5.450,00), ai sensi dell'art.55, L.R.n.9 del 20 aprile 1999, che autorizza la concessione dei contributi. Le relative domande risultano presentate nei termini di legge e corredate dalla documentazione richiesta. Nella concessione dei contributi è stata tenuta presente quale criterio per la ripartizione la dimensione del bacino di utenza dichiarato dai concessionari e riconosciuto dalla Regione anche per il riparto delle quote di inserzioni pubblicitarie da assegnare alle emittenti regionali. La liquidazione degli importi assegnati viene subordinata alla successiva presentazione di idonea documentazione. Nel corso dell'esercizio non sono stati disposti pagamenti a fronte del decreto esaminato e pertanto l'intera somma impegnata viene conservata nel conto residui passivi 2005. Peraltro si deve rilevare che il citato decr.n.275/U.S. (senza data) impegna in bilancio

importi definiti con il precedente decr.n.274/U.S. (senza data), con cui lo stesso Capo Ufficio stampa irrualmente rettifica un errore materiale su un importo stabilito nel dispositivo della D.G.R.n.3212 del 29 novembre 2004. Inoltre si deve rilevare che ambedue i decreti citati si presentano privi di data di emissione, che può solo desumersi da altri elementi (per il decr.n.274 – 1 dicembre 2004 - dal richiamo nelle premesse del successivo decreto, e per il decr.n.275 dalla dichiarazione di copia conforme di data 1 dicembre 2004).

Le irregolarità sopra evidenziate non sono tali da incidere in maniera sostanziale sulla legittimità e regolarità contabile dell'operazione. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 25.000,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.3 cap.303

(Ufficio di gabinetto)

Si tratta delle spese per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e altri oggetti simili, da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza, per uno stanziamento finale di euro 15.000,00.

Ai sensi dell'art.8, c.51, della L.R.n.2 del 22 febbraio 2000, nel 2004 sono stati adottati due decreti di impegno in competenza pura che si esaminano:

1. decr.n.19/GAB/I del 13 aprile 2004: è stato disposto l'impegno con contestuale emissione di ordine di accreditamento di euro 6.500,00 a favore del funzionario delegato presso l'Ufficio di gabinetto da utilizzarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'Ufficio medesimo (D.P.G.R.n.0157/Pres. del 12 maggio 2000, abrogato dal D.P.R.n.0246/Pres. del 22 luglio 2004, ma vigente al momento dell'adozione dell'atto);
2. decr.n.85/GAB/I dell'8 novembre 2004: è stato disposto l'impegno con contestuale emissione di ordine di accreditamento di euro 6.500,00 a favore del funzionario delegato presso l'Ufficio di gabinetto da utilizzarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio medesimo (D.P.R.n.0246/Pres. del 22 luglio 2004).

Per quanto concerne la verifica di legittimità, trattandosi sostanzialmente di atti di finanziamento delle attività da compiersi da parte del funzionario delegato, l'individuazione e analisi dei presupposti normativi (leggi regionali di riferimento e relativi regolamenti) sono state finalizzate all'individuazione delle competenze e delle modalità di gestione della spesa (OA), essendo rinviata alla presentazione del rendiconto del funzionario delegato la verifica dell'attività di spesa concretamente effettuata. Va precisato che il cap.303 concerne spese effettuate da funzionario delegato a seguito di emissione di ordine di accreditamento. Il controllo ha verificato che sul rendiconto i dati contabili esposti rappresentano correttamente la gestione effettuata dal funzionario delegato (somme dallo stesso impegnate e pagate e somme dallo stesso impegnate e non ancora pagate, per le quali abbia richiesto il trasporto

all'esercizio successivo). Il dato relativo all'economia si compone pertanto di due parti: l'una afferente la differenza fra stanziamento a capitolo e impegno operato con i decreti di cui sopra, l'altra afferente l'importo di cui il funzionario delegato non chiede il trasporto. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 15.000,00) e di pagamento (euro 13.000,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.4 cap.4110

(Servizio affari generali e amministrativi della Protezione civile della Regione)

Si tratta del conferimento al fondo della protezione civile a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato, per le spese sostenute nelle operazioni di soccorso di protezione civile, per uno stanziamento finale di euro 49.443,60.

Nel 2004 è stato adottato un unico atto di impegno che si esamina (decr.n.1211/PC del 15 novembre 2004). Ai sensi dell'art.33 della L.R.n.64 del 31 dicembre 1986, è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 39.882,81 a favore del fondo regionale per la protezione civile per il rimborso ai datori di lavoro delle giornate lavorative dei volontari di protezione civile impegnati nelle attività di soccorso delle popolazioni della Regione Molise colpite dal sisma del 31 ottobre 2002.

Nulla da rilevare sulla legittimità dell'operazione, che si sostanzia in un conferimento a una gestione fuori bilancio di fondi statali a destinazione vincolata. Per quanto concerne gli aspetti contabili, si tratta di fondi derivanti dalla gestione 2003, non impegnati alla chiusura del predetto esercizio e quindi trasferiti alla competenza derivata dell'esercizio finanziario 2004. A loro volta, le somme non impegnate nel corso del 2004, e riferite alla competenza pura 2004, vengono trasferite all'esercizio 2005 in competenza derivata (art.17, c.6, L.R.n.7 del 16 aprile 1999). In sede di controllo si è rilevato che, seppur i mandati di pagamento riferiscono correttamente la spesa alla competenza derivata 2003, il decreto non ne fa menzione. Dai chiarimenti forniti sul punto in sede istruttoria, l'indicazione sul decreto è materialmente errata, tuttavia il certificato di registrazione dell'impegno riporta correttamente la competenza derivata e per questo i mandati sono correttamente imputati. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 39.882,81) e di pagamento (euro 39.882,81) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.5 cap.9804

(Servizio affari generali, amministrativi e programmazione negoziata della Direzione centrale programmazione e controllo)

Si tratta delle spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa

interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi e iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti e associazioni ovvero da una o più Regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi e iniziative – Direzione dello sviluppo, della programmazione e per l'auditing, per uno stanziamento finale di euro 10.000,00.

Nel 2004 sono stati adottati due decreti di impegno in competenza pura che si esaminano:

1. decr.n.48/SP del 25 maggio 2004: ai sensi dell'art.1 della L.R.n.58 del 28 ottobre 1980 è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 5.175,00 a un'associazione che svolge attività di interesse della Regione a titolo di quota associativa per l'esercizio 2004. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
2. decr.n.120/PC del 23 novembre 2004: ai sensi degli artt.2 e 3 della L.R.n.63 del 23 agosto 1982 è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 207,53 a un membro esterno di una commissione a titolo di gettone di presenza e delle altre spettanze dovute per la sua partecipazione a una riunione tenutasi il 4 ottobre 2004, secondo quanto fissato con D.G.R.n.2479 del 24 settembre 2004. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione.

La somma non impegnata (pari a euro 4.617,47) è correttamente inviata in economia.

Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 8.000,00) e di pagamento (euro 5.500,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.6 cap.9631

(Servizio controllo atti del personale e adempimenti fiscali e previdenziali della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie)

Si tratta delle imposte e tasse sugli assegni, indennità e altre competenze corrisposti al personale in servizio e adempimenti connessi all'applicazione del D.Lgs.n.241 del 9 luglio 1997 come integrato dal D.Lgs.n.490 del 28 dicembre 1998, per uno stanziamento finale pari a euro 31.074.953,01.

Dei sette decreti di impegno in competenza pura adottati nel corso del 2004 sono stati selezionati con il metodo del campionamento monetario i sei decreti di importo superiore a euro 283.803,63:

1. decr.n.5/DREF del 9 gennaio 2004: ai sensi della normativa vigente in materia fiscale è stato disposto l'impegno, e il contestuale pagamento, di complessivi euro 3.472.313,86. L'importo risulta completamente pagato entro il 15 gennaio 2004, termine di legge, a favore del Ministero delle finanze e a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'emissione di mandati di pagamento da estinguere con vincolo di commutazione in

quietanza d'entrata sul capitolo di pertinenza degli enti percettori, per il versamento delle ritenute d'acconto trattenute al personale regionale nel mese di dicembre 2003;

2. decr.n.19/DREF/P del 6 febbraio 2004: ai sensi della stessa normativa precedentemente citata, è stato disposto l'impegno di euro 20.000.000,00 corrispondente alla spesa presunta per il pagamento delle ritenute d'acconto trattenute al personale regionale nel periodo gennaio-novembre 2004;
3. decr.n.52/DREF/P del 10 marzo 2004: ai sensi della stessa normativa e per effetto del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale regionale – area dirigenziale – sottoscritto in data 23 dicembre 2003, è stato disposto l'impegno di complessivi euro 1.056.011,16;
4. decr.n.145/DREF/P del 28 aprile 2004: ai sensi della stessa normativa e per effetto del contratto integrativo di ente 1998-2001 relativo al personale regionale – area non dirigenziale – sottoscritto in data 7 gennaio 2004, è stato disposto l'impegno di complessivi euro 3.322.343,25;
5. decr.n.271/DREF/P del 15 giugno 2004: ai sensi della stessa normativa e per effetto del decr.n.61/REF del 9 giugno 2004, riconoscimento della vacanza contrattuale in attesa del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale – aree dirigenziale e non dirigenziale – per il biennio 2004-2005, è stato disposto l'impegno di complessivi euro 390.033,21;
6. decr.n.368/DREF/P del 16 luglio 2004: ai sensi della stessa normativa e per effetto del contratto integrativo di ente 1998-2001 relativo al personale regionale – area dirigenziale - sottoscritto in data 24 maggio 2004, è stato disposto l'impegno di complessivi euro 363.921,28.

Tutte le operazioni descritte afferiscono ad attività non discrezionale della Amministrazione regionale, vincolata alla normativa statale in materia fiscale e agli obblighi derivanti da rinnovi contrattuali certificati dai competenti organi di controllo.

Nulla da rilevare sulla legittimità delle operazioni sinteticamente descritte: il capitolo finanzia spese obbligatorie e di funzionamento. Nulla da rilevare altresì sulla regolarità delle operazioni stesse, così come risultano dalla documentazione allegata. Anche i decreti di liquidazione emessi a fronte dei decreti di impegno esaminati risultano regolari. Con riferimento al patto di stabilità, la selezione di alcune operazioni sulla totalità di quelle effettuate nel 2004 non ha consentito una verifica diretta (attraverso cioè i decreti di impegno esaminati) del rispetto dei livelli massimi per il capitolo esaminato: il riscontro è stato effettuato con i dati riportati in rendiconto.

4.3.7 cap.1303

(Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti della Direzione centrale patrimonio e servizi generali)

Si tratta della partecipazione regionale per la costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione della ferrovia Udine–Cividale, per uno stanziamento finale pari a euro 120.000,00.

Nel 2004 sono stati adottati un decreto di impegno in competenza derivata e uno in competenza pura, che si esaminano:

1. decr.n.PATR.856/III/C-2/66-10 del 21 maggio 2004: ai sensi dell'art.5, commi 99 e 100, della L.R.n.1 del 29 gennaio 2003, che autorizza l'Amministrazione a costituire una società a responsabilità limitata a totale partecipazione regionale con capitale iniziale di euro 50.000,00, è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento in competenza derivata di euro 50.000,00 a favore della costituenda società ferrovie Udine–Cividale s.a r.l. per il versamento del capitale sociale, così come previsto e autorizzato con D.G.R.n.1224 del 14 maggio 2004 che, tra l'altro, approva espressamente lo schema di atto costitutivo e di statuto della costituenda società;
2. decr.n.PATR.2088/III/C-2/66-10 del 25 novembre 2004: ai sensi della stessa normativa e per effetto dei presupposti decreti n.2022 del 18 novembre 2004 e n.2087 del 25 novembre 2004 (rispettivamente autorizzazione all'esercizio del diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da euro 50.000,00 a euro 119.000,00 ed effettivo esercizio del diritto di opzione stesso da parte dell'Amministrazione regionale per la sottoscrizione delle nuove quote per complessivi euro 69.000,00), è stato approvato l'esercizio del diritto di opzione e sono stati disposti l'impegno e il contestuale pagamento di euro 69.000,00 a favore della società ferrovie Udine – Cividale s. a r.l. per il versamento del corrispettivo delle nuove quote sottoscritte.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità delle due operazioni, che concretizzano una prima fase della attuazione della normativa statutaria in materia di viabilità e trasporti. Va rilevato che la D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita, prevedeva un livello massimo di impegno pari a euro 50.000,00 e un budget di pagamenti pari a zero. Con quattro decreti di variazione adottati dal Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie (l'ultimo dei quali è il decr.n.17/DREF del 10 gennaio 2005), a seguito della richiesta formulata dalla Direzione centrale competente, il livello massimo di impegno e il budget pagamenti per il 2004 sono stati portati a euro 119.000,00. Pertanto con i decreti esaminati di impegno e contestuale pagamento risultano rispettati i livelli massimi ai fini del patto di stabilità.

4.3.8 cap.581

(Servizio gestione del personale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi)

Si tratta della indennità dei componenti esterni del nucleo di valutazione (spesa obbligatoria e di funzionamento), per uno stanziamento finale pari a euro 25.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un solo decreto di impegno in competenza pura, che si esamina (decr.n.2671/GP del 20 dicembre 2004). Ai sensi dell'art.56 della L.R.n.18 del 27 marzo 1996, come sostituito dall'art.22 della L.R.n.4 del 17 febbraio 2004, è stato disposto l'impegno di euro 25.000,00 a favore dei due componenti esterni del nucleo di valutazione per il pagamento dei compensi e il rimborso delle spese sostenute in relazione alle attività svolte in missione derivanti dalla partecipazione alle riunioni del nucleo stesso nel corso dell'anno 2004. Non sono stati effettuati pagamenti, pertanto l'intera somma viene conservata nel conto dei residui passivi 2005.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (pari a euro 25.000,00) e di pagamento (pari a euro 0,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.9 cap.609

(Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale avvocatura regionale)

Si tratta delle spese, compensi e diritti per liti, arbitraggi o per pronunciamenti giudiziali, arbitrali, per risarcimento danni, ecc., per uno stanziamento finale pari a euro 250.000,00.

Sono stati selezionati per l'esame venticinque decreti di impegno, il cui importo è risultato superiore a euro 2.444,15, secondo il metodo del campionamento monetario, sui quarantanove decreti in competenza pura adottati nel corso del 2004:

1. decr.n.3/AVV del 9 febbraio 2004: dispone l'impegno e il contestuale pagamento di complessivi euro 2.541,29 a favore di un ordine professionale delle quote di rinnovo del canone di iscrizione per l'anno 2004 all'Albo speciale degli 11 avvocati in servizio presso l'Avvocatura della Regione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
2. decr.n.10/AVV del 19 febbraio 2004: dispone l'impegno e il contestuale pagamento a favore di un privato dell'importo di euro 6.332,43 per spese di giudizio a seguito di sentenza civile. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
3. decr.n.11/AVV del 4 marzo 2004: dispone l'impegno e il contestuale pagamento di euro 5.074,75 a favore dell'Agenzia delle entrate quale somma complessiva dovuta a titolo di tributi e imposte per la registrazione di una sentenza. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
4. decr.n.13/AVV dell'8 marzo 2004: dispone l'impegno e il contestuale pagamento di euro 2.692,80 a favore di un privato per spese di giudizio a seguito di sentenza civile. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
5. decr.n.16/AVV del 17 marzo 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 4.106,24 a favore di un professionista e di euro 802,00 a favore del Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 4.908,24 quali onorari e spese dovuti per attività

professionale prestata a favore della Regione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;

6. decr.n.17/AVV del 17 aprile 2004: dispone l'impegno e il contestuale pagamento di euro 29.130,40 a favore dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e di euro 225,00 a favore di una società per azioni, per un importo complessivo di euro 29.355,40 a seguito di sentenza civile. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
7. decr.n.21/AVV dell'1 aprile 2004: dispone l'impegno e il contestuale pagamento di euro 6.989,95 a favore di una società cooperativa a responsabilità limitata a seguito di sentenze civili. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
8. decr.n.26/AVV del 14 aprile 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 9.379,84 a favore di un professionista e di euro 1.832,00 a favore del Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 11.211,84 per onorari e spese dovuti per attività professionale prestata a favore della Regione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione.
9. decr.n.27/AVV del 19 aprile 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 9.175,04 a favore di un professionista e di euro 1.792,00 a favore del Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 10.967,04 a titolo di onorari e spese dovuti per attività professionale prestata a favore della Regione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione.
10. decr.n.35/AVV del 3 maggio 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 5.701,08 a favore di una società in accomandita semplice per spese di giudizio a seguito di sentenza del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
11. decr.n.37/AVV del 6 maggio 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 5.235,14 quali competenze dovute a due professionisti e di euro 926,27 a favore del Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 6.161,41. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
12. decr.n.51/AVV del 10 giugno 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 3.832,53 a favore di una società a responsabilità limitata per spese di giudizio a seguito di sentenza civile. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
13. decr.n.52/AVV del 14 giugno 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 11.796,48 a favore di un professionista e di euro 2.304,00 a favore del Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 14.100,48 a titolo di onorari e spese dovuti per attività professionale prestata a favore della Regione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
14. decr.n.53/AVV del 17 giugno 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 21.224,37 quali competenze dovute a due professionisti e di euro 3.830,51 a favore del

Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 25.054,88 in esito a sentenza civile. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione. Trattasi di citazione in giudizio in relazione a un incidente automobilistico occorso a un'automobile utilizzata da un dipendente;

15. decr.n.54/AVV del 22 giugno 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 17.803,82 a favore di un consorzio per spese di giudizio spettanti a seguito di sentenza civile. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
16. decr.n.56/AVV del 7 luglio 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 3.073,25 a favore di un privato per spese di giudizio a seguito di sentenza del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
17. decr.n.58/AVV del 10 agosto 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di complessivi euro 7.000,00 a favore di una società per azioni e di una società a responsabilità limitata per spese di giudizio a seguito di sentenza del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
18. decr.n.60/AVV del 6 settembre 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 13.864,96 a favore di un professionista e di euro 2.708,00 a favore del Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 13.864,96 per onorari e spese dovuti per attività professionale prestata a favore della Regione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
19. decr.n.63/AVV del 9 settembre 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 4.929,08 a favore di un dipendente regionale, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale in procedimento penale concluso con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
20. decr.n.73/AVV del 13 ottobre 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 11.530,24 a favore di un professionista e di euro 2.252,00 a favore del Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 13.782,24 per onorari e spese dovuti per attività professionale prestata a favore della Regione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
21. decr.n.80/AVV del 27 ottobre 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 3.469,42 a favore di un privato per spese di giudizio a seguito di sentenza civile. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
22. decr.n.83/AVV del 9 novembre 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 13.864,96 a favore di un professionista e di euro 2.708,00 a favore del Ministero delle finanze per un importo complessivo di euro 16.572,96 per onorari e spese dovuti per attività professionale prestata a favore della Regione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;

23. decr.n.87/AVV del 18 novembre 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di euro 2.582,50 a favore dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste per spese legali sostenute dalla stessa in relazione a un giudizio amministrativo. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
24. decr.n.89/AVV del 24 novembre 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di complessivi euro 3.309,04 a favore di quattro privati per spese legali a seguito di sentenza civile e di atto di transazione. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione;
25. decr.n.90/AVV del 25 novembre 2004: dispone l'impegno e contestuale pagamento di complessivi euro 2.873,38 a favore di tre privati per spese di giudizio a seguito di sentenza del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia. Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile dell'operazione.

Con riferimento al patto di stabilità, la selezione di alcune operazioni sulla totalità di quelle effettuate nel 2004 non ha consentito una verifica diretta (attraverso cioè i decreti di impegno esaminati) del rispetto dei livelli massimi per il capitolo esaminato: il riscontro è stato effettuato con i dati riportati in rendiconto.

4.3.10cap.4404

(Servizio attività culturali della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace)

Si tratta della partecipazione al fondo patrimoniale di dotazione del teatro Verdi di Pordenone, per uno stanziamento finale pari a euro 50.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un solo decreto di impegno in competenza pura, che si esamina (decr.n.4145/CULT del 30 dicembre 2004). Ai sensi dell'art.5, commi 18, 19 e 20, della L.R.n.19 del 23 luglio 2004, viene autorizzato il conferimento di euro 50.000,00 alla costituenda "Associazione teatro Pordenone" quale quota di patrimonio sociale di partecipazione da parte dell'Amministrazione regionale, con contestuale impegno della medesima somma. Tale provvedimento segue la approvazione della bozza di statuto, definita d'intesa con il Comune di Pordenone e con la Provincia di Pordenone, deliberata con D.G.R.n.3584 in data 30 dicembre 2004. La erogazione della quota stabilita verrà disposta dopo la formale costituzione della associazione teatro Pordenone con atto notarile. Pertanto l'intera somma impegnata viene conservata nel conto residui passivi 2005.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità della operazione. La D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, di determinazione dei livelli massimi di impegno e pagamento ai fini del rispetto del patto di stabilità, non contemplava il cap.4404. Con decr.n.488/DREF del 14 ottobre 2004 i livelli massimi sono stati fissati in euro 50.000,00 sia per gli impegni sia per i pagamenti. Si è pertanto riscontrato il rispetto del patto da parte del capitolo esaminato.

4.3.11cap.5346

(Servizio attività culturali della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace)

Si tratta dei finanziamenti alle Province per l'attuazione degli interventi di sostegno delle attività culturali e di spettacolo di soggetti non riconosciuti di interesse regionale, nonché per l'attuazione degli interventi a sostegno delle università della Terza Età e della Libera Età, per uno stanziamento finale pari a euro 650.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un solo decreto di impegno in competenza pura, che si esamina (decr.n.3336 CULT del 17 novembre 2004). Ai sensi dell'art.6, commi 37 e 39, della L.R.n.4 del 22 febbraio 2001, viene disposta l'approvazione dei rendiconti giustificativi dei contributi 2003 presentati dalle quattro Province che gestiscono i finanziamenti, nonché disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 650.000,00 a favore delle Province stesse per il 2004.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione, che si sostanzia in un finanziamento in un'unica soluzione anticipata, essendo rinviata alla presentazione del rendiconto la verifica dell'attività di spesa concretamente effettuata dalle Province. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 650.000,00) e di pagamento (euro 650.000,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.12cap.5073

(Servizio attività culturali della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace)

Si tratta delle anticipazioni di cassa agli organismi primari di produzione teatrale e musicale sui contributi annui loro assegnati dallo Stato a valere sul fondo unico per lo spettacolo, per uno stanziamento finale pari a euro 1.959.032,05.

I finanziamenti, concessi ai sensi dell'art.8, c.41, della L.R.n.1 del 29 gennaio 2003, vengono erogati secondo le condizioni specifiche e le modalità di attuazione approvate con D.G.R.n.332 del 12 febbraio 2004, che, fra l'altro, individua gli organismi primari di produzione teatrale e musicale del Friuli-Venezia Giulia, stabilisce che l'importo delle anticipazioni erogabili a ciascun organismo non sia superiore alla media dei contributi statali assegnati nei due esercizi precedenti e vincola al rimborso totale entro il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le riduzioni sistematiche in relazione all'effettiva erogazione del contributo statale. Nel 2004 sono stati adottati quattro decreti di impegno, che si esaminano, che originano tre imputazioni in competenza pura e a due in competenza derivata:

1. decr.n.702/CULT dell'8 aprile 2004: è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 329.300,50 a favore di un teatro stabile, quale anticipazione di cassa sul contributo annuale statale, nel rispetto della deliberazione giunta sopra richiamata. Il decreto genericamente impegna sul cap.5073 per l'anno 2004, senza specificare che si tratta di competenza derivata.

In fase istruttoria è stato prodotto il certificato di registrazione dell'impegno da cui risulta la corretta imputazione in competenza derivata. Pertanto, pur essendo il decreto privo di specifica imputazione, il mandato di pagamento è stato correttamente emesso;

2. decr.n.703/CULT dell'8 aprile 2004: è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 880.854,75 a favore di un teatro stabile, quale anticipazione di cassa sul contributo annuale statale, nel rispetto della deliberazione giuntale sopra richiamata;
3. decr.n.704/CULT dell'8 aprile 2004: è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 436.471,33 a favore di un teatro stabile, quale anticipazione di cassa sul contributo annuale statale, nel rispetto della deliberazione giuntale sopra richiamata;
4. decr.n.705/CULT dell'8 aprile 2004: è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 312.211,78 a favore di un teatro stabile, quale anticipazione di cassa sul contributo annuale statale, nel rispetto della deliberazione giuntale sopra richiamata.

Il decreto indica genericamente l'impegno per il 2004 senza specificare che si tratta di un impegno in competenza pura per euro 182.673,92 e uno in competenza derivata per euro 129.537,86. In fase istruttoria sono stati prodotti i certificati di registrazione dell'impegno da cui risulta la corretta imputazione parte in competenza derivata, parte in competenza pura. Pertanto, pur essendo il decreto privo di specifica imputazione, i mandati di pagamento sono stati correttamente emessi.

Per quanto concerne la verifica di legittimità, trattandosi sostanzialmente di atti di anticipazione di cassa, l'esame della legge regionale di riferimento e della delibera giuntale prevista dalla medesima è stato finalizzato all'individuazione delle competenze e delle modalità di gestione della spesa. Dagli ordini di riscossione in conto residui 2003 del cap.61 dell'entrata, è emerso che in un caso (relativo al decr.n.705/CULT) l'anticipazione 2003 risulta essere stata restituita solo in data 13 aprile 2004 e ciononostante il contributo per il 2004 è stato egualmente assegnato. Tale ritardo nel rimborso (v.nota del 5 aprile 2004 del presidente) era stato giustificato con la indisponibilità, a novembre 2003, di liquidità e grave indebitamento temporaneo per anticipazioni di altri contributi presso la propria Tesoreria. La situazione sopra descritta si pone in formale contrasto con le previsioni della D.G.R.n.332 del 12 febbraio 2004 che individuano, fra le condizioni per la concessione ed erogazione dell'anticipazione, la circostanza che l'anticipazione già concessa sia rimborsata all'Amministrazione regionale entro il medesimo esercizio finanziario di concessione ovvero entro il 30 novembre di ogni anno. Non può pertanto esprimersi un giudizio di conformità formale del decr.n.705 ai presupposti normativi di disciplina della sua emanazione. Dai dati contabili del rendiconto e dagli ordini di riscossione in conto competenza 2004 sul cap.61 dell'entrata, emerge anche che tutti i teatri stabili hanno restituito entro il 2004, secondo le condizioni previste e accettate, l'intera somma erogata, ad eccezione di quello già interessato dalla problematica sopra evidenziata. In particolare la somma concessa ed erogata, pari a euro 312.211,78, è riportata a residuo attivo 2005.

Dal momento che la soglia di rilevanza applicata alla popolazione (SRP) per il cap.5073 è pari a euro 24.485,48, si segnala che l'irregolarità riscontrata (euro 312.211,78) ha superato detta soglia. Peraltro il controllo nel caso concreto si è esteso anche a tutti gli altri decreti di impegno adottati nel corso dell'anno, e che non hanno evidenziato irregolarità.

La D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, di determinazione dei livelli massimi di impegno e pagamento ai fini del rispetto del patto di stabilità, prevedeva per il cap.5073 euro 1.500.000,00 sia come livello massimo di impegno sia come budget pagamenti. Con decr.n.488/DREF del 14 ottobre 2004 i livelli massimi sono stati fissati in euro 1.958.838,36 sia per gli impegni sia per i pagamenti. Si è pertanto riscontrato il rispetto del patto da parte del capitolo esaminato.

4.3.13cap.6047

(Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace)

Si tratta del contributo straordinario al Coni provinciale di Trieste per la stipula di convenzioni volte all'utilizzo da parte di associazioni e/o società sportive, degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Trieste, Muggia e Duino Aurisina, della Provincia di Trieste e del Genio militare, per uno stanziamento finale pari a euro 90.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un unico decreto di impegno in competenza pura che si esamina (decr.n.1009/Cult-5Sp del 12 maggio 2004). Ai sensi dell'art.5, c.114, della L.R.n.1 del 26 gennaio 2004 è stato disposto l'impegno di euro 90.000,00 con contestuale pagamento dell'anticipazione di euro 72.000,00 pari all'80% dell'importo del contributo, mentre il restante 20% verrà corrisposto a saldo.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione che concerne un intervento per il quale la legge identifica direttamente il beneficiario e quantifica l'intervento medesimo. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 90.000,00) e di pagamento (euro 90.000,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.14cap.6140

(Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace)

Si tratta dei contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni, consorzi o associazioni fra Enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti

e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale – ricorso al mercato finanziario, per uno stanziamento finale pari a euro 964.400,00.

I decreti sono stati adottati ai sensi dell'art.5, c.1, lett.b), della L.R.n.43 del 18 agosto 1980, che, seppur abrogata dall'1 gennaio 2004 per effetto dell'art.33 della L.R.n.8 del 3 aprile 2003, risulta applicabile ai casi in esame, ai sensi dell'art.34, c.1 bis, della predetta L.R.n.8, in quanto interventi già assentiti nel corso del 2003.

La procedura delineata dalla L.R.n.43 (art.8) prevede che ai fini della concessione del contributo le domande debbano pervenire al Servizio regionale delle attività ricreative, sportive e politiche giovanili entro il mese di gennaio, tramite le Amministrazioni comunali interessate che esprimono sulle stesse parere motivato. L'istruttoria ha evidenziato che le domande ricevono ordinariamente una doppia attribuzione di data (a mezzo timbro) a opera dell'Ufficio regionale ricevente. La seconda data (normalmente postergata di diversi giorni rispetto alla prima) è quella espressa dall'avvenuta attribuzione del numero di protocollo. I chiarimenti forniti in sede istruttoria hanno precisato che la prima data indica invece il giorno in cui la domanda è materialmente pervenuta nella disponibilità dell'Ufficio. E' stato precisato altresì che siffatta prassi si rende necessaria per la mole di domande che il Servizio riceve a vario titolo a fine gennaio, in relazione alle quali non può essere tempestivamente attivata l'ordinaria procedura di acquisizione al protocollo.

Inoltre i beneficiari devono dare dimostrazione della disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera per la parte non coperta da contributo regionale. Ai sensi dell'art.5, c.4, è sufficiente, a tale proposito, una dichiarazione resa in tal senso dal beneficiario.

L'art. 8, terzo comma, della legge stabilisce che è consentita la presentazione, non oltre l'anno dell'avvenuto collaudo, di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti all'eventuale revisione dei prezzi contrattuali limitatamente alla differenza tra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.

Dei quarantaquattro decreti di impegno in competenza derivata adottati nel corso del 2004 sono stati selezionati con il metodo del campionamento monetario i quaranta decreti di importo superiore a 9.229,01 euro.

Le risultanze finali dell'istruttoria, nel corso della quale in data 30 giugno 2005 si è svolta una riunione illustrativa di tali risultanze con i funzionari della competente Direzione Centrale della Regione, sono state le seguenti:

1. decr.n.381/CULT-5SP del 19 marzo 2004: è stato disposto l'impegno di euro 20.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 10.000,00 (50% del contributo concesso) a un circolo ippico per lavori di sistemazione esterna presso il capannone adibito a stalla. Non risulta agli atti la dichiarazione concernente la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera per la parte non coperta da contributo regionale prevista dall'art.5, c.4, della L.R.n.43 citata;
2. decr.n.383/CULT-5SP del 19 marzo 2004: è stato disposto l'impegno di euro 20.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 10.000,00 (50% del

contributo concesso) a una società sportiva per lavori di realizzazione di un impianto di illuminazione di quattro campi di bocce e installazione di dispositivi segnapunti. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;

3. decr.n.574/CULT-5SP del 2 aprile 2004: è stato disposto l'impegno di euro 10.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 5.000,00 (50% del contributo concesso) a un club sportivo a rifinanziamento dei lavori di ampliamento della sede del club a uso sala per il gioco del bridge. Per lo stesso intervento era già stato concesso, con decr.n.1175/RISP del 22 settembre 2003, un contributo di euro 25.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di euro 31.250,00, su un costo di progetto di euro 80.705,65. Il provvedimento all'esame si configura quale integrazione del precedente, concedendo ulteriori euro 10.000,00 per lo stesso progetto. Risulta pertanto in contrasto con le logiche sottese alla L.R.n.43, che, imponendo l'assunzione a carico del beneficiario della parte di spesa non coperta da contributo, non lascia nel caso concreto spazi a rifinanziamenti. In ogni caso, il provvedimento in esame, ove lo si volesse considerare come nuovo contributo, avrebbe richiesto l'attivazione dell'intero iter procedurale. La domanda inoltre risulta pervenuta direttamente agli uffici regionali in data 3 febbraio 2003. Si evidenzia infine che la procedura di acquisizione non è stata completata, secondo la prassi comunemente adottata dal Servizio, con l'attribuzione del numero di protocollo;
4. decr.n.575/CULT-5SP del 2 aprile 2004: è stato disposto l'impegno di euro 10.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 5.000,00 (50% del contributo concesso) a un club sportivo per lavori di costruzione di una copertura gonfiabile. Va rilevato che la domanda è stata presentata ai sensi dell'art.68 della L.R.n.39 del 26 settembre 1995 (finanziata sul cap.6141). Il contributo è stato invece assegnato sul cap.6140, che finanzia anche la costruzione di nuovi impianti, ai sensi della L.R.n.43. Tuttavia nella procedura seguita non si è tenuto conto degli adempimenti previsti dall'art.8 della L.R.n.43, che fissa il termine perentorio del 31 gennaio per la presentazione delle domande (domanda invece pervenuta il 3 febbraio), prevede l'inoltro delle stesse all'Amministrazione regionale per il tramite del Comune (domanda pervenuta direttamente al Servizio attività ricreative e sportive della Regione) e infine richiede l'espresso parere motivato del Comune sulle stesse (domanda priva del parere);
5. decr.n.578/CULT-5SP del 2 aprile 2004: è stato disposto l'impegno di euro 25.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 12.500,00 (50% del contributo concesso) a una associazione sportiva a rifinanziamento dei lavori di realizzazione di due edifici a servizi igienici e rimessaggio di motocicli e realizzazione di un impianto di amplificazione. Per lo stesso intervento era già stato concesso, con decr.n.1266/RISP del 14 novembre 2002, un contributo di euro 41.316,55, a fronte di una spesa ammissibile di euro 51.645,69, su un costo di progetto di euro 108.445,95. Il provvedimento all'esame si configura quale integrazione del precedente, concedendo ulteriori euro 25.000,00 per lo stesso progetto. Risulta pertanto in contrasto con le logiche sottese alla L.R.n.43, che,

imponendo l'assunzione a carico del beneficiario della parte di spesa non coperta da contributo, non lascia nel caso concreto spazi a rifinanziamenti. In ogni caso, il provvedimento in esame, ove lo si volesse considerare come nuovo contributo, avrebbe richiesto l'attivazione dell'intero iter procedurale. La domanda inoltre risulta pervenuta direttamente agli uffici regionali in data 4 febbraio 2003;

6. decr.n.583/CULT-5SP del 5 aprile 2004: è stato disposto l'impegno di euro 10.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 5.000,00 (50% del contributo concesso) a un centro atletico ricreativo a rifinanziamento dei lavori di costruzione di un impianto di illuminazione del campo di calcio. Per lo stesso intervento era già stato concesso, con decr.n.1216/RISP del 29 settembre 2003, un contributo di euro 25.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di euro 31.250,00, su un costo di progetto di euro 53.213,66. Il provvedimento all'esame si configura quale integrazione del precedente, concedendo ulteriori euro 25.000,00 per lo stesso progetto. Risulta pertanto in contrasto con le logiche sottese alla L.R.n.43, che, imponendo l'assunzione a carico del beneficiario della parte di spesa non coperta da contributo, non lascia nel caso concreto spazi a rifinanziamenti. In ogni caso, il provvedimento in esame, ove lo si volesse considerare come nuovo contributo, avrebbe richiesto l'attivazione dell'intero iter procedurale;
7. decr.n.591/CULT-5SP del 5 aprile 2004: è stato disposto l'impegno di euro 10.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 5.000,00 (50% del contributo concesso) a una società sportiva per lavori di un nuovo drenaggio e successivo livellamento dei campi da tennis e rifacimento totale della pavimentazione in terra battuta dei nuovi campi di bocce. Va segnalato che la domanda è pervenuta direttamente (non tramite Comune) al Servizio delle attività ricreative e sportive il 12 febbraio 2003;
8. decr.n.601/CULT-5SP del 5 aprile 2004: è stato disposto l'impegno di euro 30.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 15.000,00 (50% del contributo concesso) a una pro loco per i lavori di completamento dei tratti di recinzione, costruzione di un campo da bocce, finiture interne dei locali adibiti ad attività ludico-sportive, sistemazioni esterne di aree pertinenziali. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
9. decr.n.604/CULT-5SP del 5 aprile 2004: è stato disposto l'impegno di euro 15.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 7.500,00 (50% del contributo concesso) a una parrocchia per i lavori di rifacimento parziale della recinzione del campo sportivo. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
10. decr.n.987/CULT-5SP del 10 maggio 2004: è stato disposto l'impegno di euro 25.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 12.500,00 (50% del contributo concesso) a una associazione sportiva per i lavori di realizzazione di una balaustra a servizio di un impianto mobile per il pattinaggio. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;

11. decr.n.988/CULT-5SP del 10 maggio 2004: è stato disposto l'impegno e contestuale liquidazione di euro 25.000,00 (80% della spesa ammissibile) a un'Amministrazione comunale per lavori di completamento degli spogliatoi di un campo sportivo. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
12. decr.n.1420/CULT-5SP del 24 giugno 2004: è stato disposto l'impegno di euro 15.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 7.500,00 (50% del contributo concesso) a un'associazione per i lavori di restauro e miglioramento della sede. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
13. decr.n.1551/CULT-5SP del 30 giugno 2004: è stato disposto l'impegno di euro 15.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 7.500,00 (50% del contributo concesso) a un'associazione per lavori di sostituzione della pavimentazione di due campi da tennis. Va segnalato che la domanda, inoltrata tramite il Comune, risulta pervenuta al Servizio regionale il 12 febbraio 2003. Inoltre non risulta agli atti la dichiarazione concernente la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera per la parte non coperta da contributo regionale prevista dall'art.5, c.4, della L.R.n.43 citata;
14. decr.n.1552/CULT-5SP del 30 giugno 2004: è stato disposto l'impegno di euro 15.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 7.500,00 (50% del contributo concesso) a un'associazione per ristrutturazione di una palazzina per spogliatoi e servizi per portatori di handicap. La domanda, pervenuta direttamente (non tramite il Comune) agli uffici regionali, risulta priva del parere del Comune;
15. decr.n.1556/CULT-5SP del 30 giugno 2004: è stato disposto l'impegno di euro 15.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 7.500,00 (50% del contributo concesso) a un gruppo sportivo per i lavori di realizzazione 2° lotto, illuminazione del terreno di gioco del calcio. La domanda, presentata al Comune, risulta comunque priva del parere dello stesso. Inoltre non reca alcuna evidenza della sua ricezione da parte dell'Amministrazione regionale;
16. decr.n.1567/CULT-5SP dell'1 luglio 2004: è stato disposto l'impegno di euro 20.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 10.000,00 (50% del contributo concesso) a una associazione polisportiva per i lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio del campo di calcio. La domanda, pervenuta direttamente (non tramite Comune) agli uffici regionali, risulta priva del parere del Comune;
17. decr.n.1568/CULT-5SP dell'1 luglio 2004: è stato disposto l'impegno e contestuale erogazione di euro 10.000,00 (80% della spesa ammissibile) a un club sportivo per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'impianto sportivo per il gioco del tennis. La domanda risulta pervenuta al Servizio regionale il 4 marzo. Si evidenzia inoltre che la procedura di acquisizione non è stata completata, secondo la prassi comunemente adottata dal Servizio, con l'attribuzione del numero di protocollo. Infine va segnalato che non è stato acquisito il parere del Comune;

18. decr.n.1608/CULT-5SP del 7 luglio 2004: è stato disposto l'impegno di euro 25.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 12.500,00 (50% del contributo concesso) a una società sportiva per i lavori di ampliamento del bocciodromo comunale. La domanda risulta pervenuta agli uffici regionali il 4 febbraio 2003;
19. decr.n.1611/CULT-5SP del 7 luglio 2004: è stato disposto l'impegno di euro 30.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 15.000,00 (50% del contributo concesso) a un centro culturale per i lavori di ampliamento del bocciodromo. La domanda risulta priva del parere del Comune;
20. decr.n.1781/CULT-5SP del 28 luglio 2004: è stato disposto l'impegno di euro 20.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 10.000,00 (50% del contributo concesso) a una associazione pro loco per i lavori di costruzione campo di bocce e piazzola per il gioco tennis, pallavolo, pallacanestro. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
21. decr.n.1832/CULT-5SP del 3 agosto 2004: è stato disposto l'impegno di euro 35.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 17.500,00 (50% del contributo concesso) a una parrocchia per i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione dei campi destinati ad attività sportive. Si fa presente che la domanda è stata direttamente inoltrata agli uffici regionali priva del parere del Comune, peraltro formulato successivamente (10 marzo 2003);
22. decr.n.1834/CULT-5SP del 3 agosto 2004: è stato disposto l'impegno di euro 15.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 7.500,00 (50% del contributo concesso) a una associazione sportiva per i lavori di miglioramento campi di calcio di un impianto sportivo. La domanda risulta priva del parere del Comune;
23. decr.n.1840/CULT-5SP del 3 agosto 2004: è stato disposto l'impegno di euro 35.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 17.500,00 (50% del contributo concesso) a una società sportiva per i lavori di rifacimento del fondo di un campo e realizzazione dei percorsi pavimentati. La domanda risulta pervenuta agli uffici regionali il 4 febbraio 2003;
24. decr.n.1947/CULT-5SP del 13 agosto 2004: è stato disposto l'impegno e contestuale liquidazione di euro 10.000,00 (80% della spesa ammissibile) a un'Amministrazione comunale per lavori di realizzazione di una struttura artificiale di arrampicata. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
25. decr.n.1976/CULT-5SP del 18 agosto 2004: è stato disposto l'impegno e contestuale liquidazione di euro 23.950,40 (80% della spesa ammissibile) a un'Amministrazione comunale per lavori di manutenzione straordinaria della palestra di un centro sportivo. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
26. decr.n.1977/CULT-5SP del 18 agosto 2004: è stato disposto l'impegno e contestuale liquidazione di euro 9.510,40 (80% della spesa ammissibile) a un'Amministrazione

comunale per sostituzione serramenti della palestra di un centro sportivo. La domanda non risulta essere mai stata acquisita dagli uffici regionali. Dai chiarimenti acquisiti in sede istruttoria è emerso che la mancata protocollazione è dovuta a un disguido, conseguente alla presentazione contesuale di più domande da parte dello stesso beneficiario. Pare il caso di precisare che trattasi di intervento (sostituzione serramenti) sullo stesso edificio oggetto di altro analogo e coevo intervento (manutenzione straordinaria sulle facciate esterne, riportato al precedente n.25), per cui risulta priva di valida giustificazione la trattazione separata dei due interventi;

27. decr.n.2295/CULT-5SP del 24 settembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 35.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 17.500,00 (50% del contributo concesso) a una parrocchia per lavori di sistemazione e miglioramento degli impianti sportivi parrocchiali. La domanda risulta pervenuta agli uffici regionali il 4 febbraio 2003. Va segnalato che il dispositivo del decreto non richiama espressamente l'obbligo, previsto dalla L.R.n.7 del 20 marzo 2000, art.45, c.2, di presentare annualmente l'attestazione circa il rispetto del vincolo di destinazione d'uso dell'impianto;
28. decr.n.2514/CULT-5SP del 6 ottobre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 25.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 12.500,00 (50% del contributo concesso) a una parrocchia per lavori di un magazzino per attrezzature sportive. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
29. decr.n.2755/CULT-5SP del 19 ottobre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 17.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 8.500,00 (50% del contributo concesso) a una associazione per lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione nell'area sportiva per il motocross. La domanda, pervenuta agli uffici regionali il 4 febbraio 2003, risulta priva del parere del Comune;
30. decr.n.2994/CULT-5SP del 4 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 25.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 12.500,00 (50% del contributo concesso) a un club per i lavori di realizzazione della copertura del campo da tennis. La domanda risulta pervenuta agli uffici regionali il 3 febbraio 2003. Deve inoltre farsi presente che il parere del Comune allegato al decreto è stato espresso con riferimento ad altra istanza: in sede istruttoria si è chiarito che tale domanda, riguardante lo stesso intervento finanziato con il decreto all'esame, non era stata a suo tempo accolta e che quindi è stata ripresentata;
31. decr.n.3148/CULT-5SP del 10 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 40.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 20.000,00 (50% del contributo concesso) a una casa religiosa per i lavori di realizzazione del campo di calcetto a cinque. La domanda, pervenuta al Servizio regionale il 14 febbraio 2003, risulta priva del parere del Comune;

32. decr.n.3203/CULT-5SP del 12 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 41.600,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 20.800,00 (50% del contributo concesso) al tiro a segno nazionale per i lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza nel complesso sportivo del tiro a segno. La domanda, pervenuta direttamente (non tramite il Comune) agli uffici regionali, risulta priva del parere del Comune;
33. decr.n.3242/CULT-5SP del 15 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 20.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 10.000,00 (50% del contributo concesso) a un gruppo sportivo per lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione interrato di due campi di calcio presso il centro sportivo comunale. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
34. decr.n.3293/CULT-5SP del 17 novembre 2004: è stato disposto l'impegno e contestuale liquidazione di euro 26.806,43 (80% della spesa ammissibile) a un'Amministrazione comunale per lavori di completamento delle strutture del capoluogo – realizzazione di un campo di sfogo. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
35. decr.n.3295/CULT-5SP del 17 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 25.000,00 (80% della spesa ammissibile) con contestuale pagamento di euro 12.500,00 (50% del contributo concesso) a un collegio per lavori di straordinaria manutenzione degli impianti sportivi. Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
36. decr.n.3595/CULT-5SP del 24 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 41.600,00 (80% della spesa ammissibile) a un gruppo sportivo per lavori di ampliamento degli spogliatoi del campo di calcio comunale (si subordina l'erogazione del contributo all'avvenuta presentazione del parere mancante del CONI). Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
37. decr.n.3596/CULT-5SP del 24 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 41.600,00 (80% della spesa ammissibile) a una società di pesca sportiva per lavori di realizzazione di un bacino di raccolta delle acque (si subordina l'erogazione del contributo all'avvenuta presentazione dell'atto di autorizzazione paesaggistica, del nulla-osta della Soprintendenza, della concessione a derivare l'acqua e dell'autorizzazione idraulica). La domanda è pervenuta agli uffici regionali il 28 marzo 2003;
38. decr.n.3597/CULT-5SP del 24 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 16.469,00 (80% della spesa ammissibile) a una società sportiva per i lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo da gioco e delle gradinate incluso l'impianto di emergenza (si subordina l'erogazione del contributo all'avvenuta presentazione del parere mancante del CONI). La domanda, pervenuta direttamente (non tramite il Comune) agli uffici regionali il 3 febbraio 2003, risulta priva del parere del Comune;

39. decr.n.3618/CULT-5SP del 24 novembre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 40.000,00 (80% della spesa ammissibile) a una parrocchia per l'esecuzione dei parcheggi, con relativa viabilità di accesso e rifacimento del fondo di gioco del campo di calcio (si subordina l'erogazione del contributo all'avvenuta presentazione degli atti mancanti d'autorizzazione paesaggistica ed edilizia). Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione;
40. decr.n.3984/CULT-5SP del 2 dicembre 2004: è stato disposto l'impegno e contestuale liquidazione di euro 25.000,00 (80% della spesa ammissibile) a un'Amministrazione comunale per lavori di realizzazione di un capannone poliuso da adibire a magazzino, area riscaldamento atleti e sala riunione presso l'ex edificio scolastico. La domanda risulta pervenuta agli uffici regionali l'11 febbraio 2003.

Alla luce delle risultanze sopra riportate l'istruttoria ha evidenziato che solo a 16 dei 40 decreti esaminati non sono sottese irregolarità. L'importo delle contribuzioni concesse che in esito alle procedure sono state interessate dalle suddette irregolarità ammonta a euro 527.327,28. Dal momento che la soglia di rilevanza applicata alla popolazione (SRP) per il cap.6140 è pari a euro 11.720,84, va segnalato che l'irregolarità riscontrata in istruttoria ha superato detta soglia.

A seguito dell'attivazione del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale, la competente Direzione centrale, con nota pervenuta in data 12 luglio 2005, ha presentato sulle suddette risultanze istruttorie articolate osservazioni finalizzate ad illustrare la regolarità dell'azione amministrativa svolta e l'infondatezza di talune risultanze istruttorie. Tali osservazioni, che sono integralmente riportate nell'allegato 5 della presente relazione, sono utili per chiarire determinati aspetti dell'attività amministrativa effettivamente svolta, ma, per i motivi precisati nelle conclusioni di questa relazione, non sono idonee a superare le criticità rilevate in istruttoria.

4.3.15cap.5151

(Servizio istruzione e orientamento della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace)

Si tratta dei finanziamenti al Collegio del mondo unito dell'Adriatico per la frequenza gratuita di studenti, ai sensi dell'art.4 bis della L.R.n.15 dell'1 giugno 1987, per uno stanziamento finale pari a euro 175.000,00.

Nel 2004 sono stati adottati due decreti di impegno in competenza pura, che si esaminano:

1. decr.n.2614/CULT del 12 ottobre 2004: è stato disposto l'impegno e il contestuale pagamento dell'importo di euro 87.500,00 a favore del Collegio del mondo unito dell'Adriatico, quale seconda rata, relativa all'anno scolastico 2004/2005 del biennio 2003/2005, del finanziamento a copertura di cinque borse di studio biennali;

2. decr.n.2615/CULT del 12 ottobre 2004: è stato disposto l'impegno e il contestuale pagamento dell'importo di euro 87.500,00, a favore del Collegio del mondo unito dell'Adriatico, quale prima rata relativa all'anno scolastico 2004/2005 del biennio 2004/2006 del finanziamento a copertura di cinque borse di studio biennali.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità delle operazioni, che si presentano conformi alle previsioni di legge. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 175.000,00) e di pagamento (euro 175.000,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.16cap.4761

(Servizio interventi e servizi sociali della Direzione sociale salute e protezione sociale)

Si tratta dei contributi a favore dell'Associazione esposti amianto – Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle funzioni istituzionali, per uno stanziamento finale pari a euro 50.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un solo decreto di impegno in competenza pura, che si esamina (decr.n.231/S.A.I. del 12 marzo 2004). Ai sensi dell'art.8, c.3, della L.R.n.22 del 12 settembre 2001, è stato approvato il rendiconto per l'anno 2003, presentato con le modalità previste dall'art.43 della L.R.n.7 del 20 marzo 2000, ed è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di euro 50.000,00 a favore dell'associazione per il 2004.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione, essendo rinviata alla presentazione del rendiconto la verifica dell'attività di spesa concretamente effettuata dall'associazione nel 2004. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 50.000,00) e di pagamento (euro 50.000,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.17cap.8011

(Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca)

Si tratta degli interventi per il finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale, relativi ad azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, per uno stanziamento finale pari a euro 150.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un solo decreto di impegno in competenza pura, che si esamina (decr.n.3122/LAVFOR del 30 dicembre 2004). Ai sensi dell'art.13 della L.R.n.20 dell'11 dicembre 2003 è stato approvato il contratto, stipulato nella forma della scrittura privata, tra il Direttore del Servizio lavoro e un consulente, ed è stato disposto l'impegno di euro 9.975,00 al lordo dell'IVA e di ogni altro onere e spesa a copertura del corrispettivo dell'incarico da svolgere, al fine di predisporre un "Portafoglio delle opportunità" per la ricollocazione dei lavoratori di uno stabilimento. Nessun pagamento è stato effettuato nel corso del 2004 e pertanto l'intera somma impegnata è conservata nel conto dei residui passivi 2005.

Nulla da rilevare circa la legittimità e regolarità della operazione che si presenta conforme alle previsioni di legge, anche con riferimento alla scelta della trattativa privata quale metodo

per l'individuazione del contraente, tenuta presente l'urgenza del problema richiamato. Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 150.000,00) e di pagamento (euro 0,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.18cap.5080

(Servizio università e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca)

Si tratta del finanziamento annuo agli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario – E.R.Di.S.U. - per gli oneri relativi al funzionamento e all'erogazione dei servizi e la concessione di contributi a soggetti privati che svolgano attività convittuale in favore degli studenti universitari, per uno stanziamento finale pari a euro 5.181.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un solo decreto di impegno in competenza pura, che si esamina (decr.n.2853/LAVFOR del 24 novembre 2004). Con precedente decr.n.2852/LAVFOR del 24 novembre 2004 il Direttore centrale della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca provvedeva a ripartire la somma disponibile in bilancio fra i due E.R.Di.S.U. della Regione e ad autorizzarne la spesa.

Con il decreto che qui si esamina viene concesso ai predetti enti il relativo finanziamento rispettivamente di euro 2.974.696,00 per Trieste e di euro 2.206.304,00 per Udine con contestuale impegno della somma complessiva. Con successivi decreti n.2854/LAVFOR e n.2855/LAVFOR del 24 novembre 2004 si provvede a liquidare rispettivamente all'E.R.Di.S.U. di Trieste euro 2.379.756,80 e all'E.R.Di.S.U. di Udine euro 1.765.043,20, a titolo di acconto. La somma impegnata e non pagata viene conservata nel conto residui passivi 2005.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione. La D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, di determinazione dei livelli massimi di impegno e pagamento ai fini del rispetto del patto di stabilità, prevedeva per il cap.5080 euro 5.181.000,00 come livello massimo di impegno ed euro 4.500.000,00 come budget pagamenti. Con decr.n.17/DREF del 10 gennaio 2005 i livelli massimi per i pagamenti è stato fissato a euro 5.723.888,00. Si è pertanto riscontrato il rispetto del patto da parte del capitolo esaminato.

4.3.19cap.6201

(Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Si tratta delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane, per uno stanziamento finale pari a euro 245.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un unico atto di impegno in competenza pura che si esamina (decr.n.RAF/2/3369 del 13 aprile 2004). Trattasi di atto adottato da Direttore di servizio che

dispone l'impegno di euro 245.000,00 con contestuale emissione di ordine di accreditamento dell'importo di euro 50.000,00 a favore del funzionario delegato per le finalità dell'art.9, c.48, della L.R.n.3 del 25 gennaio 2002. Successivamente (decr.n.RAF/2/4902 del 18 ottobre 2004) è stato emesso un ulteriore ordine di accreditamento per euro 195.000,00.

Per quanto concerne la verifica di legittimità, trattandosi sostanzialmente di atto di finanziamento delle attività da compiersi da parte del funzionario delegato, l'esame delle leggi regionali di riferimento e dei relativi regolamenti è stato finalizzato all'individuazione delle competenze e delle modalità di gestione della spesa (OA), essendo rinviata alla presentazione del rendiconto la verifica dell'attività di spesa concretamente effettuata dal funzionario delegato. Va precisato che il cap.6201 concerne spese effettuate da funzionario delegato a seguito di emissione di ordine di accreditamento. Il controllo ha verificato che sul rendiconto i dati contabili esposti rappresentano correttamente la gestione effettuata dal funzionario delegato (somme dallo stesso impegnate e pagate e somme dallo stesso impegnate e non ancora pagate, per le quali abbia richiesto il trasporto all'esercizio successivo). Va rilevato il rispetto dei livelli massimi di impegno (euro 245.000,00) e di pagamento (euro 300.000,00) fissati nella D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, avente a oggetto il patto di stabilità e crescita.

4.3.20cap.6574

(Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Si tratta dei contributi ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali – ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'art.6, c.14, della L.R.n.2 del 22 febbraio 2000, per uno stanziamento finale pari a euro 1.380.208,65.

Nel corso del 2004 sono stati adottati otto decreti di impegno in competenza derivata 2003 che, in esito all'applicazione del metodo di campionamento monetario adottato dalla Sezione di controllo, sono stati esaminati.

Si precisa che il Servizio distaccato della Ragioneria in Udine ha evidenziato, con osservazione n.11 del 2 marzo 2004, la necessità di adeguare il dispositivo dei provvedimenti in materia al nuovo testo dell'art.42 della L.R.n.7 del 20 marzo 2000 (come modificato dall'art.1, c.24, della L.R.n.21 dell'11 dicembre 2003) relativo alla rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici. Le predette osservazioni sono state recepite dalla Direzione centrale competente.

1. decr.n.RAF9/3235 del 12 marzo 2004: è stato concesso a un Comune il contributo in conto capitale di euro 118.447,00, pari al 100% della spesa ammissibile, per la sistemazione di una strada vicinale. Contestualmente sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'intero importo spettante;
2. decr.n.RAF9/3236 del 12 marzo 2004: è stato concesso a un Comune il contributo in conto capitale di euro 18.640,65, pari al 100% della spesa ammissibile, per la sistemazione di

una strada vicinale. Contestualmente sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'intero importo spettante;

3. decr.n.RAF9/3731 del 18 maggio 2004: è stato concesso a un Comune il contributo in conto capitale di euro 358.662,00, pari al 100% della spesa ammissibile, per la sistemazione di strade vicinali. Contestualmente sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'intero importo spettante;
4. decr.n.RAF9/3747 del 20 maggio 2004: è stato concesso a un Comune il contributo in conto capitale di euro 63.208,00, pari al 100% della spesa ammissibile, per la sistemazione di una strada vicinale. Contestualmente sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'intero importo spettante;
5. decr.n.RAF9/4194 del 26 luglio 2004: è stato concesso a un Comune il contributo in conto capitale di euro 67.831,93, pari al 100% della spesa ammissibile, per la sistemazione di una strada vicinale. Contestualmente sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'intero importo spettante;
6. decr.n.RAF9/4887 del 15 ottobre 2004: è stato concesso a un Comune il contributo in conto capitale di euro 37.968,00, pari al 100% della spesa ammissibile, per la sistemazione di una strada vicinale. Contestualmente sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'intero importo spettante;
7. decr.n.RAF9/5032 del 26 ottobre 2004: è stato concesso a un Comune il contributo in conto capitale di euro 57.785,00, pari al 100% della spesa ammissibile, per la sistemazione di strade vicinali. Contestualmente sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'intero importo spettante;
8. decr.n.RAF9/5679 del 19 novembre 2004: è stato concesso a un Comune il contributo in conto capitale di euro 41.000,00, pari al 100% della spesa ammissibile, per la sistemazione di una strada vicinale. Contestualmente sono stati disposti l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'intero importo spettante.

Per quanto concerne la legittimità e regolarità delle operazioni nulla da rilevare. La D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, di determinazione dei livelli massimi di impegno e pagamento ai fini del rispetto del patto di stabilità, prevedeva per il cap.6574, rilevante ai fini del fuori patto, euro 500.000,00 come budget di pagamenti. Con decr.n.17/DREF del 10 gennaio 2005 il budget è stato fissato in euro 763.542,58. Si è pertanto riscontrato il rispetto del patto da parte del capitolo esaminato.

4.3.21cap.3159

(Servizio tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Si tratta delle spese per l'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Parco Prealpi Giulie – ricorso al mercato finanziario, per uno stanziamento finale pari a euro 453.506,30.

Nel 2004 è stato adottato un unico atto di impegno che ha dato luogo a un'imputazione in competenza pura e a una in competenza derivata (decr.n.1459 del 12 novembre 2004). In attuazione dell'accordo di programma in materia di aree naturali protette, parchi naturali regionali del 27 novembre 2001 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione, con l'atto in esame si è disposto il finanziamento a favore dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie degli interventi da realizzare da parte dell'Ente medesimo nell'ambito del predetto accordo nonché provveduto a impegnare euro 453.323,27, di cui euro 413.506,30 in competenza derivata 2003, quale quota parte di cofinanziamento regionale, e a liquidare un primo acconto di euro 25.831,11. Il restante importo costituisce residuo passivo 2005.

Nulla da rilevare in ordine alla legittimità e regolarità dell'operazione: è stata verificata altresì la sua regolarità avendo come riferimento il decr.n.1054 del 16 settembre 2004 di approvazione riparto interventi, di autorizzazione della spesa e di incarico al vice Direttore centrale, ai sensi dell'art.20 del D.P.R.27 agosto 2004, n.0277/Pres. Per quanto concerne gli aspetti contabili, al finanziamento della spesa si è provveduto altresì mediante storno di euro 40.000,00 dal cap.3149, all'interno della medesima unità previsionale di base, con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione di Giunta regionale, secondo la procedura prevista dall'art.28, c.2, della L.R.n.7 del 16 aprile 1999. Secondo la D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004 il cap.3159 costituisce capitolo di spesa rilevante ai fini del fuori patto, con budget di pagamenti pari a euro 50.000,00.

4.3.22cap.2935

(Servizio territorio montano e manutenzioni della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna)

Si tratta delle spese per la costruzione e la riproduzione della cartografia del catasto delle valanghe e della carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga, per uno stanziamento finale pari a euro 30.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un unico atto di impegno che si esamina (decr.n.1673 del 7 dicembre 2004). Viene autorizzata la spesa complessiva e l'impegno di euro 30.000,00, di cui euro 15.000,00 in conto competenza derivata dal 2003, a favore del funzionario delegato - Direttore del Servizio territorio montano e manutenzioni della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna – al fine di sostenere la spesa di un incarico esterno avente a oggetto la redazione di linee guida riguardanti le metodologie di delimitazione, pianificazione e disciplina delle zone esposte a valanghe del territorio regionale. Sia le modalità di gestione della spesa che di affidamento dell'incarico esterno trovano disciplina nel regolamento per le forniture e i servizi in economia della Direzione medesima.

Per quanto concerne la legittimità e regolarità dell'operazione, va precisato che il cap.2935 concerne spese effettuate da funzionario delegato a seguito di emissione di ordine di accreditamento. Il controllo ha verificato se sul rendiconto i dati contabili esposti rappresentassero correttamente la gestione effettuata dal funzionario delegato (somme dallo stesso impegnate e non ancora pagate, per le quali avesse richiesto il trasporto all'esercizio successivo). In realtà, l'analisi ha accertato che il funzionario delegato non ha chiesto il trasporto di alcuna somma, dal momento che nessun ordine di accreditamento è stato emesso a fronte dell'impegno regionale: pertanto, in assenza di qualsivoglia richiesta del funzionario delegato, detto importo impegnato con il decreto esaminato, pari a euro 30.000,00, avrebbe dovuto essere completamente inviato a economia. Nel rendiconto invece viene irregolarmente conservato fra i residui passivi 2005, come se il funzionario delegato dovesse ancora disporre il pagamento di somme che nella realtà non ha mai impegnato. Si rileva pertanto l'irregolarità della procedura contabile seguita, che determina una errata rappresentazione contabile nel rendiconto, che altera il dato relativo ai residui passivi 2005. L'irregolarità riscontrata relativa all'unico decreto adottato nell'anno, pari a euro 30.000,00, coincidendo con l'intero ammontare del capitolo, supera la soglia di rilevanza applicata alla popolazione (SRP).

Il cap.2935 è compreso nell'allegato B "Budget pagamenti capitoli di spesa rilevanti ai fini del fuori patto" della D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004 con un importo pari a euro 0,00. Con decr.n.488/DREF del 14 ottobre 2004 il budget pagamenti è stato fissato in euro 32.500,00. Si è pertanto riscontrato il rispetto del patto di stabilità da parte del capitolo esaminato.

4.3.23cap.223

(Direzione provinciale lavori pubblici di Udine della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici)

Si tratta dei contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia – fondi statali, per uno stanziamento finale pari a euro 1.122.917,40.

Nel 2004 sono stati adottati 1149 decreti di impegno di fondi di derivazione statale. Si esamina un unico decreto (decr.n.LLPP-UD/1211/ERE del 19 ottobre 2004) della Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, selezionato con il metodo del campionamento monetario, il cui importo è risultato superiore a euro 8.046,30. Il decreto in esame, sulla base dell'art.5, commi 24–27, della L.R.n.4 del 26 febbraio 2001, dispone la concessione, con contestuale impegno, a una società a responsabilità limitata di un contributo in conto capitale di euro 15.451,95 per la realizzazione di un intervento di contenimento e riduzione dei consumi energetici e utilizzazione delle fonti alternative di energia.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione. Nulla da rilevare in ordine agli aspetti di regolarità contabile del decreto in esame che dispone l'impegno in conto competenza derivata dal 2003. Con riferimento al patto di stabilità, la selezione di un solo decreto sulla totalità di quelli emanati nel 2004 non ha consentito una verifica diretta

(attraverso cioè i decreti di impegno esaminati) del rispetto dei livelli massimi per il capitolo esaminato: il riscontro è stato effettuato con i dati riportati in rendiconto.

4.3.24cap.3863

(Servizio trasporto merci della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto)

Si tratta del finanziamento straordinario alla S.I.S.s.c.p.a. Società Isontina Sviluppo per il cofinanziamento di programmi ministeriali di cui alla L.n.236 del 19 luglio 1993 – ricorso al mercato finanziario, per uno stanziamento finale pari a euro 100.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un solo decreto di impegno in competenza pura, che si esamina (decr.n.PMT/739/VTP-PC.3.9 del 5 ottobre 2004). Ai sensi dell'art.4, c.117, della L.R.n.1 del 26 gennaio 2004, è stato disposto l'impegno di euro 100.000,00 a favore della società, demandando l'erogazione a un successivo provvedimento dietro presentazione, entro il 31 dicembre 2004, della documentazione della spesa sostenuta per la parte coperta da contributo regionale (trasmissione dei documenti avvenuta il 13 ottobre 2004 e integrata il 17 dicembre 2004). Con decr.n. PMT/1060/VTP-PC.3.9 del 20 dicembre 2004 si è pertanto disposto il pagamento dell'intera somma.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione. Il cap.3863 è compreso nell'allegato B "Budget pagamenti capitoli di spesa rilevanti ai fini del fuori patto" della D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004 con un importo pari a euro 50.000,00. Con decr.n.17/DREF del 10 gennaio 2005 il budget pagamenti è stato fissato in euro 100.000,00. Si è pertanto riscontrato il rispetto del patto di stabilità da parte del capitolo esaminato.

4.3.25cap.8608

(Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano della Direzione centrale attività produttive)

Si tratta del rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi della L.R.n.12 del 26 aprile 2002, per uno stanziamento finale pari a euro 516.000,00.

Nel 2004 sono stati adottati quattro decreti di impegno in competenza pura, che si esaminano:

1. decr.n.2613/ART del 15 ottobre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 63.917,97 a una delle Camere di commercio della Regione a titolo di rimborso per i compensi spettanti al Presidente e ai membri della Commissione provinciale per l'artigianato e delle relative sottocommissioni e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi

dell'art.3, L.R.n.12 del 26 aprile 2002, in conformità a quanto previsto con la convenzione rep.n.8037 del 18 giugno 2003 (art.21, lett.a) e art.22);

2. decr.n.2616/ART del 15 ottobre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 79.180,03 a una delle Camere di commercio della Regione a titolo di rimborso per i compensi spettanti al Presidente e ai membri della Commissione provinciale per l'artigianato e delle relative sottocommissioni e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'art.3, L.R.n.12 del 26 aprile 2002, in conformità a quanto previsto con la convenzione rep.n.8039 del 18 giugno 2003 (art.21, lett.a) e art.22);
3. decr.n.2617/ART del 15 ottobre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 234.502,59 a una delle Camere di commercio della Regione a titolo di rimborso per i compensi spettanti al Presidente e ai membri della Commissione provinciale per l'artigianato e delle relative sottocommissioni e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'art.3, L.R.n.12 del 26 aprile 2002, in conformità a quanto previsto con la convenzione rep.n.8035 del 18 giugno 2003 (art.21, lett.a) e art.22);
4. decr.n.2618/ART del 15 ottobre 2004: è stato disposto l'impegno di euro 138.399,41 a una delle Camere di commercio della Regione a titolo di rimborso per i compensi spettanti al Presidente e ai membri della Commissione provinciale per l'artigianato e delle relative sottocommissioni e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'art.3, L.R.n.12 del 26 aprile 2002, in conformità a quanto previsto con la convenzione rep.n.8036 del 18 giugno 2003 (art.21, lett.a) e art.22).

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità delle operazioni. La D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, di determinazione dei livelli massimi di impegno e pagamento ai fini del rispetto del patto di stabilità, prevedeva per il cap.8608 euro 516.000,00 come livello massimo di impegno ed euro 0,00 come budget pagamenti. Con decr.n.488/DREF del 14 ottobre 2004 i livelli massimi sono stati fissati in euro 516.000,00 anche per i pagamenti. Si è pertanto riscontrato il rispetto del patto da parte del capitolo esaminato.

4.3.26cap.1641

(Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali)

Si tratta degli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale e locale relativamente ai contratti già stipulati fino al 31 dicembre 2002, per uno stanziamento finale pari a euro 15.493.708,00.

Dei quattro decreti di impegno in competenza pura adottati nel corso del 2004 sono stati selezionati con il metodo del campionamento monetario i tre decreti di importo superiore a euro 152.497,13:

1. decr.n.285 del 6 aprile 2004: ai sensi dell'art.2, c.14, lett.b), della L.R.n.1 del 26 gennaio 2004, è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di complessivi euro 222.251,00 a favore di quattro Comunità montane;

2. decr.n.286 del 6 aprile 2004: ai sensi dell'art.2, c.7, lett.b) e d), della L.R.n.1 del 26 gennaio 2004, è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di complessivi euro 1.454.638,00 a favore delle quattro Province a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico;
3. decr.n.287 del 6 aprile 2004: ai sensi dell'art.2, c.8, lett.h), della L.R.n.1 del 26 gennaio 2004, è stato disposto l'impegno con contestuale pagamento di complessivi euro 13.788.966,00 a favore dei duecentodiciannove Comuni a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico.

I chiarimenti forniti in materia in sede istruttoria hanno consentito la ricostruzione del complesso sistema di finanziamento.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità delle operazioni. Con riferimento al patto di stabilità, la selezione di alcuni decreti sulla totalità di quelli emanati nel 2004 non ha consentito una verifica diretta (attraverso cioè i decreti di impegno esaminati) del rispetto dei livelli massimi per il capitolo esaminato: il riscontro è stato effettuato con i dati riportati in rendiconto.

4.3.27cap.751

(Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali)

Si tratta del conferimento a favore della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo Finest s.p.a. per la costituzione di un fondo speciale per le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, per uno stanziamento finale pari a euro 300.000,00.

Nel 2004 è stato adottato un solo decreto di impegno in competenza pura, che si esamina (decr.n.154 dell'11 maggio 2004). Per effetto del rifinanziamento operato dalla L.R.n.1 del 26 gennaio 2004 (legge finanziaria 2004), con il decreto citato è stato disposto l'impegno e il contestuale pagamento di euro 299.639,00, per le finalità dell'art.9, c.7, della L.R.n.3 del 25 gennaio 2002, a favore del fondo speciale istituito presso la Finest s.p.a. con contabilità separata, la cui gestione è affidata alla predetta società. Il conferimento al fondo è soggetto a rendicontazione, e la vigilanza sulla gestione è esercitata dalla Giunta regionale attraverso la Direzione centrale per le relazioni internazionali e le autonomie locali.

Nulla da rilevare sulla legittimità e regolarità dell'operazione. La D.G.R.n.931 del 16 aprile 2004, di determinazione dei livelli massimi di impegno e pagamento ai fini del rispetto del patto di stabilità, prevedeva per il cap.751 euro 300.000,00 come livello massimo di impegno ed euro 250.000,00 come budget pagamenti.

Con decr.n.488/DREF del 14 ottobre 2004 i livelli massimi sono stati fissati in euro 300.000,00 anche per i pagamenti. Si è pertanto riscontrato il rispetto del patto da parte del capitolo esaminato.

5 Il controllo sul conto del patrimonio (controllo di regolarità sulle procedure di formazione del conto del patrimonio e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti)

5.1 Premessa

L'art. 43 della legge regionale n.7 del 16 aprile 1999 stabilisce che il conto generale del patrimonio comprende tra l'altro le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.

Il controllo sul conto del patrimonio viene eseguito con riferimento a singoli argomenti individuati in sede di programmazione da parte della Sezione. In questo contesto è stato deciso di verificare il tema delle variazioni del valore delle partecipazioni azionarie della Regione esposte nel conto del patrimonio nonché di verificare, a mezzo di un mero riscontro contabile, se il valore complessivo dei residui attivi e passivi esposti nel conto del patrimonio corrisponda con le omologhe poste contabili risultanti dal conto del bilancio.

5.2 Analisi delle variazioni delle partecipazioni azionarie esposte nel conto del patrimonio

Il controllo mira a verificare la corretta rappresentazione nel conto del patrimonio delle variazioni del valore delle partecipazioni azionarie della Regione.

A tale fine, si è preliminarmente acquisita, nell'ambito dei primi contatti istruttori e specialmente nella riunione istruttoria nel 9 giugno, la notizia che il criterio di determinazione del valore delle partecipazioni azionarie della Regione è determinato sulla base del patrimonio netto delle società partecipate e che le variazioni di siffatto valore esposte nel conto del patrimonio conseguono alle variazioni di tali patrimoni netti risultanti dai bilanci societari. Ciò a partire dall'esercizio 2002 in quanto in precedenza era applicato un altro metodo.

La Sezione ha anche informalmente acquisito dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie in data 3 giugno 2005 un documento rappresentativo del conto del patrimonio. L'allegato n.4 espone, nell'ambito delle attività, la situazione dei titoli di credito, tra i quali si rinvenivano anche quelli afferenti alle partecipazioni azionarie. Esso si articola in quattro colonne, la prima delle quali evidenzia la consistenza all'1.1.2004, la seconda e la terza danno atto delle variazioni intervenute, rispettivamente in aumento e in diminuzione, nel corso dell'esercizio, la quarta infine evidenzia la consistenza al 31.12.2004.

Il controllo ha preliminarmente anche accertato l'inesistenza di documenti tecnici regionali illustrativi delle movimentazioni intercorse, dei criteri e delle valutazioni operate ai fini

della rappresentazione contabile qui in esame e ciò pur a fronte di situazioni disomogenee (fra le società) e soprattutto a fronte di una situazione in cui le norme civilistiche e i principi contabili (ad es. documento n.21 della Commissione per la statuizione dei principi contabili dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri – “il metodo del patrimonio netto”) che disciplinano i criteri di rappresentazione e di valutazione delle partecipazioni debbono necessariamente essere adattati a un contesto (quello afferente la stesura del conto del patrimonio della Regione) in cui non è operante una rappresentazione contabile della gestione in termini economici, in funzione della quale quelle norme e quei principi sono stati concepiti.

Alla luce di tale situazione il controllo si è limitato a riscontrare, in un’ottica meramente descrittiva, la conformità delle rappresentazioni contabili ai principi metodologici in concreto applicati dalla Regione, il cui contenuto è emerso, solo in via di fatto, nell’ambito delle riunioni istruttorie all’uopo intercorse.

Tali principi sostanzialmente si riassumono nella determinazione del “valore unitario” dell’azione risultante dal rapporto tra il valore del patrimonio netto, interessato da talune rettifiche apportate dalla Regione, di ciascuna società a fine esercizio e il numero complessivo delle azioni della società. Siffatto valore unitario è moltiplicato per il numero delle azioni di proprietà della Regione a fine esercizio per determinare il valore della partecipazione azionaria regionale. La variazione di tale valore maturata nel corso dell’esercizio corrisponde alla differenza (positiva o negativa) tra il valore della partecipazione esposto nel rendiconto dell’esercizio precedente e il valore della partecipazione dell’esercizio de quo come sopra determinato.

La numerosità degli atti (ventidue partecipazioni azionarie) ha indotto a optare per una scelta di campionamento finalizzata a sottoporre a controllo le partecipazioni azionarie relative a società che hanno distribuito dividendi e/o in relazione alle quali la Regione ha acquisito in corso d’esercizio nuove azioni. Sono state pertanto individuate le seguenti società:

- Agenzia per lo sviluppo economico della Montagna spa - Agemont;
- Insiel spa;
- Mediocredito F.V.G.spa;
- Promotur spa;
- Società immobili F.V.g. spa – Gestione Immobili.

5.2.1 Agenzia per lo sviluppo economico della Montagna spa (Agemont)

Il bilancio societario trasmesso, redatto il 16 aprile 2004, accompagnato dalla relazione del collegio sindacale del 5 maggio 2004, si riferisce all’esercizio 2003, in quanto l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2004 non si è tuttora tenuta, essendo stata convocata per il giorno 13 luglio 2005. Con decr.n.PATR./885/III/C/-2/28-10 del 25 maggio 2004, a fronte dell’aumento del capitale sociale deliberato il 4 marzo 2004 dall’assemblea straordinaria, la Regione ha esercitato il diritto di opzione per la sottoscrizione di n.2.583.000 nuove azioni. Queste ultime, sommate a n.12.992.188 azioni rimaste a seguito dell’annullamento di

n.1.672.517 azioni dopo l'assemblea straordinaria del 27 febbraio 2004, con cui si era deliberata la riduzione del capitale sociale, vanno a formare il nuovo numero di azioni regionali nel 2004 (n.15.575.188). Nell'allegato n.4 (attività – situazione titoli di credito) al conto del patrimonio regionale 2004 la situazione relativa alla partecipazione azionaria regionale è la seguente:

cons. 1.1.2004	€ 12.992.188,00
variaz. in aumento	€ 90.969,92
cons. 31.12.2004	€ 13.083.157,92

Applicando la predetta metodologia che la Regione utilizza, si è elaborata la seguente rappresentazione:

§ patr. netto societ. 2003	€ 14.367.806,00 :
<u>n. azioni al 31.12.2004</u>	<u>17.055.015 =</u>
valore unitario delle azioni	€ 0,84
§ valore unitario delle azioni	€ 0,84 x
<u>n. azioni Regione 2004</u>	<u>15.575.188 =</u>
cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 13.083.157,92
§ cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 13.083.157,92 -
<u>cons. part. azionaria Regione all'1.1.2004</u>	<u>€ 12.992.188,00 =</u>
variaz. part. azionaria region. 2004	€ 90.969,92

Va evidenziato che nel caso concreto, in assenza del dato afferente il patrimonio netto della società al 31.12.2004, sono stati utilizzati elementi temporalmente disomogenei tra loro (patrimonio netto 2003 - numero delle azioni 2004).

5.2.2 Insiel spa

Il bilancio societario trasmesso, riferito all'esercizio 2004, è stato approvato il 21 marzo 2005, accompagnato dalla relazione del collegio sindacale e certificato dalla società di revisione il 28 febbraio 2005. L'assemblea ha deliberato nella stessa occasione la distribuzione degli utili 2004 nonché della riserva straordinaria esistente al 31 dicembre 2004. Pertanto con valuta 18 aprile 2005 alla Regione sono stati versati euro 6.577.852,51, dei quali si avrà rappresentazione contabile solo nel rendiconto 2005 sul cap.770 dell'entrata. Nell'allegato n.4 (attività – situazione titoli di credito) al conto del patrimonio regionale 2004 la situazione relativa alla partecipazione azionaria regionale è la seguente:

cons. 1.1.2004	€ 9.024.842,61
variaz. in aumento/dimin.	---
cons. 31.12.2004	€ 9.024.842,61

Applicando la predetta metodologia che la Regione utilizza, e tenendo conto dei dividendi riferiti ai soli utili (euro 4.620.000,00) che la Regione sottrae dal patrimonio netto di riferimento, si è elaborata la seguente rappresentazione:

§ patr. netto societ. 2004	€ 24.018.004,00 – € 4.620.000,00 = € 19.398.004,00 :
----------------------------	--

<u>n. azioni al 31.12.2004</u>	1.500.000 =
valore unitario delle azioni	€ 12,93
§ valore unitario delle azioni	€ 12,93 x
<u>n. azioni Regione 2004</u>	697.977 =
cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 9.024.842,61
§ cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 9.024.842,61 -
<u>cons. part. azionaria Regione all'1.1.2004</u>	€ 9.024.842,61 =
variaz. part. azionaria region. 2004	€ ---

Va evidenziato che la metodologia applicata ha sottratto al patrimonio netto l'importo dei dividendi relativi agli utili distribuiti e non alla riserva straordinaria egualmente distribuita.

5.2.3 Mediocredito F.V.G. spa

Il bilancio societario trasmesso, riferito all'esercizio 2004, è stato approvato il 27 aprile 2005, accompagnato dalla relazione del collegio sindacale del 23 marzo 2005. L'assemblea ha deliberato nella stessa occasione la distribuzione degli utili 2004. Pertanto con valuta 28 aprile 2005 alla Regione sono stati versati euro 2.126.514,00, dei quali si avrà rappresentazione contabile solo nel rendiconto 2005 sul cap.770 dell'entrata. Nell'allegato n.4 (attività – situazione titoli di credito) al conto del patrimonio regionale 2004 la situazione relativa alla partecipazione azionaria regionale è la seguente:

cons. 1.1.2004	€ 53.830.296,00
variaz. in aumento	€ 1.071.018,00
cons. 31.12.2004	€ 54.901.314,00

Applicando la predetta metodologia che la Regione utilizza, e tenendo conto dei dividendi (euro 4.486.339,00) e del "fondo speciale" a disposizione del Consiglio di amministrazione (euro 167.404,67) che la Regione sottrae dal patrimonio netto di riferimento, si è elaborata la seguente rappresentazione:

§ patr. netto societ. 2004	€ 120.483.142,61 – € 4.653.743,67 = € 115.829.398,94 :
<u>n. azioni al 31.12.2004</u>	3.274.700 =
valore unitario delle azioni	€ 35,37
§ valore unitario delle azioni	€ 35,37 x
<u>n. azioni Regione 2004</u>	1.552.200 =
cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 54.901.314,00
§ cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 54.901.314,00 -
<u>cons. part. azionaria Regione all'1.1.2004</u>	€ 53.830.296,00 =
variaz. part. azionaria region. 2004	€ 1.071.018,00

5.2.4 Promotur spa

Il bilancio societario trasmesso, riferito alla chiusura del 30 giugno 2004, è stato redatto il 27 settembre 2004, accompagnato dalla relazione del collegio sindacale del 12 ottobre 2004.

Con decr.n.PATR./2271/III/C-2/24-10 del 15 dicembre 2004, a fronte della prima tranche di aumento del capitale sociale deliberato il 26 novembre 2004 dall'assemblea straordinaria, la Regione ha esercitato il diritto di opzione per la sottoscrizione di n.6.558 nuove azioni. Queste ultime, sommate a n.13.820 azioni appartenenti alla Regione a seguito dell'annullamento di azioni per riduzione del capitale sociale e dell'emissione di nuove azioni per il successivo aumento del capitale sociale, deliberati dalla stessa assemblea straordinaria, vanno a formare il nuovo numero di azioni regionali (n.20.378), il cui certificato azionario è comunque stato emesso nel 2005. Nell'allegato n.4 (attività – situazione titoli di credito) al conto del patrimonio regionale 2004 la situazione relativa alla partecipazione azionaria regionale è la seguente:

cons. 1.1.2004	€ 8.190.569,79
variaz. in dimin.	€ - 1.052.971,51
cons. 31.12.2004	€ 7.137.598,28

La predetta metodologia che la Regione utilizza è stata ripercorsa tenuto conto delle precisazioni fornite in sede istruttoria, secondo le quali, nel caso concreto, è stato preso in considerazione non il numero delle azioni sottoscritte al 31.12.2004, bensì quello delle azioni sottoscrivibili alla luce dell'aumento del capitale deliberato.

§ patr. netto societ. al 30.6.2004	€ 7.263.817,00 :
<u>n. azioni sottoscrivibili al 31.12.2004</u>	<u>20.738 =</u>
valore unitario delle azioni	€ 350,26
§ valore unitario delle azioni	€ 350,26 x
<u>n. azioni Regione 2004</u>	<u>20.378 =</u>
cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 7.137.598,28
§ cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 7.137.598,28 -
<u>cons. part. azionaria Regione all'1.1.2004</u>	<u>€ 8.190.569,79 =</u>
variaz. part. azionaria region. 2004	€ - 1.052.971,51

Va evidenziato che nel caso concreto, in assenza del dato afferente il patrimonio netto della società al 31.12.2004, sono stati utilizzati elementi temporalmente disomogenei tra loro (patrimonio netto al 30.6.2004 - numero delle azioni sottoscrivibili al 31.12.2004).

5.2.5 Società immobili F.V.G. spa (Gestione Immobili)

Il bilancio societario trasmesso, riferito all'esercizio 2004, è stato redatto il 31 marzo 2005, accompagnato dalle relazioni del collegio sindacale del 14 aprile 2005 e della società di revisione del 10 maggio 2005. Nell'allegato n.4 (attività – situazione titoli di credito) al conto del patrimonio regionale 2004 la situazione relativa alla partecipazione azionaria regionale è la seguente:

cons. 1.1.2004	€ 391.000,00
variaz. in aumento	€ 10.648,00
cons. 31.12.2004	€ 401.648,00

Applicando la predetta metodologia che la Regione utilizza, si è elaborata la seguente rappresentazione:

§ patr. netto societ. 2004	€ 793.688,00 :
<u>n. azioni al 31.12.2004</u>	<u>99.244 =</u>
valore unitario delle azioni ¹⁰	€ 8,00
§ valore unitario delle azioni	€ 8,00 x
<u>n. azioni Regione 2004</u>	<u>50.206 =</u>
cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 401.648,00
§ cons. part. azionaria Regione al 31.12.2004	€ 401.648,00 -
<u>cons. part. azionaria Regione all'1.1.2004</u>	<u>€ 391.000,00 =</u>
variaz. part. azionaria region. 2004	€ 10.648,00

E' il caso di evidenziare che la società di revisione, in occasione della certificazione del bilancio 2004, ha precisato che il patrimonio netto sarebbe stato inferiore di euro 160.765,00 qualora la società non avesse utilizzato, nel contratto per la gestione delle vendite di tutti gli immobili regionali ceduti a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, la metodologia della percentuale di completamento (che prevede il riconoscimento del margine di commessa in funzione dell'attività svolta). In presenza di incertezze sull'evoluzione del mercato immobiliare, la società di revisione ha affermato che non è possibile determinare con sufficiente approssimazione il valore di alienazione degli immobili nei prossimi anni, e pertanto la metodologia contabile seguita non è appropriata, mancando la certezza che il ricavo stimato venga definitivamente riconosciuto quale corrispettivo delle opere eseguite. Non risulta che tale precisazione abbia ricevuto alcun riscontro da parte della Regione ai fini qui in esame.

Esiti del riscontro

Si precisa innanzitutto che la Sezione non esprime alcun giudizio circa l'idoneità della metodologia applicata dalla Regione ai fini della valutazione e rappresentazione delle proprie partecipazioni. Il controllo si è infatti limitato a verificare la conformità o meno dei dati esposti nel conto del patrimonio ai principi metodologici, come individuati e applicati dalla Regione. Siffatto riscontro è positivo.

Al riguardo va però evidenziata la assai scarsa leggibilità del documento contabile, che, in particolare, non dà alcuna rappresentazione circa le cause delle variazioni intercorse nell'anno.

Non può essere inoltre trascurata la circostanza della non omogeneità dei dati esposti, che senza alcuna precisazione al riguardo si riferiscono a esercizi diversi: infatti solo Insiel, Mediocredito e Gestione Immobili hanno già approvato i bilanci relativi al 2004, mentre i dati relativi ad Agemont si riferiscono ancora al 2003 e quelli di Promotur a un bilancio a scavalco 2003/2004 (con chiusura 30 giugno). E' di tutta evidenza come, di fronte a una tempistica così

¹⁰ Con trarimento agli altri casi esaminati, in cui il dato corrispondente al valore unitario è troncato al secondo decimale, il valore qui è arrotondato per eccesso (7,9973 = 8,00).

differenziata, i dati che il rendiconto regionale espone, quali risultanze dell'esercizio finanziario 2004, non possano che essere disomogenei e non idonei a consentire la loro comprensione e comparazione, in assenza di un documento esplicativo non solo della metodologia applicata ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni, ma anche delle diversità caratterizzanti i vari elementi presi in considerazione, prime fra tutte quelle di natura temporale.

5.3 Residui attivi: corrispondenza fra conto del bilancio e conto del patrimonio

Il conto del bilancio riporta, nel totale generale, i dati afferenti i residui attivi, all'inizio e alla fine dell'esercizio. Il controllo accerta che i suddetti dati siano correttamente riportati anche nel conto del patrimonio.

Con riferimento al 2004 le risultanze di bilancio sono le seguenti:

– Residui attivi all'1.1.2004	6.082.631.838,55
– Residui attivi al 31.12.2004	5.330.277.462,85

Nel conto del patrimonio i predetti dati sono riportati e specificati nel conto generale A (attività finanziarie), nel quale la variazione totale intercorsa nell'anno, pari a - 752.354.375,70, è così rappresentata:

– Variazioni in aumento	2.926.193.547,15
– Variazioni in diminuzione	3.678.547.922,85

Nell'allegato n.1 (conto n.3) al conto del patrimonio sono esposti i "residui attivi per somme da riscuotere": tutti i dati ivi riportati singolarmente coincidono con le risultanze di bilancio. Il prospetto, che di seguito si riporta, espone in dettaglio le risultanze del conto generale A: da un lato riporta la somma della consistenza dei residui attivi all'1.1.2004 e delle variazioni in aumento e, dall'altro, la somma della consistenza dei residui attivi al 31.12.2004 e delle variazioni in diminuzione.

Residui attivi all'1.1.2004	6.082.631.838,55	Residui attivi risc. nell'eserc. 2004	3.678.547.922,85
Entr. di comp. rimaste da risc. al 31.12.2004	2.901.289.650,61	Residui attivi al 31.12.2004	5.330.277.462,85
Maggiori entrate accertate	24.903.896,54	Minori entrate accertate	---
	9.008.825.385,70		9.008.825.385,70

L'assenza di criteri espressi nella redazione del prospetto determina di fatto una difficoltà nell'interpretazione della rappresentazione contabile, ove il dato complessivo esposto (euro 9.008.825.385,70) non corrisponde certamente ai "residui attivi per somme da riscuotere" e più in generale appare di dubbia utilità.

5.4 Residui passivi: corrispondenza fra conto del bilancio e conto del patrimonio

Il conto del bilancio riporta, nel totale generale, i dati afferenti i residui passivi, all'inizio e alla fine dell'esercizio. Il controllo accerta che i suddetti dati siano correttamente riportati anche nel conto del patrimonio.

Con riferimento al 2004 le risultanze di bilancio sono le seguenti:

- Residui passivi all'1.1.2004	4.293.562.140,80
- Residui passivi al 31.12.2004	3.735.295.021,80

Nel conto del patrimonio i predetti dati sono riportati e specificati nel conto generale A (passività finanziarie), nel quale la variazione totale intercorsa nell'anno, pari a - 558.267.119,00, è così rappresentata:

- Variazioni in aumento	2.589.975.322,45
- Variazioni in diminuzione	3.148.242.441,45

Nell'allegato n.1 (conto n.4) al conto del patrimonio sono esposti i "residui passivi per somme da pagare": tutti i dati ivi riportati singolarmente coincidono con le risultanze di bilancio. Il prospetto, che di seguito si riporta, espone in dettaglio le risultanze del conto generale A: da un lato riporta la somma della consistenza dei residui passivi al 31.12.2004 e delle variazioni in diminuzione e, dall'altro, la somma della consistenza dei residui passivi all'1.1.2004 e delle variazioni in aumento.

Residui passivi pagati nell'esercizio 2004	3.015.845.963,02	Residui passivi all'1.1.2004	4.293.562.140,80
Trasferimenti	515.140,83	Spese di competenza rimaste da pagare al 31.12.2004	2.589.975.322,45
Economie	131.881.337,60		
Residui passivi al 31.12.2004	3.735.295.021,80		
	6.883.537.463,25		6.883.537.463,25

L'assenza di criteri espressi nella redazione del prospetto determina di fatto una difficoltà nell'interpretazione della rappresentazione contabile, ove il dato complessivo esposto (euro 6.883.537.463,25) non corrisponde certamente ai "residui passivi per somme da pagare" e più in generale appare di dubbia utilità.

6 Conclusioni

Premesso che in questa sede conclusionale si definiscono anche con la generica locuzione "errori" le situazioni in cui è stato riscontrato il mancato rispetto sia delle norme contabili che disciplinano la formazione del rendiconto sia di quelle che regolano l'azione amministrativa degli apparati regionali, va subito precisato che gli esiti del controllo sopra riportati depongono per l'affidabilità del rendiconto e in generale per la legittimità e regolarità delle relative operazioni.

Sotto il profilo quantitativo, sono state riscontrate irregolarità solo in 8 capitoli rispetto alla soglia di 36 capitoli, in cui, nell'ambito della metodologia di campionamento numerico dei capitoli da assoggettare al controllo, sarebbe risultato accettabile che si rinvenissero errori.

La considerazione testè svolta non si modifica anche se si prendono in considerazione gli ulteriori quattordici capitoli interessati dalla problematica dell'irregolarità nella gestione dei fondi globali (che rileva sul rendiconto 2004 per complessivi euro 3.780.843,02) che è stata esaminata nella sua interezza e sulla quale non hanno inciso i criteri utilizzati ai fini della selezione dei capitoli.

Anche sotto il profilo qualitativo le irregolarità riscontrate non sono tali da compromettere il giudizio positivo sull'affidabilità del rendiconto nell'accezione precisata nella parte introduttiva di questa relazione.

Per quanto attiene specificamente alla legittimità e regolarità delle singole operazioni solo in quattro capitoli (751 delle entrate, 6140, 5073, 2935 delle spese) è stata superata la soglia di tollerabilità degli errori (determinata nell'ambito della metodologia del campionamento monetario), ma un carattere di sistematicità (nel senso che verrà di seguito specificato) degli errori nella gestione delle operazioni si rinviene solamente nel capitolo 751 delle entrate (redditi da beni patrimoniali disponibili) e nel capitolo 6140 delle spese (contributi in conto capitale per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi) in ordine al quale debbono però svolgersi nel prosieguo di queste conclusioni alcune specifiche considerazioni alla luce delle osservazioni presentate dalla competente Direzione Centrale dell'Istruzione, Cultura, Sport e Pace nell'ambito del contraddittorio finale promosso dal magistrato istruttore.

Considerazioni specifiche debbono anche essere svolte con riferimento al capitolo di entrata 772 relativo alle entrate derivanti da titoli obbligazionari di proprietà della Regione.

Il contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale ha confermato appieno l'esistenza di quella che al termine della fase istruttoria (a fronte della mancata trasmissione di sufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli uffici regionali) era stata qualificata (assieme ad altre tre questioni, che invece sono state nel contraddittorio finale positivamente definite) come un'apparente discrasia gestionale.

L'esito finale del contraddittorio ha confermato cioè che con riferimento ad un'ampia maggioranza (tutti i crediti esaminati ad eccezione di cinque) delle operazioni di accertamento e/o di riscossione degli interessi maturati sui titoli obbligazionari di proprietà della Regione (ai fini delle problematiche fiscali ora in commento da considerarsi soggetto "nettista") non è stata assolta l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 1.4.1996 n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

I dati da ultimo trasmessi dalla Regione evidenziano che il fenomeno interessa sotto il profilo dell'accertamento la mancata applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% per euro 113.711,34 (a fronte di un accertamento per euro 909.687,68) in conto residui e per euro 101.179,01 (a fronte di un accertamento per euro 809.432,07) in conto competenza

Anche in questo caso l'entità dell'irregolarità riferite all'accertamento supera abbondantemente la soglia di rilevanza predeterminata in sede di programmazione (euro 12.465,34 per i residui ed euro 11.337,32 per la competenza). Questo riscontro di illegittimità coinvolge in primo luogo, sulla base della situazione di fatto rappresentata dalla Regione, la responsabilità dell'istituto tesoriere, quale soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del d. lgs. 239/96, depositario dei titoli, che essendo direttamente obbligato nei confronti dell'erario, dovrà attivare i rimedi e i meccanismi correttivi previsti dall'ordinamento fiscale.

La stessa Regione peraltro è direttamente coinvolta dalla problematica sia perché è tenuta a restituire le somme indebitamente percepite sia perché dovrà esercitare con la dovuta attenzione quella vigilanza che (sul tema ora in esame) non ha finora dispiegato nella gestione dei rapporti di tesoreria, anche al fine di non rimanere effettivamente coinvolta nella responsabilità solidale prevista dall'art. 4, quinto comma, del d.lgs. 239/96.

In considerazione della rilevanza non solo contabile della fattispecie, dovrà anche specificamente riferire alla Sezione circa l'avvenuta regolarizzazione della situazione.

Il suddetto giudizio sostanzialmente e complessivamente positivo circa l'affidabilità del rendiconto non può però indurre a sottovalutare alcune problematiche emerse con nitidezza, in relazione alle quali il controllo ha evidenziato la necessità che l'Amministrazione regionale operi interventi correttivi sotto il profilo procedurale e sostanziale e che comunque si attivi per assicurare una maggiore conformità dell'azione regionale alla "ratio" di talune disposizioni normative o a determinati principi contabili.

Si tratta di cinque tematiche da tenere in attenta considerazione o perché esistono significative criticità nella gestione dei capitoli (com'è per i predetti capitoli 751 e 6140) o perché coinvolgono problematiche o principi di ampia rilevanza ai fini della corretta elaborazione del rendiconto e che pertanto, come tali, trascendono la sola esigenza del mero rispetto delle regole e dei principi che disciplinano le singole operazioni.

1) Il riferimento è innanzitutto al tema (ripetutamente, ma finora inutilmente, segnalato nell'ambito degli ultimi giudizi di parificazione e anche nell'ambito della dichiarazione di

affidabilità del rendiconto 2003) della gestione dei fondi globali, in cui ha assunto un contenuto oramai sistematico l'utilizzo del fondo di parte capitale per il finanziamento di spese di parte corrente.

Siffatto "modus operandi" evidenzia un chiaro contrasto con le logiche gestionali sottese alla previsione di cui all'art.10, c.5 della legge regionale n.7/1999 e con le disposizioni delle varie leggi finanziarie regionali che prevedono l'articolazione dei fondi globali in una parte di spesa corrente e in una parte di spesa capitale.

2) In secondo luogo il riferimento è al predetto capitolo 751 delle entrate (esaminato sia nell'ambito della tematica della conservazione dei residui attivi sia ai fini del controllo sulla legittimità e regolarità delle singole operazioni) ove è stata riscontrata una conservazione di un residuo attivo in realtà non esistente per complessivi euro 185.411,28. Il dato è molto significativo, se si considera che le operazioni (o più precisamente i crediti) che sono complessivamente interessati dalla gestione del capitolo sono 460 a fronte dei 42 complessivamente assoggettati al controllo (peraltro i crediti selezionati ai fini del controllo sono quelli di maggior valore).

Va anche segnalato che in due casi i crediti che originano il residuo attivo risalgono in un caso al 1993 e nell'altro al 1994 e ciò in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Si tratta pertanto di crediti (residui) formalmente esistenti, ma il cui realizzo si presenta assai incerto.

L'entità del fenomeno riscontrato, gli approfondimenti svolti in sede istruttoria e l'ampio superamento del predeterminato limite di tollerabilità degli errori inducono ad attribuire un carattere di sistematicità all'irregolarità nella gestione del capitolo nel senso che le procedure attualmente in atto non sono idonee a impedire la creazione e la conservazione nel rendiconto di residui attivi di fatto inesistenti.

Va sottolineato a tale proposito che quella ora in esame è l'unica situazione riscontrata in cui non è stata rinvenuta nei fascicoli trasmessi alla Sezione la dichiarazione ordinariamente richiesta agli uffici competenti dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie circa la sussistenza di fondati motivi che giustificano la conservazione nel rendiconto dei residui attivi.

L'istruttoria ha peraltro evidenziato la consapevolezza dell'esistenza del fenomeno in capo alla competente struttura dell'apparato regionale, che ha anche riferito di aver già in atto procedure finalizzate a porre rimedio alla situazione sopra descritta.

3) In terzo luogo una particolare attenzione deve essere riservata alla gestione del capitolo 6140 di spesa in relazione alla quale l'istruttoria si è conclusa rilevando l'esistenza di irregolarità nelle operazioni relative a 24 dei 40 decreti esaminati. Poiché i decreti di impegno assunti nel corso del 2004 sono complessivamente 44, il controllo ha interessato la quasi totalità delle operazioni eseguite sul capitolo.

Sulla base delle risultanze istruttorie la predeterminata soglia di tollerabilità degli errori (euro 11.720,84) è stata ampiamente superata in quanto l'importo delle contribuzioni concesse in esito a procedure interessate da errori ammonta a euro 527.327,28.

Va precisato che si tratta di irregolarità di significato prevalentemente procedurale; in alcuni limitati casi gli errori riscontrati sono però di natura sostanziale.

A tale proposito è doveroso sottolineare che la competente Direzione Centrale della Regione ha presentato in data 12 luglio 2005, in occasione del contraddittorio finale sulle risultanze istruttorie del controllo, una serie di articolate osservazioni a chiarimento dei contenuti dell'azione amministrativa svolta e di critica di talune conclusioni istruttorie.

Tali osservazioni sono integralmente riportate nell'allegato 5 di questa relazione.

Si rende pertanto necessario un esame delle stesse che non può prescindere da alcune considerazioni preliminari.

In primo luogo va preliminarmente sottolineato che molte delle deduzioni svolte dall'Amministrazione si basano sull'affermata esistenza di atti che in realtà non sono stati rinvenuti nei fascicoli trasmessi alla Corte ai fini dell'istruttoria.

Al riguardo non si può che richiamare l'attenzione sull'esistenza dell'onere dell'amministrazione controllata di trasmettere una documentazione completa e idonea a soddisfare le esigenze istruttorie del controllo; nel caso concreto l'attività istruttoria, di fatto, ha anche agevolato l'assolvimento di tale onere a mezzo dell'indizione di una specifica riunione istruttoria in data 30 giugno 2005, cui hanno partecipato i competenti funzionari regionali e nella quale sono state illustrate le problematiche che stavano emergendo dal controllo e cioè quelle stesse problematiche che sono state successivamente evidenziate nella relazione istruttoria.

Le obiezioni che vengono svolte al riguardo con la nota del 12 luglio sono pertanto certamente utili a chiarire, sia per gli aspetti sistematici che per i dettagli procedurali, l'attività in concreto svolta dagli uffici, ma, non essendo accompagnate dalla produzione dei documenti di cui si afferma l'esistenza, non possono risultare idonee a superare le diverse risultanze derivanti dall'esame dei fascicoli trasmessi. La logica e la finalità sottesa al controllo propedeutico alla dichiarazione di affidabilità consentono comunque che ad esse si dia un doveroso risalto nell'ambito di questa relazione.

In secondo luogo e con riferimento alle deduzioni critiche svolte sulla metodologia e sul contenuto del controllo, va precisato che questo è necessariamente limitato alla verifica della legittimità e della regolarità delle singole operazioni che producono risultanze contabili rilevanti ai fini del rendiconto dell'esercizio finanziario 2004. Ciò non comporta affatto, anche a fronte della segnalata unicità del provvedimento generale avente ad oggetto la ripartizione dell'intero stanziamento tra i beneficiari, un'impropria moltiplicazione delle irregolarità procedurali effettivamente riscontrate, la cui autonoma consistenza non è scalfita dall'unicità del provvedimento generale.

In terzo luogo pare opportuno ricordare che gli esiti dell'attività istruttoria sono riassumibili nell'affermazione svolta nella relazione istruttoria circa l'esistenza di numerose irregolarità procedurali nella gestione delle operazioni afferenti il capitolo di spesa ora in commento, nel senso di una diffusa disattenzione per gli adempimenti procedurali previsti dalla legge (15 casi di presentazione delle domande di contributo oltre il termine di legge, 1 caso di assenza di ogni evidenza circa la data di ricevimento da parte del servizio regionale, 11 casi di assenza del parere comunale richiesto dalla legge e altri casi di minor rilievo).

A questa considerazione di fondo, cui, per l'entità del fenomeno risultante dall'esame dei fascicoli, era stato, in sede istruttoria, attribuito un carattere sistematico, hanno fatto seguito nella stessa sede due rilievi di carattere sostanziale: l'uno afferente la mancata acquisizione (in due casi) della dichiarazione del beneficiario del contributo prevista dall'articolo 5 comma 4 della legge regionale 43/1980 circa la sua capacità finanziaria di sostenere le spese delle opere assistite dal contributo per la parte non coperta dallo stesso; l'altra afferente (in tre casi) la concessione di un nuovo contributo per il "rifiinanziamento" dell'esecuzione delle stesse opere interessate da precedente contribuzione.

Premesse queste tre considerazioni preliminari, si rileva che le osservazioni svolte dalla Direzione Centrale dell'Istruzione, Cultura, Sport e Pace nella sua nota del 12 luglio sotto un primo profilo delimitano quantitativamente il contenuto delle irregolarità procedurali, ma sotto un secondo profilo e nel contempo confermano esse stesse il fondamento delle conclusioni istruttorie circa una significativa inosservanza degli adempimenti procedurali previsti dalla legge, la quale peraltro, secondo quanto rappresentato dalla Direzione, non deriverebbe da disattenzione della struttura per gli stessi, ma da giustificate prassi operative consolidate negli anni.

Va al riguardo precisato che la disciplina procedurale posta dalla legge regionale 43/80 (oggi non più vigente) ai fini della concessione dei contributi è molto chiara, anche se la prevista necessaria concatenazione degli adempimenti da parte dei vari soggetti coinvolti nel procedimento può obiettivamente comportare difficoltà nel puntuale rispetto della disciplina stessa. Ciò non può però legittimare l'adozione di prassi gestionali "praeter legem".

Sotto il primo profilo la Direzione afferma infatti la tempestività della presentazione di 7 delle 13 (rectius 15) domande che risultano pervenute oltre il termine, le quali sarebbero state invece tempestivamente spedite a mezzo posta entro i termini di legge, cosicché il rilievo istruttorio di intempestività si fonderebbe sulla semplice mancata allegazione da parte degli uffici regionali della relativa documentazione postale. Nello stesso senso afferma anche che in 4 degli 11 casi in cui la domanda risulta priva del motivato parere comunale richiesto dalla legge, tale parere risulta invece regolarmente acquisito agli atti (ancorché non sia presente nei fascicoli trasmessi alla Corte). Precisa anche che in un caso la domanda sarebbe tempestiva perché pervenuta nei termini e protocollata direttamente dall'ufficio di segreteria dell'Assessore allo Sport.

Sotto il suddetto secondo (diverso) profilo le osservazioni regionali sono finalizzate a giustificare, sulla base di prassi ventennali, la tempestività della presentazione della domanda allorché essa sia pervenuta nei termini non presso il competente Servizio regionale come previsto dalla legge, ma presso il comune chiamato a rendere il parere e a inoltrare la domanda oppure presso un'altra amministrazione cui la domanda era stata erroneamente trasmessa; affermano anche l'equiparazione dell'inoltro della domanda di contributo ad opera del comune (chiamato a rendere il parere) all'emissione, ad opera del comune stesso, del motivato parere richiesto dalla legge.

L'esistenza delle problematiche procedurali testè riportate non deve però distogliere l'attenzione delle due predette tematiche di carattere sostanziale evidenziate nella relazione istruttoria, che hanno un più profondo spessore e su cui la Sezione ritiene più importante soffermarsi.

Al riguardo, le osservazioni svolte dalla Direzione centrale non solo non sono condivisibili, ma costituiscono ulteriore dimostrazione di un eccessivo allontanamento dalla legge delle procedure amministrative di fatto seguite.

Va innanzitutto chiarito che l'articolo 8 della legge regionale 43/80 non afferma un generale principio di "rifornanziabilità" delle opere già assistite da precedente contribuzione limitatamente alla differenza tra la spesa sostenuta e quella precedentemente ammessa contributo, ma, in un contesto espressivo di significato chiaramente derogatorio al principio generale della non "rifornanziabilità", circoscrive l'ipotesi del contributo integrativo al caso di maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali e alla condizione che la domanda sia presentata entro l'anno dall'avvenuto collaudo delle opere e quindi ad opere ultimate e a fronte di una spesa definitivamente quantificata.

I rilievi e le considerazioni al riguardo svolte in sede istruttoria circa la non "rifornanziabilità" delle stesse opere già assistite da precedente contribuzione non facevano un astratto riferimento al principio di legge, ma erano riferite alla realtà dei tre casi concretamente esaminati, ove non solo non c'è traccia dell'avvenuta considerazione dei presupposti previsti dall'art.8 per la concessione del contributo integrativo, ma anzi emerge una realtà antitetica.

Ad esempio, la domanda di cui al decreto n. 578/CULT-5 SP del 2 aprile 2004 non è affatto motivata dalla revisione dei prezzi contrattuali (la domanda al contrario espressamente conferma l'entità del quadro economico preso in considerazione ai fini della concessione del precedente contributo) bensì dalla circostanza che le "limitate disponibilità di bilancio" del richiedente non consentivano di sostenere la spesa non coperta dal precedente contributo regionale.

Tale affermazione introduce immediatamente la seconda problematica rilevata in sede istruttoria circa il significato da attribuire alla dichiarazione del beneficiario prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge regionale 43/80 a proposito della sua capacità di sostenere le spese non coperte dal contributo.

Al riguardo, a fronte della chiara previsione di legge, pare grave l'affermazione svolta dalla competente Direzione circa l'inesistenza di un obbligo al rilascio della dichiarazione da parte del beneficiario e circa il fatto che l'impegno a coprire la parte di spesa non assistita da contributo "deve essere considerato implicito a priori", alla luce delle previsioni di legge che fissano il limite massimo della contribuzione nell'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Va anche detto che la circostanza che la legge ritenga sufficiente a tale fine una dichiarazione del beneficiario è espressione di una logica di semplificazione degli adempimenti, ma non consente certamente di considerare non dovuta la presentazione della dichiarazione medesima. In questo contesto una prassi operativa che si limitasse a ritenere essenziale la dichiarazione del beneficiario solo "allorchè la misura del contributo sia significativamente inferiore al livello massimo possibile" sarebbe illegittima.

Le deduzioni regionali hanno peraltro precisato che l'assenza della dichiarazione si riscontra solamente in uno (decr. 1551) dei due casi rilevati in sede istruttoria, mentre nell'altro caso la dichiarazione risulta effettivamente depositata agli atti (ma non trasmessa alla Corte).

In conclusione quindi si conferma un quadro complessivo di irregolarità nella gestione delle operazioni, pur dovendosi dare evidenza alle dichiarazioni rese dall'Amministrazione circa l'esistenza di un fenomeno quantitativamente ridotto rispetto a quello emergente dall'istruttoria.

4) Il quarto argomento cui prestare attenzione non coinvolge problematiche afferenti la legittimità e la regolarità delle operazioni, ma attiene ad uno degli elementi costitutivi del concetto di affidabilità, quale è stato illustrato nelle pagine introduttive di questa relazione; attiene cioè al tema della "leggibilità" del rendiconto nel senso che il documento contabile deve essere idoneo a trasmettere informazioni complete e di qualità tale da consentire la comprensione e la valutazione delle rappresentazioni contabili che esso espone.

Nell'ambito del controllo operato ai fini della dichiarazione di affidabilità il tema della leggibilità si è manifestato in tutta la sua importanza in relazione alla verifica eseguita con riferimento alla correttezza dei dati contabili afferenti la variazione del valore (consistenza) delle partecipazioni azionarie esposte nel conto del patrimonio.

In questo contesto operativo il controllo ha accertato la conformità delle rappresentazioni contabili in esame ai criteri di quantificazione applicati dalla Regione, ma ha anche preliminarmente rilevato la totale assenza di ogni rappresentazione e indicazione (in una sede amministrativa o nell'ambito di uno specifico documento tecnico) di quali siano questi criteri e di come la loro applicazione tenga conto delle realtà differenziate sulle quali essi incidono (la diversa tempistica prevista o di fatto esistente per l'approvazione dei bilanci delle società partecipate e conseguentemente la disomogeneità temporale degli elementi presi in considerazione ai fini della determinazione delle variazioni del valore delle partecipazioni).

E ciò a fronte di una situazione in cui la Regione opera e rappresenta in sede contabile i risultati della sua attività secondo le regole e le logiche della contabilità finanziaria, alle quali non sono "tout court" applicabili i principi civilistici che disciplinano le modalità di rappresentazione a bilancio del valore delle partecipazioni azionarie.

A tale proposito è appena il caso di ricordare che il documento 21 della Commissione per la statuizione dei principi contabili istituita dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri precisa che il metodo di rappresentazione e di valutazione delle partecipazioni basato sul "patrimonio netto" si distingue da quello effettuato "assumendo il mero valore contabile della frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata, risultante dal suo stato patrimoniale, senza apportarvi alcuna rettifica". Lo stesso principio contabile stabilisce quali siano le rettifiche da operare e i principi metodologici da rispettare.

In questo contesto, solo le informazioni assunte nel corso delle riunioni istruttorie nonché quelle derivanti dall'esame della documentazione richiesta e acquisita dalla Sezione hanno evidenziato che la Regione dal 2002 basa la determinazione del valore della sua consistenza azionaria sul patrimonio netto delle società partecipate e che le variazioni di valore esposte nel conto del patrimonio consistono nella differenza (di segno positivo o negativo) tra il valore del patrimonio netto delle singole società esistente a fine esercizio ed il corrispondente valore risultante dal bilancio dell'esercizio precedente.

Solo da siffatte informazioni si è desunto quali (e con riferimento a quale data) elementi rettificativi del valore del patrimonio netto risultanti nei bilanci societari la Regione ha preso in considerazione ai fini della metodologia di calcolo da essa applicata e come sono state da essa risolte le varie problematiche di computo inerenti alla determinazione del valore della sua consistenza azionaria; tali problematiche sono quelle connesse al fatto che al momento della redazione del conto del patrimonio i bilanci di alcune società non sono ancora approvati e quindi non è ancora determinato il dato relativo al patrimonio netto della società al 31.12.2004 oppure connesse al fatto che il bilancio si chiude alla data del 30.6 anziché a quella del 31.12.

Nel conto del patrimonio non c'è alcuna evidenza di tutte queste circostanze, come pure della fondamentale informazione afferente le cause che determinano la variazione del patrimonio netto delle singole società e conseguentemente, giusta la metodologia applicata dalla Regione, la variazione della consistenza della partecipazione azionaria regionale; né a tale fine viene formalizzato alcun altro documento tecnico. Le informazioni de quo sono desumibili solo dall'analisi dei singoli bilanci societari, che debbono essere allegati al rendiconto regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 6, della legge regionale 16.4.1999 n.7.

Siffatta laconicità informativa contrasta con il concetto di affidabilità sopra illustrato e stride notevolmente sia con la rilevanza delle poste contabili in questione sia con l'importanza che nel contesto generale dell'attività regionale ha assunto il perseguimento di obiettivi e di finalità di interesse pubblico attraverso la formula organizzativa delle società partecipate dalla Regione.

Sulla base della situazione descritta, che non offre sufficienti certezze di stabilità e di uniformità di applicazione della metodologia di determinazione del valore delle partecipazioni azionarie della Regione (e delle relative variazioni), il controllo si è limitato, come già precisato, a verificare la corrispondenza dei dati contabili presenti nel conto del patrimonio con i criteri di quantificazione dichiarati in sede istruttoria dagli uffici regionali, riscontrando la conformità dei dati esposti a tali criteri.

5) Un quinto rilievo di carattere generale deve essere svolto con riferimento alla problematica emersa nell'ambito della disamina del tema della conservazione dei residui passivi relativamente ai capitoli di spesa 9532 e 9288, che espongono residui risalenti rispettivamente al 1989 e al 1980; questi capitoli sono interessati dalla deroga prevista dall'articolo 44, quarto comma, della legge regionale 7/99 secondo cui le somme impegnate per interventi di ricostruzione sono conservate nel conto dei residui oltre i termini stabiliti in via ordinaria dall'articolo 29, comma 6 della stessa legge.

A tale proposito l'istruttoria ha evidenziato, a fronte della richiesta di chiarimenti inerenti all'esistenza di motivi idonei a giustificare la conservazione di residui passivi tanto datati, che la suddetta deroga viene dagli uffici applicata con automatismi, che prescindono da una effettiva periodica verifica circa la permanenza del debito.

I residui sono quindi conservati in ossequio formale alla legge (che non prevede alcun termine per la conservazione), ma siffatta modalità di gestione contabile non corrisponde ad un principio di corretta gestione contabile atta a garantire la veridicità delle risultanze contabili, cui deve sempre essere preordinata l'interpretazione della norma. Ciò a maggior ragione in quanto i capitoli in questione non hanno altra operatività se non quella propria della conservazione del residuo.

Le altre irregolarità riscontrate sono meno significative e assumono una minore rilevanza ai fini di una valutazione generale sull'affidabilità del rendiconto.

In quest'ottica va precisato che il controllo, nell'ambito delle riunioni istruttorie, ha acquisito elementi di conoscenza e di valutazioni tali da consentire il riconoscimento di un carattere episodico e con effetti circoscritti anche ad alcune irregolarità il cui importo supera la soglia di tollerabilità predeterminata ai fini del campionamento monetario delle operazioni contenute nei vari capitoli selezionati.

È questo il caso dell'irregolarità afferente il capitolo 2935 relativo alle spese effettuate da un funzionario delegato a seguito di ordine di accreditamento, ove è stato riscontrato che non è stato inviato in economia, ma è stato impropriamente conservato tra i residui passivi, l'intero importo del capitolo (euro 30.000,00) nonostante il fatto che il funzionario delegato, a fronte dell'assenza di ogni suo impegno di spesa, non avesse chiesto il trasporto di alcuna somma al bilancio 2005.

Tale è anche il caso dell'irregolarità che affligge il capitolo 5073 della spesa relativo alle anticipazioni di cassa agli organismi primari di produzione teatrale e musicale sui contributi annui loro assegnati dallo Stato. Il controllo ha accertato in questo caso che solo una delle quattro operazioni esaminate (e cioè solo una di tutte quelle che hanno interessato la gestione del capitolo di spesa) si caratterizza per l'inosservanza dei presupposti formali previsti dalla legge per la concessione dell'anticipazione (l'avvenuta tempestiva restituzione dell'anticipazione concessa nell'esercizio precedente). Nel caso concreto ciò è dipeso da una particolare situazione soggettiva in cui versava il beneficiario dell'anticipazione, situazione che risulta sia stata oggetto di conoscenza e di valutazione da parte dei competenti apparati regionali. Tale circostanza esclude che possa riconoscersi all'episodio un'importanza e un significato che trascende la specificità della singola irregolarità.

Episodica, stando alle risultanze degli approfondimenti istruttori, è anche l'irregolarità, emersa nell'ambito del controllo circa l'utilizzo dei fondi speciali, riscontrata a carico del capitolo 1546, concernente la spesa per oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione per interventi nei settori sociali.

L'irregolarità consiste in questo caso nell'erronea qualificazione della spesa come "spesa imprevista" al fine di giustificare il prelievo dal corrispondente fondo speciale e ciò anche a fronte di un contemporaneo altro (corretto) prelievo per la stessa causale dal diverso fondo speciale per le spese "obbligatorie e d'ordine".

In conclusione il controllo, condotto alla stregua dei principi enunciati in questa relazione e nei descritti limiti derivanti dalla metodologia di selezione delle operazioni concretamente applicata, consente di ritenere affidabile il rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2004 nonché legittime e regolari le relative operazioni ad eccezione di quelle motivatamente specificate nella presente relazione con riferimento al capitolo 751 e 772 dell'entrata e ai capitoli 6140, 9532, 9288, 2935, 5073 e 1546 della spesa nonché ai 14 capitoli (6041, 6048, 6159, 6147, 6273, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 3918, 7000, 7003, 9810) interessati dal descritto irregolare utilizzo dei fondi globali.

Trieste, 14 luglio 2005

Il magistrato relatore
cons. avv. Fabrizio Picotti

allegato 1: elenco e descrizione dei capitoli esaminati per le verifiche di regolarità intrinseca
(fondi globali esclusi)

Capitoli esaminati per la conservazione dei residui attivi:

- 432 (u.p.b.2.3.1901) di competenza dell'Ufficio stampa ("acquisizione di fondi dallo Stato a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito");
- 81 (u.p.b.1.1.500) di competenza del Servizio risorse finanziarie della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ("addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche");
- 772 (u.p.b.5.2.562) di competenza del Servizio credito della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ("entrate derivanti da titoli obbligazionari di proprietà della Regione");
- 751 (u.p.b.3.2.519) di competenza del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali ("redditi dei beni patrimoniali disponibili – rilevante agli effetti dell'IVA");
- 742 (u.p.b.3.4.14) di competenza del Servizio sistema informativo regionale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ("acquisizione di somme a titolo di cofinanziamento delle Regioni Veneto e Campania e dell'agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento per l'attuazione del piano di azione di e-government – progetto Adeline");
- 749 (u.p.b.2.3.814) di competenza del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca ("acquisizione di fondi per il finanziamento delle spese relative all'attività del consigliere di parità");
- 686 (u.p.b.2.3.1920) di competenza del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("acquisizione di fondi dalla Unione europea per l'attuazione del progetto di cooperazione transfrontaliera con la Moldavia denominato Improvement of Agricultural Productive Processes through an Environmentally Sustainable Approach – IAPP ESA a valere sul programma Tacis Cbc Spf");
- 520 (u.p.b.2.3.469) di competenza del Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi nel pagamento degli interessi su mutui quindicinali per il ripristino e il reimpianto degli oliveti e dei vivai monocolturali specializzati alla produzione dell'olivo");
- 886 (u.p.b.3.4.965) di competenza del Servizio gestione foreste regionali e aree protette della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("acquisizione di fondi dall'Ersa a valere sul Docup obiettivo 5b) per interventi a sostegno della filiera legno – misura 1.5");

- 115 (u.p.b.2.3.112) di competenza del Servizio edilizia residenziale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("acquisizione dallo Stato della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli artt.61 e 63 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.112, spettante alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia");
- 362 (u.p.b.2.3.461) di competenza del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("acquisizione di fondi per la realizzazione di studi e interventi in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici di rilievo regionale");
- 1197 (u.p.b.2.3.464) di competenza del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ("acquisizione di fondi dallo Stato per interventi in materia di sicurezza stradale");
- 244 (u.p.b.2.3.409) di competenza del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali ("acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia – cofinanziamento Fesr").

Capitoli esaminati per le riscossioni:

- 1686 (u.p.b.2.3.467) di competenza del Servizio affari generali e amministrativi della Protezione civile della Regione ("acquisizione di fondi connessi ai mutui contratti per l'attuazione di interventi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000, nonché nei mesi di giugno, luglio e agosto 2002");
- 81 (u.p.b.1.1.500) di competenza del Servizio risorse finanziarie della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ("addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche");
- 772 (u.p.b.5.2.562) di competenza del Servizio credito della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ("entrate derivanti da titoli obbligazionari di proprietà della Regione");
- 751 (u.p.b.3.2.519) di competenza del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali ("redditi dei beni patrimoniali disponibili – rilevante agli effetti dell'IVA");
- 1299 (u.p.b.4.1.560) di competenza del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali ("entrate derivanti dalla vendita di beni immobili, nell'ambito del progetto straordinario per la riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione");
- 423 (u.p.b.2.3.436) di competenza del Servizio interventi e servizi sociali della Direzione centrale salute e protezione sociale ("acquisizione di assegnazioni dallo Stato a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art.20 della legge 8 novembre 2000, n.328 – risorse indistinte");

- 749 (u.p.b.2.3.814) di competenza del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca (“acquisizione di fondi per il finanziamento delle spese relative all’attività del consigliere di parità”);
- 686 (u.p.b.2.3.1920) di competenza del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (“acquisizione di fondi dalla Unione europea per l’attuazione del progetto di cooperazione transfrontaliera con la Moldavia denominato Improvement of Agricultural Productive Processes through an Environmentally Sustainable Approach – IAPP ESA a valere sul programma Tacis Cbc Spf”);
- 520 (u.p.b.2.3.469) di competenza del Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (“acquisizione di fondi per l’erogazione di contributi nel pagamento degli interessi su mutui quindicinali per il ripristino e il reimpianto degli oliveti e dei vivai monocolturali specializzati alla produzione dell’olivo”);
- 362 (u.p.b.2.3.461) di competenza del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (“acquisizione di fondi per la realizzazione di studi e interventi in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici di rilievo regionale”);
- 712 (u.p.b.2.3.9) di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive (“acquisizione di fondi dallo Stato per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivi alle imprese”);
- 1095 (u.p.b.3.6.827) di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto turistico della Direzione centrale attività produttive (“recupero di somme erogate su capitoli di spesa di competenza e relativi interessi”).

Capitoli esaminati per la conservazione dei residui passivi:

1. per la parte corrente:

- 425 (u.p.b.3.3.210.1.54) di competenza dell’Ufficio stampa (“contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario”);
- 303 (u.p.b.52.1.220.1.648) di competenza dell’Ufficio di gabinetto (“spese per l’acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e altri oggetti simili, da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza”);
- 9631 (u.p.b.52.2.250.1.659) di competenza del Servizio controllo atti del personale e adempimenti fiscali e previdenziali della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie (“imposte e tasse sugli assegni, indennità e altre competenze corrisposti al personale in servizio e adempimenti connessi all’applicazione del D.Lgs.n.241/1997 come integrato dal D.Lgs.n.490/1998”);
- 609 (u.p.b.52.3.290.1.577) di competenza del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale avvocatura regionale (“spese, compensi e diritti per liti, arbitraggi o per pronunciamenti giudiziali, arbitrali, per risarcimento danni, ecc.”);

- 5080 (u.p.b.9.2.320.1.271) di competenza del Servizio università e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca ("finanziamento annuo agli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario - ERDiSU - per gli oneri relativi al funzionamento e all'erogazione dei servizi e la concessione di contributi a soggetti privati che svolgano attività convittuale in favore degli studenti universitari");
- 6201 (u.p.b.52.3.330.1.1624) di competenza del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane");
- 9005 (u.p.b.52.3.360.1.1627) di competenza del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale attività produttive ("spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale");
- 8608 (u.p.b.13.1.360.1.336) di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano della Direzione centrale attività produttive ("rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato");
- 9203 (u.p.b.14.3.360.1.498) di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto turistico della Direzione centrale attività produttive ("finanziamenti a favore dell'Azienda regionale di promozione turistica per il mantenimento e la gestione in convenzione con il Consorzio Promotrieste di Trieste e con l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia spa del Centro informazioni presso l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari");
- 751 (u.p.b.3.1.370.1.962) di competenza del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali ("conferimento a favore della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo Finest spa per la costituzione di un fondo speciale per le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione Friuli-Venezia Giulia");

2. per la parte capitale:

- 1414 (u.p.b.17.1.250.2.641) di competenza del Servizio credito della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ("conferimento al fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n.908 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento dell'attività istituzionale");

- 6140 (u.p.b.9.8.300.2.327) di competenza del Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace ("contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni, consorzi o associazioni fra Enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale – ricorso al mercato finanziario");
- 6799 (u.p.b.8.5.330.2.570) di competenza del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("contributo straordinario al Collegio delle missioni africane di Verona – filiale di Cordenons – Pordenone – per la realizzazione di pozzi d'acqua potabile in Kenia e in Etiopia");
- 6251 (u.p.b.11.1.330.2.2001) di competenza del Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("finanziamenti per ricerche biotecnologiche relative al controllo delle patologie attraverso la messa a punto di vaccini – piano per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce – misura 4 – fondi statali – procedimenti avviati alla data del 4 luglio 2002");
- 4272 (u.p.b.11.6.330.2.140) di competenza del Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("contributo pluriennale all'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia a fronte dei mutui contratti per la ristrutturazione del laboratorio ittico con sede in Ariis di Rivignano");
- 6694 (u.p.b.11.2.330.2.362) di competenza del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all'estensione della pratica irrigua, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale – fondi statali");
- 3159 (u.p.b.4.7.330.2.133) di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("spese per l'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Parco Prealpi Giulie – ricorso al mercato finanziario");
- 2935 (u.p.b.4.6.330.2.144) di competenza del Servizio territorio montano e manutenzioni della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("spese per la costruzione e la riproduzione della cartografia del catasto delle valanghe e della carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga");
- 9532 (u.p.b.5.4.340.2.644) di competenza del Servizio interventi in materia di ricostruzione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("contributo integrativo

- all'ordinario diocesano per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto");
- 3438 (u.p.b.5.3.340.2.178) di competenza del Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("contributi annui costanti a favore di Province, Comuni, consorzi fra Enti locali, istituzioni e altri enti sul capitale mutuato per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficenza e al culto o adibiti a uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco");
 - 3271 (u.p.b.5.1.340.2.159) di competenza del Servizio edilizia residenziale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi formati e approvati");
 - 359 (u.p.b.5.1.340.2.771) di competenza della Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi per mutui da erogare al fine di promuovere l'acquisto o la costruzione di abitazioni tra le categorie meno abbienti, ai sensi dell'art.9 del decreto legge 15 dicembre 1979, n.629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n.25, e contributi una tantum a privati per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero di alloggi ai sensi del c.10 dell'art.2 della legge 25 marzo 1982, n.94");
 - 270 (u.p.b.5.1.340.2.770) di competenza della Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("contributi per gli interventi di edilizia convenzionata – fondi statali");
 - 2503 (u.p.b.4.4.340.2.597) di competenza del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale – fondi statali");
 - 2652 (u.p.b.5.3.340.2.936) di competenza del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("spese per l'esecuzione di opere di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1964, n.357, relative alla ricostruzione delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont");
 - 2705 (u.p.b.15.5.340.2.402) di competenza del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 – progetto studio dello stato trofico e delle anomalie del sistema Alto Adriatico");
 - 3674 (u.p.b.6.1.350.2.183) di competenza del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ("contributi pluriennali costanti per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza degli Enti locali");

- 4097 (u.p.b.15.5.350.2.1425) di competenza del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ("interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - programma aggiuntivo regionale");
- 8246 (u.p.b.15.6.360.2.3019) di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive ("contributi per l'attuazione di interventi previsti dalle misure 3.2 e 3.4 del Docup 2000-2006 relativo allo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca – SFOP – programma aggiuntivo regionale");
- 9160 (u.p.b.14.2.360.2.488) di competenza del Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario della Direzione centrale attività produttive ("contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi, nelle operazioni di locazioni finanziarie di macchine e attrezzature");
- 9288 (u.p.b.14.4.360.2.510) di competenza del Servizio sostegno e promozione comparto turistico della Direzione centrale attività produttive ("contributi in conto capitale per l'esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui alle lett.e) ed f) dell'art.2 della legge regionale 25 agosto 1965, n.16 e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruente di contributi concessi ai sensi delle citate disposizioni legislative");
- 9113 (u.p.b.14.1.360.2.2480) di competenza del Servizio promozione e internazionalizzazione della Direzione centrale attività produttive ("contributi pluriennali all'Ente fiera di Udine a fronte del mutuo contratto per l'attuazione di interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico").

Capitoli esaminati per la competenza derivata:

- 4110 (u.p.b.8.5.230.1.891) di competenza del Servizio affari generali e amministrativi della Protezione civile della Regione ("conferimento al fondo della protezione civile a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato, per le spese sostenute nelle operazioni di soccorso di protezione civile");
- 1303 (u.p.b.6.4.270.2.861) di competenza del Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti della Direzione centrale patrimonio e servizi generali ("partecipazione regionale per la costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione della ferrovia Udine-Cividale");
- 1546 (u.p.b.53.1.270.2.692) di competenza del Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti della Direzione centrale patrimonio e servizi generali ("oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione per interventi nei settori sociali");

- 1331 (u.p.b.9.4.270.2.278) di competenza del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali ("interventi di restauro e manutenzione di immobili che interessano il patrimonio storico-artistico della Regione");
- 5073 (u.p.b.53.1.300.2.1351) di competenza del Servizio attività culturali della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace ("anticipazioni di cassa agli organismi primari di produzione teatrale e musicale sui contributi annui loro assegnati dallo Stato a valere sul fondo unico per lo spettacolo");
- 6140 (u.p.b.9.8.300.2.327) di competenza del Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace ("contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni, consorzi o associazioni fra Enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale – ricorso al mercato finanziario");
- 4431 (u.p.b.7.2.310.2.226) di competenza del Servizio economia sanitaria della Direzione centrale salute e protezione sociale ("finanziamenti per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia");
- 4416 (u.p.b.15.5.310.1.1423) di competenza del Servizio economia sanitaria della Direzione centrale salute e protezione sociale ("interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Austria per il periodo 2000-2006");
- 6574 (u.p.b.11.2.330.2.363) di competenza del Servizio strutture aziendali e avversità atmosferiche della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("contributi ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali – ricorso al mercato finanziario");
- 3159 (u.p.b.4.7.330.2.133) di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("spese per l'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Parco Prealpi Giulie – ricorso al mercato finanziario");
- 2935 (u.p.b.4.6.330.2.144) di competenza del Servizio territorio montano e manutenzioni della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ("spese per la costruzione e la riproduzione della cartografia del catasto delle valanghe e della carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga");
- 2237 (u.p.b.15.5.340.2.403) di competenza del Servizio affari generali, amministrativi e consulenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ("interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Austria per il periodo 2000-2006");

- 270 (u.p.b.5.1.340.2.770) di competenza della Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (“contributi per gli interventi di edilizia convenzionata – fondi statali”);
- 223 (u.p.b.5.6.340.2.768) di competenza della Direzione provinciale lavori pubblici di Udine della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (“contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia – fondi statali”);
- 2280 (u.p.b.4.1.340.2.935) di competenza del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (“contributi ai Comuni costieri e a loro consorzi per l'esecuzione di interventi urgenti a tutela della balneabilità”);
- 2652 (u.p.b.5.3.340.2.936) di competenza del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (“spese per l'esecuzione di opere di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1964, n.357, relative alla ricostruzione delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont”);
- 4097 (u.p.b.15.5.350.2.1425) di competenza del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto (“interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 – programma aggiuntivo regionale”).

Capitoli esaminati per la reiscrizione dei residui perenti:

- 6694 (u.p.b.11.2.330.2.362) di competenza del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (“spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all'estensione della pratica irrigua, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale – fondi statali”);
- 3320 (u.p.b.5.2.340.2.433) di competenza del Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (“contributi in conto capitale ai Comuni e loro consorzi per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti l'acquisizione delle aree, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e gli allacciamenti ai pubblici servizi, ivi compresi i maggiori oneri conseguenti all'acquisizione delle aree per gli aumenti d'asta, per IVA e per spese generali e per il concorso nella revisione dei prezzi contrattuali”);
- 2652 (u.p.b.5.3.340.2.936) di competenza del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (“spese per l'esecuzione di opere di cui all'art.1 della legge 31 maggio 1964, n.357, relative alla ricostruzione delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont”).

Capitoli esaminati per il prelevamento da fondi speciali:

1. per la parte corrente:

- 9631 (u.p.b.52.2.250.1.659) di competenza del Servizio controllo atti del personale e adempimenti fiscali e previdenziali della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie (“imposte e tasse sugli assegni, indennità e altre competenze corrisposti al personale in servizio e adempimenti connessi all’applicazione del D.Lgs.n.241/1997 come integrato dal D.Lgs.n.490/1998”);
- 609 (u.p.b.52.3.290.1.577) di competenza del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale avvocatura regionale (“spese, compensi e diritti per liti, arbitraggi o per pronunciamenti giudiziali, arbitrali, per risarcimento danni, ecc.”);
- 4404 (u.p.b.9.6.300.1.291) di competenza del Servizio attività culturali della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace (“partecipazione al fondo patrimoniale di dotazione del teatro Verdi di Pordenone”);

2. per la parte capitale:

- 1546 (u.p.b.53.1.270.2.692) di competenza del Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti della Direzione centrale patrimonio e servizi generali (“oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione per interventi nei settori sociali”).

allegato 2: risultati della procedura di campionamento monetario

1. procedimento esplicativo del metodo di campionamento monetario

FORMULA	APPLICAZIONE
$AR / (IR \text{ medio} \times CR \text{ medio}) = DR$	$0,05 / (0,65 \times 0,28) = 0,28$
$100 - DR = LA$	$100 - 28 = 72$
RF	1,27
$(POP \times SR \text{ medio}) = SRP$	importo $\times 0,0125$
$SRP / RF = ASI$ cioè valore monetario oltre il quale tutte le operazioni vanno verificate	$SRP / 1,27 = ASI$

2. applicazione del metodo ai capitoli selezionati

ENTRATA

CAPITOLI	POP = importo totale (residui/ accertamento)	ASI = valore monetario oltre il quale tutte le operazioni vanno verificate	N. TOTALE CREDITI	N. CREDITI CONTROLLATI
432 - residui	110.000,00	1.082,68	1	1
- competenza	55.290,00	544,19	1	1
1686 - residui	---	---	---	---
- competenza	4.249.135,24	41.822,20	1	1
81 - residui	203.533.136,71	2.003.278,91	2	2
- competenza	130.662.979,62	1.286.052,95	1	1
772 - residui	997.227,12	9.815,23	21	18
- competenza	906.985,89	8.927,23	18	12
72 - residui	---	---	---	---
- competenza	45.784,00	450,63	1	1
751 - residui	207.082,75	2.038,22	156	29
- competenza	412.119,73	4.056,30	304	13
1299 - residui	---	---	---	---
- competenza	12.833.369,31	126.312,69	54	2
742 - residui	1.110.577,88	10.930,88	3	3
- competenza	---	---	---	---
794 - residui	---	---	---	---
- competenza	9.023.239,04	88.811,41	1	1
423 - residui	---	---	---	---
- competenza	17.905.708,47	176.237,29	1	1
749 - residui	366.559,68	3.607,87	2	2
- competenza	385.374,36	3.793,05	1	1
520 - residui	8.339,61	82,08	10	1
- competenza	---	---	---	---
686 - residui	20.000,00	196,85	1	1
- competenza	---	---	---	---
115 - residui	3.198.242,70	31.478,77	1	1
- competenza	---	---	---	---
362 - residui	3.521.090,50	34.656,40	2	2
- competenza	---	---	---	---
1197 - residui	304.793,00	2.999,93	1	1
- competenza	304.793,00	2.999,93	1	1
712 - residui	---	---	---	---
- competenza	15.019.398,20	147.828,72	11	6
1095 - residui	---	---	---	---
- competenza	201.701,72	1.985,25	10	9
244 - residui	2.774.920,44	27.312,21	2	2
- competenza	---	---	---	---
TOTALE			607	113

SPESA

CAPITOLI	POP = importo impegno	ASI = valore monetario oltre il quale tutte le operazioni vanno verificate	N. TOTALE DECRETI DI IMPEGNO	N. DECRETI DI IMPEGNO CONTROLLATI
901	49.077,00	483,04	1	1
425	25.000,00	246,06	2	2
303	6.639,50	65,35	2	2
4110	39.882,81	392,55	1	1
9804	5.382,53	52,98	2	2
9631	28.834.449,00	283.803,63	7	6
1303	119.000,00	1.171,26	2	2
581	25.000,00	246,06	1	1
609	248.325,53	2.444,15	49	25
4404	50.000,00	492,13	1	1
5346	650.000,00	6.397,64	1	1
5073	1.958.838,36	19.279,91	5	5
6047	90.000,00	885,83	1	1
6140	937.667,11	9.229,01	44	40
5151	175.000,00	1.722,44	2	2
4761	50.000,00	492,13	1	1
8011	9.975,00	98,18	1	1
5080	5.181.000,00	50.994,09	1	1
6201	245.000,00	2.411,42	1	1
6574	763.542,58	7.515,18	8	8
3159	453.323,27	4.461,84	2	2
2935	30.000,00	295,28	2	2
223	817.504,44	8.046,30	1149	1
3863	100.000,00	984,25	1	1
8608	516.000,00	5.078,74	4	4
1641	15.493.708,00	152.497,13	4	3
751	299.639,00	2.949,20	1	1
TOTALE			1296	118

allegato 3: crediti esaminati sul cap.772 dell'entrata

A. Operazioni in conto residui:

1. credito n.3803/2003 e riscossione di euro 103.291,38 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n.26, con un istituto bancario (decreto n.480/Fin.Patr. del 26 marzo 2001);
2. credito n.3804/2003 e riscossione di euro 15.493,71 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n.26, con un istituto bancario (decreto n.470/Fin.Patr. del 15 aprile 1999);
3. credito n.3805/2003 e riscossione di euro 98.126,81 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n.26, con un istituto bancario (decreto n.1147/Fin.Patr. del 17 agosto 1998);
4. credito n. 3806/2003 e riscossione di euro 25.822,84 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base dell'art.164 della legge regionale 28 aprile 1994, n.5, con un istituto bancario (decreto n.844/Fin.Patr. del 24 giugno 1997);
5. credito n.3808/2003 e riscossione di euro 20.916,50 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base dell'art.164 della legge regionale 28 aprile 1994, n.5, con un istituto bancario (decreto n.842/Fin.Patr. del 24 giugno 1997);
6. credito n.3809/2003 e riscossione di euro 56.293,80 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base all'art.130 della legge regionale 28 aprile 1994, n.5, con un istituto bancario (decreto n.841/Fin.Patr. del 23 giugno 1997);
7. credito n.3811/2003 e riscossione di euro 42.865,92 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base dell'art.130 della legge regionale 28 aprile 1994, n.5, con un istituto bancario (decreto n.840/Fin.Patr. del 23 giugno 1997);
8. credito n.3812/2003 e riscossione di euro 41.316,55 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base dell'art.2 della legge regionale 28 agosto 1996, n.36, con un istituto bancario (decreto n.822/Fin.Patr. del 18 giugno 1997);
9. credito n.3813/2003 e riscossione di euro 51.645,69 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base dell'art.2 della legge regionale 28 agosto 1996, n.36, con un istituto bancario (decreto n.415/Fin.Patr. del 15 aprile 1997);

10. credito n.3814/2003 e riscossione di euro 72.045,74 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n.45, con un istituto bancario (decreto n.766/Fin.Patr. del 28 luglio 1995);
 11. credito n.3815/2003 e riscossione di euro 219.494,18 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n.45, con un istituto bancario (decreto n.378/Fin.Patr. dell'11 aprile 1997);
 12. credito n.3816/2003 e riscossione di euro 92.962,80 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato, ai sensi dell'art.6 della legge regionale 30 gennaio 1998, n.3, con un istituto bancario (decreto n.1248/Fin.Patr. del 6 dicembre 1989 e decreto n.883/Fin.Patr. del 29 agosto 1990);
 13. credito n.3817/2003 e riscossione di euro 28.095,21 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n.45, con un istituto bancario (decreto n.1150/Fin.Patr. del 19 agosto 1998);
 14. credito n.3818/2003 e riscossione di euro 41.316,55 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo II della legge regionale 26 giugno 1995, n.26, con un istituto bancario (decreto n.497/Fin.Patr. del 19 aprile 2000);
 15. credito n.3869/2003 e riscossione di euro 13.556,99 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo III della legge regionale 26 giugno 1995, n.26 (decreto n.913/Fin.Patr. del 23 giugno 2000);
 16. credito n.3871/2003 e riscossione di euro 18.075,99 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo III della legge regionale 26 giugno 1995, n.26 (decreto n.1072/Fin.Patr. del 2 agosto 1999);
 17. credito n.3872/2003 e riscossione di euro 18.075,99 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo III della legge regionale 26 giugno 1995, n.26 (decreto n.767/Fin.Patr. del 5 giugno 1998);
 18. credito n.3874/2003 e riscossione di euro 13.557,00 corrispondenti agli interessi per l'anno 2003 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo III della legge regionale 26 giugno 1995, n.26 (decreto n.1678/Fin.Patr. del 18 ottobre 2001).
- B. Operazioni in conto competenza:
1. credito n.1170/2004 e riscossione di euro 38.024,16 corrispondenti agli interessi maturati nel corso del 2004 e dovuti in relazione all'estinzione anticipata del prestito obbligazionario disposta con decreto n.REF/77/CRED. del 18 marzo 2004;

2. credito n.1874/2004 e riscossione di euro 129.114,22 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato, ai sensi della legge regionale 12 settembre 2001, n.23, con un istituto bancario (decreto n.1549/Fin.Patr. del 13 novembre 2002);
3. credito n.4996/2004 e riscossione di euro 38.607,27 corrispondenti agli interessi maturati nel corso del 2004 e dovuti a seguito dell'estinzione anticipata del prestito obbligazionario di cui al decreto n.497/Fin.Patr. del 19 aprile 2000;
4. credito n.5815/2004 per complessivi euro 81.341,98 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi a prestiti obbligazionari stipulati sulla base del capo III della legge regionale 26 giugno 1995, n.26 (decreti n.500/Fin.Patr. del 23 aprile 1998; n.587/Fin.Patr. del 10 maggio 1999; n.426/Fin.Patr. del 4 aprile 2000; n.1896/Fin.Patr. del 5 dicembre 2000; n.1251/Fin.Patr. del 3 agosto 2001 e n.312/Fin.Patr. del 13 marzo 2002);
5. credito n.5816/2004 per euro 28.095,21 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n.45, con un istituto bancario (decreto n.1150/Fin.Patr. del 19 agosto 1998);
6. credito n.5817/2004 per euro 72.045,74 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n.45 con un istituto bancario (decreto n.766/Fin.Patr. del 28 luglio 1995);
7. credito n.5818/2004 per euro 219.494,18 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n.45, con un istituto bancario (decreto n.1213/Fin.Patr. del 4 dicembre 1996);
8. credito n.5819/2004 per euro 103.291,38 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n.26, con un istituto bancario (decreto n.480/Fin.Patr. del 26 marzo 2001);
9. credito n.5820/2004 per euro 98.126,81 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n.26, con un istituto bancario (decreto n.1147/Fin.Patr. del 17 agosto 1998);
10. credito n.5821/2004 per euro 15.493,71 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base del capo I della legge regionale 26 giugno 1995, n.26, con un istituto bancario (decreto n.470/Fin.Patr. del 15 aprile 1999);
11. credito n.5828/2004 per euro 41.316,55 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base dell'art.2 della legge regionale 28 agosto 1996, n.36, con un istituto bancario (decreto n.525/Fin.Patr. del 2 maggio 1997);
12. credito n.5831/2004 per euro 25.822,84 corrispondenti agli interessi per l'anno 2004 relativi al prestito obbligazionario stipulato sulla base dell'art.2 della legge regionale 28 agosto 1996, n.36, con un istituto bancario (decreto n.415/Fin.Patr. del 15 aprile 1997) dovuti a seguito di rimborso parziale anticipato delle obbligazioni (decreto n.REF/45/CRED. del 5 marzo 2004).

allegato 4: osservazioni della Direzione Centrale delle Risorse Economiche e Finanziarie sui rilievi istruttori relativi al capitolo 772 dell'entrata

MEMORIA

In relazione alle osservazioni formulate sulla gestione del capitolo 772 delle entrate per l'esercizio 2004 si ritiene di poter svolgere le seguenti controdeduzioni.

In via preliminare si osserva come la maggioranza dei titoli compresi nel portafoglio dell'Amministrazione Regionale sia rappresentata da obbligazioni emesse dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e dalla Friulia Lis S.p.A.. Tali obbligazioni sono considerate titoli atipici e non rientranti perciò nella casistica generale dei titoli del debito pubblico come i Btp, i Cct ecc..

A fronte della loro atipicità il pagamento degli interessi in favore della Regione veniva segnalato di volta in volta dalle menzionate Società emittenti al Tesoriere, che aveva in deposito le obbligazioni.

Nel 2003 la banca Tesoriere della Regione è stata incorporata nel gruppo Unicredit, con il contestuale accentramento della gestione titoli in un unico ufficio, avente sede in Milano, che si avvaleva di procedure informatiche automatizzate.

Tali nuove procedure non hanno tenuto conto, nella fase dell'inserimento a sistema, della particolare tipologia dei titoli di che trattasi.

Per quanto attiene al profilo impositivo delle obbligazioni in oggetto, l'art. 1 comma 1, del d. lgs. 1 aprile 1996 n. 239 ha modificato il regime fiscale da applicare agli interessi che i titoli producono.

Infatti in base all'art. 2 comma 1, del citato d.lgs. gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%, a titolo definitivo, in quanto la Regione è soggetto non commerciale e non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Va inoltre precisato che l'imposta sostitutiva va applicata dalle banche, dalle società di intermediazione, di gestione del risparmio ecc. secondo il disposto dell'art. 2 comma 2, del d. lgs. citato, dimodochè il soggetto percipiente gli interessi, li introiti al netto dell'imposte.

Ed infatti soggetti come le società semplici, gli enti non commerciali privati e pubblici, i soggetti esenti da Ires, come appunto la Regione, sono definiti nettisti, in quanto percepiscono i proventi al netto della ritenuta.

Le disposizioni procedurali di cui all'art. 3 del d. lgs. in parola prevedono l'obbligo per gli intermediari (Tesoriere) di istituire un conto unico, destinato ad accogliere l'ammontare dell'imposta sostitutiva, commisurata agli importi degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli.

I soggetti intermediari di cui all'art. 2 comma 2, del d. lgs. citato provvedono al versamento diretto dell'imposta risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3 al concessionario della riscossione (Erario).

E' evidente che la banca Tesoriere della Regione in quanto intermediario, depositario e gestore dei titoli obbligazionari avrebbe dovuto versare sin dal 2003 sul ricavo delle cedole obbligazionarie il 12,50% di imposta sostitutiva.

Onere completamente disatteso dal Tesoriere.

Peraltro l'Amministrazione Regionale ha impartito al Tesoriere le opportune disposizioni onde far fronte alla mancata applicazione dell'imposta.

Ciò premesso si forniscono ulteriori precisazioni su alcuni punti che dalla, "Relazione istruttoria" trasmessa dalla Corte dei Conti, non sembrano chiusi, all'attualità.

Per quanto riguarda il calcolo degli interessi di alcuni prestiti obbligazionari, si precisa che i crediti n. 3815 del 2003 e il n. 5818 del 2004 si riferiscono rispettivamente alla cedola maturata nell'anno 2003 e nell'anno 2004 del medesimo prestito obbligazionario, il cui decreto 1213/1996 ne autorizza l'impegno di spesa e il decreto 378/1997 ne autorizza, invece, il pagamento.

Tale prestito nasce con un capitale di L. 45.000.000.000 (€ 23.240.560,46) e nell'anno 2000 con decreto n. 73 fin patr. dd. 02/02/2000 si provvede al parziale rimborso anticipato del capitale per L. 2.482.000.000 (€ 1.281.846,02), determinando un capitale residuo di L. 42.518.000.000 (€ 21.958.714,44). Le cedole versate successivamente alla Regione FVG dalla Cassa di Risparmio di Gorizia, pari ad € 192.057,41 al netto della ritenuta d'acconto del 12,50% e ad € 219.494,18 al lordo della ritenuta, sono state calcolate su un capitale residuo arrotondato di lire 42.500.000.000 (€ 21.949.418,22). Per maggiore precisione si comunica che la medesima procedura è stata adottata riguardo al decr. 766/1995: si parte da un capitale iniziale di L. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99) che nel 2000 ha subito in base al decr. Fin. e patr. n. 73 del 2000 una riduzione per parziale rimborso anticipato pari a Lire. 656.000.000 (€ 338.795,73), determinando un residuo di L. 9.344.000.000 (€ 4.825.773,27).

Le cedole versate successivamente dalla Ca. Ri. Go. alla Regione pari ad € 63.040,02 al netto della ritenuta fiscale del 12,50% e ad € 72.045,74 al lordo della ritenuta, sono state calcolate su un capitale residuo arrotondato di L. 9.300.000.000 (€ 4.803.049,17). Va precisato che i succitati arrotondamenti di quota capitale sono dipesi dal versamento in Tesoreria delle due quote capitali rimborsate anticipatamente, il cui importo complessivo è stato di L. 3.200 milioni, in quanto il taglio minimo delle obbligazioni stabilito è stato di nominali L. 100 milioni.

Circa il credito 5828 del 2004 il cui decreto di riferimento è il n. 525/1997, viene chiesta la motivazione sulla non riscossione di una cedola di L. 75.000.000 relativa alla tranche di L. 7.500.000.000 del prestito obbligazionario indicato.

A tal riguardo si specifica che l'emissione del prestito è avvenuta in due tranche (L. 7.500.000.000 e di L. 8.000.000.000) e che successivamente con decr. n. 822 fin e patr. dd. 18/06/1997 è stato autorizzato il pagamento solo della tranche di L. 8.000.000.000 determinando la riscossione della sola cedola di L. 80.000.000.

Per quanto riguarda il credito n. 5815 del 2004, si precisa che esso si riferisce ad una serie di prestiti obbligazionari emessi dalla Friulia Iis e nella relazione prodotta dalla Corte dei Conti, non si specifica esattamente a quale prestito si vuol far riferimento.

Qualora si trattasse del prestito supportato dal decr. 1251/2001, si specifica che è stato emesso anche il prestito obbligazionario di capitale pari a L. 2.000.000.000, con una cedola di L. 20.000.000 e che per questa tranche, nel credito in questione, si fa' riferimento al decreto di autorizzazione al pagamento n. 312 del 13/03/2002. Infatti quest'ultima risulta incassata al netto della imposta sostitutiva del 12.50% esattamente con qtc n. 4677 di data 14/03/2005 (€ 9.038,00).

Si forniscono, inoltre, indicazioni sulle procedure di calcolo degli interessi dei seguenti rimborsi anticipati:

- decr./fin. patr. 415 dd. 15/4/1997 e decr. 45/ref/cred dd. 05/03/2004 (credito 5831 del 2004) – prestito obbligazionario mediocredito fvg – qtc tesoriere n. 1676 dd. 31/01/2005. Gli interessi pari ad euro 25.822,84 sono relativi all'anno 2004 e calcolati sul capitale residuo di €. 2.582.284,50. Si precisa che l'estinzione del prestito obbligazionario, il cui capitale iniziale era di €. 5.164.568,99, è avvenuto in due tranche : la prima, che si verificata nel 2004, ha determinato una parziale estinzione del capitale pari ad euro 2.582.284,50 (metà dell'importo complessivo) e la seconda, verificatasi nel 2005, ha determinato l'estinzione totale del prestito per le restanti €. 2.582.284,50, facendo maturare per l'anno 2004 una cedola annua di €. 25.882,84;
- decr./fin.patr. 497 dd. 19/04/2000 (credito 4996 del 2004) – prestito obbligazionario BNL – qtc tesoriere 15098 dd. 14/12/2004. Gli interessi riscossi pari a €. 38.607,27 sono il risultato della seguente procedura di calcolo: €. 41.316,55 (cedola annua bnl) X 342 (giorni che vanno dal 1/1/2004 al 7/12/2004) : 366 (giorni che compongono l'anno 2004). Da precisare che il 07/12/2004 rappresenta la data in cui è stato estinto il prestito;
- decr./fin.patr. 1164 dd. 11/11/1994 e decr. Ref/77/cred. Dd. 18/03/2004 (credito 1170 del 2004) – prestito obbligazionario mediocredito fvg – qtc tesoriere 4740 dd. 08/04/2004. Gli interessi riscossi pari a €. 38.024,14 sono il risultato della seguente procedura di calcolo: €. 152.096,54 (somma delle cedole annue mediocredito interessate dall'estinzione parziale) X 3 (mesi che vanno dal 1/1/2004 al 31/03/2004) : 12 (mesi che compongono l'anno 2004). Da precisare che il totale di €. 152.096,54 si compone dei seguenti importi: €. 25.822,84, €, 56.293,80, €, 20.916,50, €, 6.197,48 e €. 42.865,92.

allegato 5: osservazioni della Direzione Centrale dell'Istruzione, Cultura, Sport e Pace sui rilievi istruttori relativi al capitolo 6140 della spesa

Osservazioni sulle risultanze dell'istruttoria effettuata dall'Organo di controllo con riferimento ai procedimenti amministrativi di concessione di contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della L.r. 43/1980, a valere sul capitolo di spesa 6140 del bilancio di competenza per l'anno 2004.

L'istruttoria, che ha preso in esame la documentazione relativa a 40 dei 44 decreti di impegno emessi nel corso dell'esercizio nell'ambito dello stanziamento iscritto al capitolo 6140, rileva una serie di elementi ritenuti irregolari nelle procedure amministrative che hanno portato all'adozione di 24 dei provvedimenti esaminati.

Le irregolarità rilevate sono di quattro tipi, riconducibili alle seguenti fattispecie:

- a) casi (3) di cosiddetto "rifiinanziamento del medesimo intervento", cioè di concessione di contributi aventi carattere integrativo per interventi già oggetto di precedente contribuzione. Tali provvedimenti sono definiti dal relatore "in contrasto con le logiche sottese alla legge di riferimento" che, a suo avviso, "non lascia spazi a rifiinanziamenti"
- b) casi (2) in cui il contributo è concesso in assenza della dichiarazione rilasciata dal soggetto destinatario circa l'impegno a garantire la disponibilità di risorse necessarie a finanziare la quota dell'investimento previsto non coperta dal contributo regionale;
- c) casi (16) in cui non è accertato il rispetto del termine legislativo previsto per la presentazione delle domande;
- d) casi (12) in cui le modalità di presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da enti locali (si tratti cioè di società o associazioni sportive) non siano pienamente conformi a quelle specificamente previste dalla norma di riferimento per tali categorie di soggetti;

Appare opportuno sottolineare, in via preliminare, che l'approccio alla gestione dell'attività contributiva in oggetto nell'esercizio considerato da parte della struttura amministrativa competente non può essere considerato come un evento a sé stante, avulso cioè dal contesto di un'esperienza di gestione maturata nell'arco di un periodo più che ventennale, nel corso del quale l'applicazione della normativa di riferimento a centinaia di casi ha permesso la formazione di un indirizzo operativo fondato sull'analisi e la trattazione di situazioni tipiche, ripetutamente ricorrenti, e in quanto tali oggetto di attenta verifica e di approfondimento interpretativo finalizzato all'adozione di una prassi stabile e consolidata.

In questo senso non pare del tutto adeguata e sufficiente, sotto il profilo metodologico, una disamina che si limiti a considerare isolatamente le singole situazioni particolari, per poi, alla fine, pervenire a un unico giudizio di sintesi che poggia sulla mera sommatoria quantitativa dei casi esaminati.

Su questo punto si rinvia altresì alla considerazione conclusiva della presente memoria.

Si passa ora a formulare una serie di osservazioni sistematicamente riferite alle diverse fattispecie di irregolarità che sono state rilevate dalla Relazione dell'organo di controllo.

A.

Rifinanziamenti (decr.574, 578, 583)

La tesi, sostenuta nella relazione, secondo cui il ricorso a contribuzioni integrative a sostegno del medesimo intervento sarebbe contraria alla logica della norma non solo non appare giustificata, ma è positivamente contraddetta dalla espressa disposizione recata dall'articolo 8 della stessa legge 43, laddove si prevede la facoltà per i soggetti già beneficiari di un primo finanziamento di presentare istanza di contributo integrativo, con il solo limite dell'importo ammissibile che, si specifica, non può superare la differenza tra la spesa sostenuta e quella precedentemente ammessa a contributo.

Si fa osservare che la esplicita previsione normativa della possibilità di rifinanziamento ha una propria logica e coerente motivazione, laddove si consideri che la determinazione dell'ammontare massimo del contributo concedibile (in fase di riparto iniziale dello stanziamento tra le domande) avviene in un momento in cui in molti casi le previsioni di costo degli interventi sono fondate su stime di massima, che proprio per questo sono valutate con prudenza. Solo a seguito della successiva verifica degli elaborati progettuali da parte degli organi tecnici della Regione si perviene alla effettiva quantificazione dell'onere complessivo e alla conferma dell'importo da concedere.

Possono in tale ambito venirsi a determinare di fatto situazioni in cui il divario tra costo effettivo dell'opera e somma originariamente assegnata è particolarmente rilevante. In tali casi è ragionevole che la possibilità di richiedere un finanziamento integrativo sia positivamente contemplata e non esclusa a priori.

In tutte e tre le situazioni rilevate ricorrono le circostanze sopra descritte. Si ritiene pertanto di avere operato correttamente, nell'esercizio di una discrezionalità espressamente prevista dalla legge.

B.

Dichiarazione del beneficiario circa il possesso della disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera (decr. 381 1551)

Contrariamente a quanto affermato nella relazione dell'organo di controllo, la normativa in oggetto non contiene una specifica previsione dell'obbligo da parte del beneficiario di fornire dimostrazione di tale disponibilità. La norma si limita invece a prevedere che "ai fini della dimostrazione è sufficiente la dichiarazione in tal senso".

Appare evidente che dal momento che è la stessa legge a fissare il limite massimo della contribuzione nell'80 per cento della spesa riconosciuto ammissibile, l'impegno a coprire la parte rimanente per una quota non inferiore al 20 per cento della spesa deve essere considerato implicito a priori.

Diventa invece essenziale che tale disponibilità venga verificata allorché la misura del contributo sia significativamente inferiore al livello massimo possibile. E' pertanto ragionevole pensare che l'effettuazione di tale verifica non debba essere intesa come una formalità obbligatoria e vincolante, ma semmai come un adempimento da promuovere e attivare per iniziativa dell'Amministrazione concedente, come condizione necessaria per procedere alla adozione formale dell'atto di concessione nel momento in cui risulta fissata la misura del contributo concedibile e si può accertare l'esistenza dell'onere rimanente a carico del destinatario.

Si fa comunque notare, per completezza, che dei due casi segnalati dalla relazione per la fattispecie in questione, solo uno risulta effettivamente privo della formale dichiarazione di disponibilità (decr. 1551). Nell'altro (decr. 381) la dichiarazione risulta effettivamente depositata agli atti.

C.

Mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande.

Vengono segnalati in tutto 13 situazioni di irregolarità, verificate sulla base della documentazione esaminata.

Si deve innanzitutto chiarire che in 7 di tali casi, presumibilmente a causa di un fraintendimento in sede di trasmissione della documentazione richiesta dall'organo di controllo, non è stata trasmessa la documentazione postale attestante l'invio per raccomandata delle istanze, secondo le modalità espressamente previste dalla legge regionale 7/2000 che disciplina in via generale le procedure di ricevimento delle istanze contributive.

Si attesta pertanto che le istanze relative agli interventi di cui ai decreti 575, 578, 1840, 2295, 2755, 2994, 3597, sono regolarmente pervenute con lettera raccomandata recante data non posteriore a quella della scadenza di legge.

In ulteriori 4 casi l'ufficio ha ammesso ad istruttoria istanze pervenute per il tramite dei Comuni sede degli interventi interessati, laddove le Amministrazioni comunali hanno provveduto all'inoltro di richieste formulate da soggetti privati che gli stessi hanno ricevuto e formalmente protocollato in data non posteriore al termine di legge.

Il comportamento seguito in proposito non è stato determinato da disattenzione o da scelte casuali ed arbitrarie ma è ispirato a una prassi costantemente seguita negli anni, in presenza di un dettato normativo che reca elementi di alcuni ambiguità suscettibili di essere causa di svantaggio per una particolare categoria di soggetti potenzialmente beneficiari, costituita dalle associazioni e dalle società sportive private.

I soggetti appartenenti a questa categoria, come tutti gli altri tenuti al rispetto del termine di presentazione delle domande, sono però contemporaneamente tenuti anche all'inoltro delle stesse per il tramite dell'ente locale. Appare evidente che tale seconda condizione, che si applica solo a loro e non agli altri potenziali richiedenti, può comportare e di fatto talvolta comporta che sia preclusa ad essi la possibilità di controllare direttamente sotto la propria responsabilità il processo di presentazione della propria istanza alla Regione. Né si ritiene gli enti locali titolari dell'obbligo di inoltro possono essere in alcun modo tenuti a rispettare, nei tempi della trasmissione, il termine di legge.

In tali circostanze, è stata prassi costante dell'ufficio regionale, ai fini della ammissione delle istanze all'istruttoria, accettare le domande di soggetti privati per i quali sia accertata l'acquisizione formale dell'istanza da parte dall'ente locale inoltrante entro i termini di legge.

In un caso (decr.3596) la consegna della domanda entro i termini di legge risulta attestato dal protocollo dell'ufficio di segreteria dell'Assessore allo Sport. In un altro l'istanza risulta essere, per mero errore, pervenuta alla sede di una Amministrazione Provinciale che ne ha attestato il ricevimento e ha provveduto a inoltrarla alla Regione (decr.3984)

Si dà atto infine della presenza di tre casi in cui la domanda di contributo è stata ammessa all'istruttoria senza che le fosse stato attribuito uno specifico numero di protocollo. Si tratta di domande di altrettanti Comuni, trasmesse dai medesimi unitamente ad altra istanza, con un unico plico di trasmissione. Risulta pertanto che la identificazione delle singole istanze e l'avvio di procedure istruttorie sia avvenuto solo successivamente alla fase di protocollazione.

D.

Parere del Comune sede dell'impianto sull'iniziativa proposta da un soggetto privato.

Si fa prima di tutto rilevare che rispetto ai 12 casi di irregolarità segnate per questa fattispecie, risulta invece a questo ufficio che sia regolarmente acquisita agli atti la prescritta dichiarazione per i seguenti 4 provvedimenti: decr. 575, 1832, 2994, 3148.

Per quanto concerne 5 dei rimanenti, si distinguono qui due tipi di situazioni: casi in cui sia è in presenza di un regolare inoltro delle domande per il tramite del Comune interessato, senza che quest'ultimo abbia formulato espressamente parere motivato; casi in cui il parere o nullatenenza del Comune sia successivo o comunque espresso in forma distinta e separata dall'atto di inoltro della domanda.

Anche nella valutazione di questa fattispecie si ritiene si debba tenere conto della situazione di incertezza e di ambiguità che, per il combinato disposto delle norme sui termini di presentazione, delle domande e sul parere del Comune interessato, si viene a determinare a carico dei potenziali beneficiari privati.

Anche in questo caso si sottolinea che il comportamento adottato in sede di istruttoria non è stato casuale e determinato da negligenza, ma coerentemente ispirato a una prassi costantemente seguita nel lungo periodo di applicazione della legge.

Si è tal senso ritenuto di accogliere :

-le istanze positivamente inoltrate dai Comuni, anche se prive di analitica motivazione. (decr. 1556, 1568)

-le istanze trasmesse direttamente alla Regione, entro i termini di legge da soggetti privati che sono titolari di impianti sportivi ad essi affidati in concessione o in gestione da parte del Comune proprietario, sulla base di specifiche convenzioni (decr. 1611, 2994, 3597)

-le istanze trasmesse direttamente dal soggetto privato alla Regione, entro i termini di legge , collegate alla successiva acquisizione di una attestazione di adesione da parte del Comune interessato (1567) .

Considerazione finale.

Da ultimo, si ritiene essenziale far rilevare che tutti gli elementi di irregolarità segnalati dalla relazione dell'Organo di controllo attengono ad aspetti che formano oggetto della fase iniziale del procedimento istruttorio e che riguardano la verifica della sussistenza di condizioni di ammissibilità delle istanze di contributo.

A conclusione di tale fase istruttoria si colloca il provvedimento formale del direttore (dell'allora Servizio autonomo dello Sport), avente ad oggetto la ripartizione dell'intero stanziamento disponibile con l'individuazione dei beneficiari e delle somme rispettivamente assegnate a ciascuno di essi. Si tratta di un unico atto amministrativo, in sé perfetto, che ha costituito il necessario presupposto di tutti i successivi decreti di concessione dei contributi e di corrispondente impegno di fondi (esaminati in questa sede).

Questi ultimi si configurano quindi come atti assunti in esecuzione di quell'unico provvedimento generale, che viene coerentemente richiamato, insieme ai presupposti di carattere legislativo, nelle premesse di ciascun decreto di impegno.

Si fa rilevare come l'aver ignorato tale passaggio, in sede di controllo sulle procedura seguite nell'istruttoria, comporta che si stabilisca un collegamento diretto e improprio tra i singoli decreti di impegno e i singoli elementi di irregolarità segnalati. In tal modo si finisce per moltiplicare impropriamente le contestazioni dei casi di irregolarità, che vengono riferite ai rispettivi singoli decreti di concessione, precludendosi al tempo stesso la possibilità di cogliere i criteri e le ragioni di ordine generale che stanno alla base delle scelte unitariamente sintetizzate nell'unico provvedimento formale di ripartizione.